SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 gennaio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

Università di Salerno

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero dello sviluppo economico:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 gennaio 2009, n. **1 (Raccolta 2009)**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO
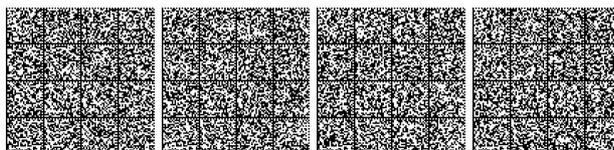
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 2008, N. 180

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «ciascuno anno» *sono sostituite dalle seguenti:* «ciascun anno» *e le parole:* «21 dicembre» *dalle seguenti:* «31 dicembre» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-*bis*, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «a tempo determinato e indeterminato» *sono sostituite dalle seguenti:* «a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,»;

al comma 3, capoverso, le parole: «autorizzazione legislativa» *sono sostituite dalle seguenti:* «autorizzazione di spesa» *e le parole:* «ed euro» *dalle seguenti:* «e di euro»;

al comma 4, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sesssione, si procede direttamente al sorteggio.»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,» *sono soppresse;*

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore» *sono inserite le seguenti:* «della legge di conversione»;
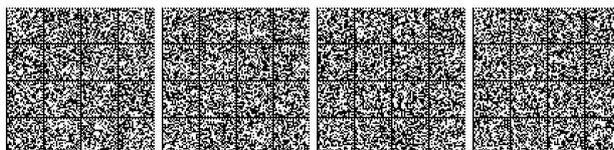
dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.»;

al comma 7, dopo le parole: «sulla base dei titoli» *sono inserite le seguenti:* «, illustrati e discussi davanti alla commissione,» *e le parole:* «da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

8-*ter*. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* – *(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università).* – *1.* Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:

"9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente im-

pegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

9-*bis*. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica."».

All'articolo 2, al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 marzo 2009»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera *c)* del medesimo comma».

All'articolo 3:

al comma 3, dopo le parole: «ai commi 1 e 2» *sono inserite le seguenti*: «, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2,»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 3-*bis,* comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis.* – *(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori).* – *1.* A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale.

Art. 3-*ter.* – *(Valutazione dell'attività di ricerca).* – *1.* Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.

4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

Art. 3-*quater.* – *(Pubblicità delle attività di ricerca delle università).* – *1.* Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito *internet* dell'ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3-*quinquies.* – *(Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).* – *1.* Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare».
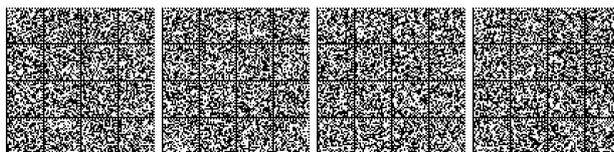
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1197):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca (GELMINI).

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, l'11 novembre 2008, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) per i presupposti di costituzionalità il 12 e 18 novembre 2008.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 12, 18, 19, 20, 26, 27 novembre 2008.

Esaminato in aula il 18, 26, 27 novembre 2008 ed approvato il 28 novembre 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1936):

Assegnato alla commissione VII (Cultura), in sede referente, il 1º dicembre 2008 con parere del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della commisione per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione VII, in sede referente, il 4, 9, 10, 11 dicembre 2008.

Esaminato in aula il 15 dicembre 2008, il 5, 7 gennaio 2009 ed approvato l'8 gennaio 2009.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 107.

09G0002

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Martinengo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Martinengo (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Martinengo (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Lucio Maretta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Martinengo (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 15 novembre 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 805/13.12/II/R.E.L. del 17 novembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Martinengo (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Lucio Marotta.

Roma, 3 dicembre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A00050
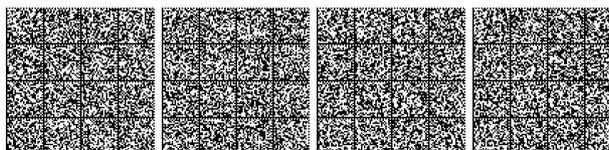
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 16 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristiana Fittuccia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della Regione Umbria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo" e in particolare l'art. 7 "Imprese turistiche e attività professionali";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Cristiana Fittuccia, cittadina italiana, nata a Spoleto il 7 gennaio 1972, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento della formazione professionale di guida turistica acquisita in Gran Bretagna, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito: Regione Umbria della professione di "guida turistica" nelle lingue: italiano e inglese;

Tenuto conto delle dichiarazioni del Tourism Training Liaison Officer;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 ottobre 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Regione Umbria, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 12 oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale che si articola in un esame orale in quanto la formazione professionale ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cristiana Fittuccia nata a Spoleto il 7 gennaio 1972, cittadina italiana, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale: Regione Umbria nelle lingue: italiano e inglese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi 12 o di una prova orale, a scelta della richiedente, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la Regione rilascerà alla sig.ra Cristiana Fittuccia un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il Capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento o prova attitudinale (esame orale) – finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Cristiana Fittuccia, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nell'ambito: Regione Umbria.

Tenuto conto che la sig.ra Cristiana Fittuccia risulta essere un "professionista" già qualificato in Gran Bretagna e che è stata accertata la
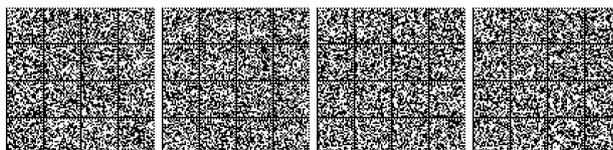
sua conoscenza delle lingue: italiano e inglese la misura compensativa sarà la seguente:

1. Tirocinio di 12 mesi, con l'affiancamento di un tutor, che sarà designato in caso di opzione per tale procedura, da svolgere nel modo seguente:

11 mesi presso I'AGTU, Associazione Guide Turistiche dell'Umbria, con sede in Assisi, Via Dono Doni, 18/b con riferimento alle seguenti materie e competenze:

svolgimento delle attivita proprie della guida turistica con l'uso delle lingue richieste dalla candidata;

acquisizione della conoscenza dell'archeologia e della storia dell'arte italiana con particolare riferimento a quella umbra, nonché di monumenti, opere d'arte in qualsiasi forma esposte, musei, gallerie, scavi archeologici, ville, complessi architettonici, urbanistici, paesaggistici e di quant'altro e significativo della civiltà e della realtà sociale e produttiva con riferimento all'intero territorio della regione Umbria);

1 mese presso il Centro Studi Superiori sul Turismo di Assisi, con riferimento alle seguenti materie:

conoscenza della normativa turistica comunitaria, nazionale e regionale. In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

2. Prova attitudinale da effettuarsi mediante colloqui di fronte alla Commissione regionale per l'abilitazione all'esercizio della professione di .guida turistica di cui alle ll.rr. 19/1988 e 36/1986 con riferimento alle seguenti materie:

Archeologia e storia dell'arte italiana, con particolare riferimento a quella umbra;

Conoscenza di monumenti, opere d'arte in qualsiasi forma esposte, musei, gallerie, scavi archeologici, ville, complessi architettonici, urbanistici, paesaggistici e di quant'altro e significativo della civilta e della realta sociale e produttiva con riferimento all'intero territorio della regione Umbria;

Normativa turistica comunitaria, nazionale e regionale;

La prova attitudinale si svolgerà contestualmente agli accertamenti previsti nell'ambito dell'attuazione della L. 4012007, di cui all'Atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 8 ottobre 2007, n. 1589.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Si precisa che, ai sensi della disciplina regionale sopra indicata, la candidata può chiedere alla Regione Umbria di sostenere, durante la prova attitudinale per il riconoscimento, anche il colloquio in altra lingua straniera a sua scelta, ai fini dell'estensione linguistica dell'abilitazione.

09A00073

DECRETO 16 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Iazzetta, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della Regione Campania.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo" e in particolare l'art. 7 "Imprese turistiche e attività professionali";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Anna Iazzetta, cittadina italiana, nata a Berlino il 18 agosto 1964, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento della formazione professionale di guida turistica acquisita in Germania, ai fini dell'accesso ed esercizio in Regione Campania della professione di "guida turistica" nelle lingue: tedesco e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 ottobre 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Regione Campania, consistente in un tirocinio di 24 mesi oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale che si articola in un esame orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte di titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Anna Iazzetta nata a Berlino il 18 agosto 1964, cittadina italiana, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della Regione Campania nelle lingue: tedesco e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi o di una prova orale, à scelta della richiedente, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
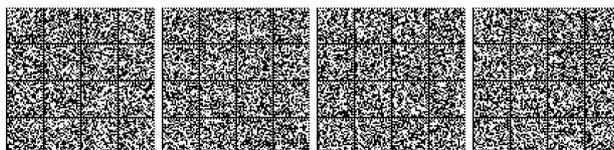
In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la Regione rilascerà alla sig.ra Anna Iazzetta un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il Capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi - tirocinio di 24 mesi o esame orale - finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Anna Iazzetta, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito: Regione Campania.

Tenuto conto che la sig.ra Anna Iazzetta risulta essere un "professionista" già qualificato in Germania e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: tedesco e italiano le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano, con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizione e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

II tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di Guida turistica in Campania e per le lingue richieste dall'interessata. che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra. avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica al Settore Sviluppo e Promozione Turismo la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte del Settore Sviluppo e Promozione - Assessorato Turismo.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 24 mesi trasmetterà alla Regione Campania (Assessorato al Turismo - Settore Sviluppo e Promozione Turismo - Servizio 03 - Centro Direzionale V piano Is. C/5 - 80143 Napoli) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di Guida Turistica nell'ambito regionale.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi. Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione. (art. 9 e 10 della Legge Regionale 11/86).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme di cui alla L.R. 11/86 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

09A00074

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Berg Eveline Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Berg Eveline Maria cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Schönheitspfleger/in Kosmetiker/in» conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Visto l'art. 5 comma 1 lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Vista la differenza sostanziale nella formazione tedesca rispetto a quella italiana, sia nei contenuti che nella durata, non compensata dall'esperienza professionale, si rende necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, così come previsto all'art. 22 del su citato decreto legislativo n. 206/2007, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali del richiedente;

Vista la nota del 24 novembre 2005 e successive comunicazioni, con la quale la sig.ra Berg Eveline Maria ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Visto il verbale della Regione Emilia-Romagna, attestante il superamento della prova d'esame davanti una commissione esaminatrice, pervenuto in data 6 novembre 2008;

Decreta:

Il diploma di «Schönheitspfleger/in Kosmetiker/in» conseguito in Germania il 16 marzo 1987, dalla sig.ra Berg Eveline Maria nata il 3 settembre 1963 a Freising (Germania), è riconosciuto quale titolo abilitnate per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale ad interim: MANCINI

09A00065

DECRETO 10 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario, denominato Teppeki.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 16 gennaio 2008, con cui Genetti GmbH S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), Via Parini 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dalla Romania del prodotto Teppeki ivi registrato al n. 2263 a nome dell'impresa Ceranova Romania Srl, con sede in Bucarest - Romania;

Vista la comunicazione del Ministry of Agricolture and Rural Development - Phytosanitary National Agency di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Tdeppeki e con il numero di registrazione 12225 del 18 ottobre 2007, a nome dell'impresa ISK Biosciences Europe SA;

Considerato che il prodotto di riferimento Teppeki autorizzato in Italia al n. 12225, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH Srl, con sede in Merano (Bolzano), Via Parini 4/a, l'autorizzazione n. 14500/IP all'importazione parallela dalla Romania del prodotto fitosanitario NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, denominato TEPPEKI ed ivi autorizzato al n. 2263. Il prodotto importato viene denominato Teppeki.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Menora GmbH, Metahofgasse 30 - 8020 Graz (Austria); alle operazioni di sola rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Chemia SpA, Dosso (Ferrara).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 500 g.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 208

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Romania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

TEPPEKI

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Insetticida sistemico per il controllo delle principali specie di afidi the attaccano le culture di melo, pero, pesco, susino, pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca a zucchino a per il controllo della mosca Bianca su pomodoro e cucurbitacee

Composizione:

FLONICAMID puro g 50
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Frasi di rischio: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
ISK BIOSCIENCES EUROPE SA
Avenue Louise 480 bte 12, 1050 Brusselles, Belgium

Certificato di omologazione n. 2263 del 01/04/2004

Importato dalla Romania da:
Genetti GmbH , Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)

Officina di confezionamento:
Menora GmbH – Metahofgasse, 30 – 8020 Graz (Austria)

Officina di sola rietichettatura:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)

Registrazione del n. xxxxx del xx/xx/xxxx / I.P.

Contenuto Netto: g 500 **Partita n.**

Norme precauzionali: Conservare in luogo fresco e al riparo dall'umidità

Informazioni mediche:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un cento antiveleni

CARATTERISTICHE
TEPPEKI è un insetticide sistemico specifico per il controllo degli afidi the attaccano le colture di melo, pero, pesco, susino, pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca e zucchino (in piano campo a in serra) a per il controllo della mosca Bianca su orticole (pomodoro a cucurbitacee).

COLTURE, PARASSITI CONTROLLATI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

Melo e Pero
Contro afide grigio del melo *(Dysaphfs plantaginea),* afide verde del melo *(Aphis* pami) e afide grigio del pero *(Dysaphis pyri)*
Intervenire alla comparsa dell'Infestazione, In genere all'inizio della primavera quando si sviluppano i primi germogli, alla dose di 0,12-0,1 4 Kg/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 200-1000 litri/ha (eccezionalmente 1500 litri/ha) a seconda del tipo di coltura, dello stadio di sviluppo e dell'attrezzatura di distribuzione impiegata.
Si raccomanda di utilizzare la dose più elevata (0,14 Kg/ha) per il controllo dell'afide grigio del melo.
Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 3 per anno) a distanza di 14-21 giorni.

Pesco e susino
Contro afide verde del pesco *(Myzus persicae), Brachycaudus heiychrysii* ed afide farinoso del susino *(Hyalpterus pruni)* intervenire alla comparsa dell'infestazione, in genere all'inizio dalla primavera quando si sviluppano i primi germogli, alla dose di 0,12-014 Kg/ha in funzione della severità dell'attacco; per infestazioni iniziali impiegare la dose più bassa. Utillzzare volumi d'acqua di 200-1000 L1ha (eccezionalmente 1500 Uha) a seconda del tipo dl coltura, dello stadio dl sviluppo a dell'attrezzatura di distribuzione impiegata. Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 2 per anno) a distanza di 14-21 giorni.

Pomodoro (in campo e in serra)
Contro afidi *(Myzijs persrcae* e *Aphis gossypii)* intervenire alla comparsa dell'infestazione (in particoiare in serra quando più del 5% delle foglie sono infestate da uno o più individui), alla dose di 0,10-0,12 Kg/ha in funzione della severltà dell'attacco; per infestazioni iniziali impiegare la dose più bassa. Utilizzare volumi d'acqua dl 400-1000 litri/ha a seconda dello sviluppo della vegetazione. Rlpetere i trattamenti (fino ad un massimo di 3 per anno) a distanza di 7-14 giorni.

Cucurbitacee melone cetriolo cetriollno cocomero zucca zucchino sia in campo che in serra.
Contro afldi *(Aphis gossypii)* intervenire alla comparsa dell'infestazione (in particolare in serra quando più del 5% delle foglie sono intestate da uno o più individui), alla dose di 0,10 Kg/ha. Utilizzare volumi d'acqua dl 400-1000 litri/ha a seconda dello sviluppo della vegetazione. Ripetere 1 trattamenti (fino ad un massimo di 3 per anno) a distanza di 7-14 giorni.
Su orticole (pomodoro e cucurbitacee) il prodotto può essere applicato anche tramite il sistema dell'irrigazione a goccia o con manichette per il controllo della mosca bianca *(Trialeurodes vaporariorum* e *Bemisia tabaci)* in particolare le forme Immature.
TEPPEKI, dopo essere state disciolto in poca acqua a parte, viene introdotto nel sistema di irrigazione a quindi distribuito al terreno.
La soluzione deve essere preparata subito prima del trattamento e applicata al termine del ciclo di irrigazione.
Si raccomanda di effettuare 2 trattamenti alla dose dl 0,20 kg/ha, il primo dopo che le piantine abbiano superato la crisi di trapianto (da 1 a max 7 giorni) e il secondo a 10-14 giorni di distanza, a seconda delle condizioni favorevoli allo sviluppo della mosca bianca.
Avvertenza agronomica: Non effettuare più di 3 applicazioni per anno. Pertanto, qualora TEPPEKI venga impiegato per il controllo della mosca Bianca mediante il sistema dell'irrigazione a goccia con manichetta (max 2 applicazioni), si raccomanda di effettuare un solo trattamento per irrorazione fogliare (controllo degli afidi) in modo tale da non superare le 3 applicazioni totali per anno

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE
Riempire a metà il serbatoio dell'irroratrice con acqua, mettere in funzione l'agitatore ad aggiungere la dose prevista di prodotto, quindi portare al volume desiderato aggiungendo altra acqua.
Mantenere la massa in agitazione fino all'applicazione.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo; devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per I prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiute.

Sospendere I trattamenti 3 giorni prima della raccolta su pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca e zucchino; 14 giorni su pesco, 21 giorni su melo e pero a 35 giorni su susino.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti. Ogni altro uso d pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ad agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PU6 ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

09A00077

DECRETO 10 dicembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario, denominato Verde-Teppeki.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 1º aprile 2008, con cui l'impresa Verde Bio S.r.l., con sede in Montebelluna (Treviso), viale della Vittoria 14/b, ha richiesto l'importazione parallela dalla Romania del prodotto Teppeki ivi registrato al n. 2263 a nome dell'impresa Ceranova Romania S.r.l. con sede in Bucarest - Romania;

Vista la comunicazione del Ministry of Agricolture and Rural Development – Phytosanitary National Agency di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Teppeki e con il numero di registrazione 12225 del 18 ottobre 2007, a nome dell'impresa ISK Biosciences Europe SA;

Considerato che il prodotto di riferimento Teppeki autorizzato in Italia al n. 12225, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Verde Bio S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Verde-Teppeki;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Verde Bio S.r.l., con sede in Montebelluna (Treviso), Viale della Vittoria 14/b, l'autorizzazione n. 14497/IP all'importazione parallela dalla Romania del prodotto fitosanitario NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, denominato TEPPEKI ed ivi autorizzato al n. 2263. Il prodotto importato viene denominato VERDE-TEPPEKI.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di sola rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese BV Industrie- en Handelsonderneming Simonis, Po box 620 - 7000 AP Doetinchen (Paesi Bassi), Chemia S.p.A., Dosso (Ferrara).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 0.5 e 1 Kg.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO
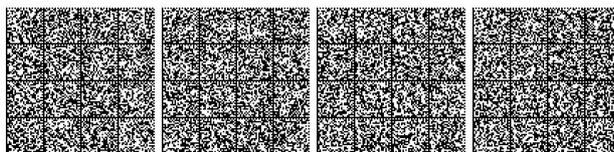
ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Romania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

VERDE-TEPPEKI

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Insetticida sistemico per il controllo delle principali specie di afidi the attaccano le culture di melo, pero, pesco, susino, pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca a zucchino a per il controllo della mosca Bianca su pomodoro e cucurbitacee

Composizione:

FLONICAMID puro g 50
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Frasi di rischio: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
ISK BIOSCIENCES EUROPE SA
Avenue Louise 480 bte 12, 1050 Brusselles, Belgium

N° di registrazione 2263 del 01/04/2004

Importato dalla Romania da:
VERDE BIO Srl, Viale della Vittoria 14/b 31044 Montebelluna (TV)

Officine di sola rietichettatura:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

B.V. Industrie- en Handelsonderneming SIMONIS -
Doetinchemseweg 657007 CB Doetinchem (Paesi Bassi)

Registrazione del n. xxxxx del xx/xx/xxxx / I.P.

Contenuto Netto: Kg 0,5 – 1 **Partita n.**

Norme precauzionali: Conservare in luogo fresco e al riparo dall'umidità

Informazioni mediche:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un cento antiveleni

CARATTERISTICHE
VERDE-TEPPEKI è un insetticida sistemico specifico per il controllo degli afidi the attaccano le colture di melo, pero, pesco, susino, pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca e zucchino (in piano campo a in serra) a per il controllo della mosca Bianca su orticole (pomodoro a cucurbitacee).

COLTURE, PARASSITI CONTROLLATI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

<u>Melo e Pero</u>
Contro afide grigio del melo *(Dysaphfs plantaginea)*, afide verde del melo (*Aphis* pami) e afide grigio del pero *(Dysaphis pyri)*
Intervenire alla comparsa dell'Infestazione, In genere all'inizio della primavera quando si sviluppano i primi germogli, alla dose di 0,12-0,1·4 Kg/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 200-1000 litri/ha (eccezionalmente 1500 litri/ha) a seconda del tipo di coltura, dello stadio di sviluppo e dell'attrezzatura di distribuzione impiegata.
Si raccomanda di utilizzare la dose più elevata (0,14 Kg/ha) per il controllo dell'afide grigio del melo.
Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 3 per anno) a distanza di 14-21 giorni.

<u>Pesco e susino</u>
Contro afide verde del pesco *(Myzus persicae), Brachycaudus heiychrysii* ed afide farinoso del susino *(Hyalpterus pruni)* intervenire alla comparsa dell'infestazione, in genere all'inizio dalla primavera quando si sviluppano i primi germogli, alla dose di 0,12-014 Kg/ha in funzione della severità dell'attacco; per infestazioni iniziali impiegare la dose più bassa. Utillzzare volumi d'acqua di 200-1000 L1ha (eccezionalmente 1500 L/ha) a seconda del tipo dl coltura, dello stadio dl sviluppo a dell'attrezzatura di distribuzione impiegata. Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 2 per anno) a distanza di 14-21 giorni.

<u>Pomodoro</u> (in campo e in serra)
Contro afidi *(Myzijs persrcae* e *Aphis gossypii)* intervenire alla comparsa dell'infestazione (in particoiare in serra quando più del 5% delle foglie sono infestate da uno o più individui), alla dose di 0,10-0,12 Kg/ha in funzione della severltà dell'attacco; per infestazioni iniziali impiegare la dose più bassa. Utilizzare volumi d'acqua dl 400-1000 litri/ha a seconda dello sviluppo della vegetazione. Rlpetere i trattamenti (fino ad un massimo di 3 per anno) a distanza di 7-14 giorni.

<u>Cucurbitacee melone cetriolo cetriollno cocomero zucca zucchino</u> sia in campo che in serra.
Contro afldi *(Aphis gossypii)* intervenire alla comparsa dell'infestazione (in particolare in serra quando più del 5% delle foglie sono intestate da uno o più individui), alla dose di 0,10 Kg/ha. Utilizzare volumi d'acqua dl 400-1000 litri/ha a seconda dello sviluppo della vegetazione. Ripetere 1 trattamenti (fino ad un massimo di 3 per anno) a distanza di 7-14 giorni.
Su orticole (pomodoro e cucurbitacee) il prodotto può essere applicato anche tramite il sistema dell'irrigazione a goccia o con manichette per il controllo della mosca bianca *(Trialeurodes vaporariorum* e *Bemisia tabaci)* in particolare le forme Immature. VERDE-TEPPEKI, dopo essere state disciolto in poca acqua a parte, viene introdotto nel sistema di irrigazione a quindi distribuito al terreno. La soluzione deve essere preparata subito prima del trattamento e applicata al termine del ciclo di irrigazione.
Si raccomanda di effettuare 2 trattamenti alla dose dl 0,20 kg/ha, il primo dopo che le piantine abbiano superato la crisi di trapianto (da 1 a max 7 giorni) e il secondo a 10-14 giorni di distanza, a seconda delle condizioni favorevoli allo sviluppo della mosca bianca.
Avvertenza agronomica: Non effettuare più di 3 applicazioni per anno. Pertanto, qualora VERDE-TEPPEKI venga impiegato per il controllo della mosca Bianca mediante il sistema dell'irrigazione a goccia con manichetta (max 2 applicazioni), si raccomanda di effettuare un solo trattamento per irrorazione fogliare (controllo degli afidi) in modo tale da non superare le 3 applicazioni totali per anno

PREPARAZiONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE
Riempire a metà il serbatoio dell'irroratrice con acqua, mettere in funzione l'agitatore ad aggiungere la dose prevista di prodotto, quindi portare al volume desiderato aggiungendo altra acqua. Mantenere la massa in agitazione fino all'applicazione.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo; devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per I prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiute.

Sospendere I trattamenti 3 giorni prima della raccolta su pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca e zucchino; 14 giorni su pesco, 21 giorni su melo e pero a 35 giorni su susino.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti. Ogni altro uso d pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ad agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PU6 ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

09A00078

DECRETO 17 dicembre 2008.

Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che trasferisce le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008, concernente «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione»;

Visto il decreto legislativo n. 502, del 30 dicembre 1992, e successive modifiche e integrazioni, che, all'art 3-*septies*, definisce le prestazioni socio-sanitarie e l'ambito dell'atto di indirizzo e coordinamento volto ad assicurare livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 recante «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la legge n. 419 del 30 novembre 1998, art. 2, comma 1, lettera *n)*, che prevede l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, in attuazione dell'art. 2 della legge del 30 novembre 1998, n. 419, che, all'art. 4, prevede che:

per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti;

la Regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, che individua l'assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale tra le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio nazionale in quanto ricompresa nel livello di assistenza distrettuale;

Vista l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la quale dispone all'art. 3 che:

la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;

il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004;

Visto l'accordo quadro, del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del nuovo Sistema informativo Sanitario Nazionale che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema Informativo Sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di Regia»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);

Considerato che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ha la finalità di supportare il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla cabina di regia, nella seduta dell'11 settembre 2002;

Vista l'intesa Stato-Regioni del 10 dicembre 2003, la quale dispone l'avvio del progetto «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale» con l'obiettivo di individuare le metodologie e i contenuti informativi necessari al pieno sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS);

Considerato il parere positivo espresso, in data 21 febbraio 2007, dalla cabina di regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario sul documento «Prestazioni residenziali e semiresidenziali – Relazione finale», risultato conclusivo delle attività condotte dal Mattone 12 «Pre-

stazioni Residenziali e Semiresidenziali», nell'ambito del programma «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale»;

Considerato il parere positivo espresso, in data 30 maggio 2007, dalla Commissione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza in merito al documento «Prestazioni residenziali e semiresidenziali», elaborato dall'apposito sottogruppo socio-sanitario;

Visto il decreto del 12 dicembre 2007, n. 277, «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali"» con il quale si individuano i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute;

Tenuto conto, in particolare, che la scheda C-01 del suddetto schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute, prevede, per l'esercizio delle funzioni di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, la gestione dei dati relativi alle prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale privati degli elementi direttamente identificativi, in quanto già comunicati in forma codificata dalle Regioni e Province Autonome;

Visto lo schema di Regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle Regioni e Province Autonome, redatto ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sul quale l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole in data 13 aprile 2006;

Tenuto conto, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle Regioni e Province Autonome prevede che:

i dati provenienti dalle aziende sanitarie siano privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della Regione o Provincia Autonoma;

ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie della Regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla Regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente la identificazione dell'interessato durante il trattamento dei dati;

Considerato che, tra gli obiettivi strategici del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) una delle componenti fondamentali è rappresentata dal «Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali», nell'ambito del quale è ricompreso il monitoraggio delle prestazioni residenziali e semiresidenziali;

Constatata la necessità di avviare l'acquisizione dei dati relativi all'assistenza residenziale e semiresidenziale per finalità riconducibili al monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni, e valutazioni sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;

Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto si applica alle prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani o persone non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche.

2. Ai fini del presente decreto si intende per «prestazione residenziale e semiresidenziale» il complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a persone non autosufficienti e non assistibili a domicilio all'interno di idonee unità d'offerta accreditate.

3. Per unità d'offerta accreditata (di seguito definita unità di offerta) si intende un'unità organizzativa di risposta assistenziale di carattere residenziale e/o semiresidenziale.

4. Le tipologie di prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani o persone non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche, contemplate dal presente decreto sono riconducibili alla classificazione delle prestazioni, approvata, in data 30 maggio 2007, dalla Commissione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, sulla base del documento «Prestazioni residenziali e semiresidenziali» elaborato dall'apposito Sottogruppo socio-sanitario, sulla base dei risultati prodotti nell'ambito del programma ««Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale», dal Mattone 12 «Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali».

Trattamenti erogati in Unità d'offerta Residenziali Intensive a persone non autosufficienti richiedenti trattamenti Intensivi, essenziali per il supporto alle funzioni vitali come ad esempio: ventilazione meccanica e assistita, nutrizione enterale o parenterale protratta, trattamenti specialistici ad alto impegno (tipologie di utenti: stati vegetativi o coma prolungato, persone con gravi insufficienze respiratorie, persone affetti da malattie neurodegenerative progressive).

Trattamenti erogati in Unità d'offerta Residenziali Estensive a persone non autosufficienti con elevata necessità di tutela sanitaria (come ad esempio: cure mediche e infermieristiche quotidiane, trattamenti di recupero
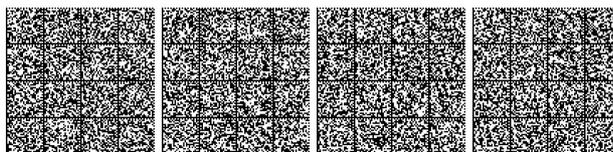
funzionale, somministrazione di terapie e.v., nutrizione enterale, lesioni da decubito profonde etc.).

Trattamenti erogati in Unità d'offerta Residenziale a persone con demenza senile nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a disturbi del comportamento e/o dell'affettività che richiedono trattamenti estensivi di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale in ambiente «protesico».

Trattamenti erogati in Unità d'offerta Residenziali di lungoassistenza e di mantenimento, anche di tipo riabilitativo, erogate a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela Sanitaria (Unità d'offerta Residenziali di Mantenimento).

Trattamenti semiresidenziali - Trattamenti di riabilitazione e di mantenimento per anziani erogate in Unità d'offerta o centri diurni.

Trattamenti Semiresidenziali Demenze – Cure estensive erogate in Unità d'offerta o in centri diurni a persone con demenza senile che richiedono trattamenti di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale.

Art. 2.

Banca dati prestazioni residenziali e semiresidenziali

1. Nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), è istituita la banca dati per il monitoraggio delle prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani o persone non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche. La realizzazione e la gestione di tale Banca dati è affidata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento della qualità - Direzione generale del Sistema Informativo dell'ex Ministero della salute (di seguito denominato Ministero).

2. La suddetta banca dati è finalizzata alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani o per malati cronici stabilizzati di cui all'art. 1, comma 1.

3. Le Regioni e le Province autonome mettono a disposizione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), presso il Ministero, le informazioni secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico.

Art. 3.

Flussi in ingresso nella Banca dati

1. Coerentemente con quanto previsto nelle tre sezioni della scheda «Flusso informativo assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani o persone non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche», con esclusione dei portatori di handicap minori e adulti (di seguito *FAR)* definita nel documento «Prestazioni residenziali e semiresidenziali - Relazione finale» elaborato dal Mattone 12 «Prestazioni residenziali e semiresidenziali», nell'ambito del programma «Mattoni del Sistema Sanitario Nazionale», il flusso informativo, dettagliato nel disciplinare tecnico, fa riferimento alle seguenti informazioni:

a) identificazione della struttura erogatrice - (Sezione 1 – Dati anagrafici della persona);

b) identificazione dell'assistito - (Sezione 1 – Dati anagrafici della persona);

c) dati amministrativi relativi all'accesso - (Sezione 2 – Ammissione e dimissione);

d) dati amministrativi relativi alla dimissione - (Sezione 2 – Ammissione e dimissione);

e) dati relativi alla tariffa giornaliera applicata (Sezione 2 – Ammissione e dimissione);

f) valutazione socio-sanitaria dell'assistito - (Sezione 3 – Valutazione della persona);

2. In riferimento alla rilevazione delle informazioni relative alla valutazione sanitaria dell'assistito, di cui al precedente comma, lettera *f)*, gli strumenti validati per la valutazione multidimensionale a livello regionale vengono di seguito elencati:

a) RUG (Resources Utilization Groups);

b) SVAMA (Scheda per la Valutazione Multidimensionale dell'Anziano);

c) AGED (Assessment Geriatric of Disabilities, derivato da AGGIR - Autonomie Gerontologique Groupes Iso-Resources).

3. Il Ministero, renderà disponibili le regole di transcodifica, atte a ricondurre le informazioni di cui comma 1, lettera f, rilevate con i diversi sistemi, indicati al comma 2, per la valutazione multidimensionale, ai dati della sezione 3 della scheda FAR, con particolare riferimento alla valutazione dei livelli di fragilità per le attività di vita quotidiana, la mobilità e l'area cognitiva, secondo l'apposita codifica FAR.

4. Le Regioni che utilizzano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sistemi di valutazione diversi da quelli indicati al comma 2, devono sottoporre alla valutazione del Ministero le regole di transcodifica a cui ricondurre i dati della sezione 3 della scheda FAR.

5. L'attività di valutazione sanitaria dell'assistito deve essere svolta al momento dell'ammissione e dimissione dell'assistito presso la singola struttura e deve essere ripetuta ogni qual volta risultino significativamente modificate le necessità assistenziali dell'assistito e di norma ogni centottanta giorni anche ai fini della conferma della valutazione.

6. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere raccolte e trasmesse con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 5 al verificarsi, presso le strutture erogatrici, degli eventi idonei alla generazione e modifica delle informa-

zioni richieste per singolo assistito; tali eventi sono identificabili con le seguenti fasi del processo assistenziale:
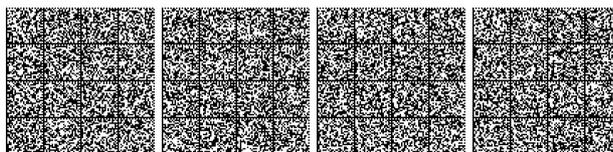
a) ammissione dell'assistito;

b) rivalutazione periodica;

c) rivalutazione straordinaria;

d) dimissione o trasferimento;

e) decesso;

7. La trasmissione verso la banca dati delle informazioni di cui al comma 1 deve essere effettuata da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle prestazioni residenziali e semiresidenziali per anziani, o persone non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche, erogate nelle strutture accreditate situate all'interno del proprio territorio, nei confronti di cittadini residenti e non residenti nel territorio stesso.

Art. 4.

Accesso alla Banca dati

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento della qualità - Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, dell'ex Ministero della salute, ha completo accesso alla banca dati per elaborazioni finalizzate al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza.

2. Sono, altresì, autorizzate all'accesso le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sia con riferimento ai dati del proprio territorio, sia con riferimento ai dati delle altre Regioni e Province autonome.

3. I dati memorizzati presso la banca dati possono essere messi a disposizione dei soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento della qualità - Direzione generale del Sistema Informativo dell'ex Ministero della salute per funzioni di specifica competenza.

4. I soggetti, di cui ai commi precedenti, possono fruire anche dei dati integrati con altre informazioni del patrimonio informativo del Ministero, attraverso l'accesso al Nuovo Sistema Informativo Sanitario che rende disponibili analisi comparative dei fenomeni in materia di assistenza sanitaria.

Art. 5.

Modalità e tempi di trasmissione

1. La banca dati viene alimentata con le informazioni relative alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate ad anziani o persone non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche, a partire dal 1° luglio 2009.

2. Le informazioni devono essere rilevate al verificarsi presso le strutture erogatrici degli eventi di cui all'art. 3, comma 5 e trasmesse al NSIS, con cadenza trimestrale, entro i quarantacinque giorni successivi al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi stessi.

3. Le trasmissioni verso la banca dati devono avvenire secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico, parte integrante del presente decreto, e nella documentazione di specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Ministero (http://www.nsis.ministerosalute.it/).

4. Eventuali variazioni riguardanti le modalità di comunicazione e aggiornamento di cui ai commi precedenti, sarà pubblicata sul sito internet del Ministero (http://www.ministerosalute.it/), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per le Regioni e Province autonome che non dispongano delle informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'art. 3, è prevista la possibilità di avvalersi di un differimento dei termini per l'avvio delle trasmissioni previste dall'art. 5 comma 1.

2. Le Regioni e Province autonome che intendono avvalersi del differimento dei termini di cui al comma precedente, trasmettono, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tramite apposita comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali- Dipartimento della qualità - Direzione generale del Sistema Informativo dell'ex Ministero della salute, il piano di adeguamento dei propri sistemi informativi atto a consentire, non oltre il 1° luglio 2010, l'alimentazione del Sistema informativo mediante la trasmissione di tutte le informazioni indicate al comma 1.

3. Al fine di consentire il passaggio a regime del progetto entro il 1° gennaio 2011, mediante anche l'avvio delle trasmissioni aggiuntive relative alla valutazione sanitaria dell'assistito di cui alla lettera *f)*, comma 1 art. 3, le Regioni e Province autonome trasmettono entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il piano di adeguamento del sistema di valutazione sanitaria.

4. Il Piano di adeguamento di cui al comma 3 deve contenere:

a) l'individuazione del sistema di valutazione come indicato dall'art. 3 commi 3 e 4;

b) l'individuazione di un idoneo sistema di transcodifica dei dati atto ad alimentare la banca dati laddove il sistema di valutazione adottato non rientri tra i sistemi validati, di cui all'art. 3 comma 2;
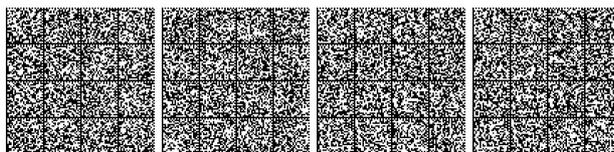
c) un termine entro il quale sottoporre alla validazione del Ministero il sistema di transcodifica identificato laddove il sistema di valutazione adottato non rientri tra i sistemi validati, di cui all'art. 3 comma 2;

d) un termine entro il quale attivare l'invio dei dati relativamente alla valutazione sanitaria dell'assistito entro e non oltre il 1° gennaio 2011.

5. I piani di adeguamento di cui ai commi precedenti saranno approvazione della Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale. Questa ultima predisporrà verifiche periodiche per valutare l'attuazione dei piani di adeguamento approvati.

6. Entro il 1° gennaio 2010, il Ministero istituisce un tavolo tecnico per la validazione dei sistemi di transcodifica proposti.

Art. 7.

Ritardi ed inadempienze

1. Fino al 31 dicembre 2011 le informazioni trasmesse, in coerenza con quanto previsto nei Piani di adeguamento, saranno sottoposte a verifica in ordine a completezza e qualità. A tal fine le Regioni e Province autonome trasmetteranno, con cadenza semestrale, relazioni che verranno esaminate dalla cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

2. Dal 1° gennaio 2012 il conferimento dei dati nelle modalità e nei contenuti di cui al presente decreto è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.

Art. 8.

Regole di acquisizione e di controllo dei dati

1. Le modalità di alimentazione della banca dati sono specificate nel disciplinare tecnico.

2. Le specifiche tecniche relative ai contenuti informativi sono disponibili sul sito internet del Ministero (http://www.ministerosalute.it/), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale.

3. Eventuali integrazioni o modifiche alle regole di acquisizione e di controllo dei dati, riportate nell'allegato tecnico al presente decreto, saranno formalizzate, pubblicate e comunicate da parte del livello nazionale alle Regioni e Province Autonome, attraverso un protocollo di comunicazione e rese disponibili sul sito internet del Ministero (http://www.nsis.ministerosalute.it/).

Art. 9.

Trattamento dei dati

1. La riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed, in particolare, dell'art. 34, comma 1, lettera *h)*, verrà garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale.

2. La trasmissione telematica dei dati, secondo le modalità basate su servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC) o su servizi di scambio di flussi telematici, sono descritte nell'allegato tecnico al presente decreto.

3. Ai fini della cooperazione applicativa le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero garantiscono la conformità delle infrastrutture alle regole dettate dal SPC.

4. Con riferimento al precedente comma 3 le Regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongono di servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal SPC, d'intesa con il Ministero, predispongono un piano di adeguamento dei propri sistemi. Nelle more dell'adeguamento dei sistemi regionali, il conferimento dei dati è reso possibile attraverso lo scambio di flussi telematici, secondo le modalità e procedure descritte nell'allegato tecnico al presente decreto.

5. Eventuali integrazioni o modifiche alle modalità di trattamento dei dati, riportate nell'allegato tecnico, saranno formalizzate, pubblicate e comunicate da parte del livello nazionale alle Regioni e Province Autonome, attraverso un protocollo di comunicazione e rese disponibili sul sito internet del Ministero (http://www.ministerosalute.it/). In ogni caso, l'approvazione delle modifiche e l'aggiornamento degli standard tecnologici saranno effettuati secondo le modalità previste dall'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2008

p. Il Ministro, Il Sottosegretario di Stato: FAZIO

ALLEGATO *1*

DISCIPLINARE TECNICO

1. Introduzione

Nel contesto di profonda evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha siglato il 22 febbraio 2001 l'Accordo Quadro per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS). Il disegno di un nuovo sistema informativo sanitario si propone quale strumento essenziale per il governo della sanità a livello nazionale, regionale e locale e per migliorare l'accesso alle strutture e la fruizione dei servizi da parte dei cittadini – utenti.
Il protocollo d'intesa del 23 marzo 2005 e successivamente il "Patto per la Salute" del 28 Settembre 2006 hanno ribadito l'utilizzo del NSIS per le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale, evidenziando il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario "fra gli adempimenti a cui sono tenute le Regioni".
Il Sistema di Integrazione delle Informazioni Sanitarie Individuali (SIISI), inserito nell'ambito del NSIS, è il sistema di supporto ai diversi livelli del Servizio Sanitario Nazionale (locale/regionale e nazionale) le cui principali funzioni sono :

- monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
- supporto alle attività gestionali dei Servizi, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
- supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale;
- supporto alla ricerca e al Miglioramento Continuo di Qualità;

Il presente allegato descrive le modalità di trasmissione dei dati relativi all'assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani o soggetti non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente disciplinare e in generale, le novità più rilevanti, sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it), secondo le modalità previste dall'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

Coerentemente con le indicazioni contenute nel modello concettuale del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, il flusso dell'assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani o soggetti non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche deve intercettare l'informazione relativa al singolo evento sanitario per consentire diverse e articolate forme di aggregazione e di analisi dei dati, non essendo possibile prevedere a priori tutti i possibili criteri di aggregazione degli eventi stessi al fine del calcolo degli indicatori.

2. I soggetti

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano si attengono alle presenti specifiche di trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio delle prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale.
Le Regioni e le Province Autonome individuano, inoltre, un soggetto responsabile della trasmissione dei dati verso la Banca dati.
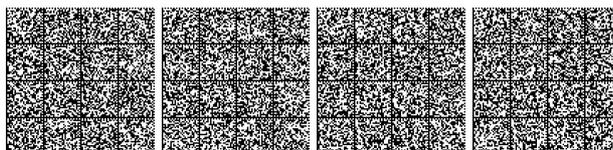
3. Le informazioni

I soggetti di cui al punto precedente sono tenuti a trasmettere le informazioni relativamente alle dimensioni:

- ASSISTITO
- STRUTTURE
- PRESTAZIONI

3.1. Alimentazione della Banca dati

I contenuti informativi, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, da trasmettere al NSIS per l'alimentazione della Banca, sono distinti in 2 gruppi di informazioni di seguito indicati:

- TRACCIATO 1 – contiene i dati anagrafici dell'assistito, delle strutture erogatrici e la tipologia di prestazioni erogate (Sezione 1 – Scheda Flusso Assistenza Residenziale) e i dati relativi all'ammissione ed alla dimissione dell'assistito dalla singola struttura residenziale e semiresidenziale (Sezione 2 – Scheda Flusso Assistenza Residenziale) e al tipo di trasmissione;
- TRACCIATO 2 – contiene i dati relativi alla valutazione multidimensionale dei bisogni dell'assistito (Sezione 3 – Scheda Flusso Assistenza Residenziale) e al tipo di trasmissione.

Si rimanda al documento di specifiche tecniche per il dettaglio delle regole che disciplinano i tracciati record, e per le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi.

Le informazioni di dettaglio per ciascuna tracciato sono indicate nelle tabelle seguenti.

Tabella 1: alimentazione Banca dati - Tracciato 1

TRACCIATO 1 -Dati anagrafici dell'assistito (Sezione 1 – Scheda FAR)		
Dimensioni di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
Assistito	**Identificativo Univoco**	Ai sensi delle disposizioni del regolamento del Ministero della Salute, approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 28 febbraio 2007 e delle disposizioni dello schema tipo di regolamento delle Regioni approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 13 aprile 2006, il campo deve essere valorizzato riportando il codice univoco derivante dal processo di codifica coerente con quanto indicato nello schema tipo di Regolamento regionale (applicabile sia a cittadini Italiani sia ad assistiti Stranieri).
	Codice Istituzione TEAM	Indica il codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 al regolamento 574/72. Come previsto nella Tessera Europea di Assicurazione Malattia

TRACCIATO 1 -Dati anagrafici dell'assistito (Sezione 1 – Scheda FAR)		
Dimensioni di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Anno di nascita	Indica l'anno di nascita dell'assistito. Il codice da utilizzare è composto da quattro caratteri, nel formato: AAAA
	Genere	Indica il sesso dell'assistito. I codici da utilizzare sono i seguenti: 1. Maschio 2. Femmina
	Cittadinanza	Identifica la cittadinanza dell'assistito. I valori ammessi sono quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. In caso di apolidi indicare il codice ZZ. In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX.
	Stato civile	Indica lo stato civile dell'assistito al momento della rilevazione. I codici da utilizzare sono: 1. celibe/nubile 2. coniugato 3. separato 4. divorziato 5. vedovo 9. non dichiarato
	Titolo di studio	Indica il titolo di studio dell'assistito al momento della rilevazione. I codici da utilizzare sono: 1. nessuno 2. licenza elementare 3. licenza media inferiore 4. diploma media superiore 5. diploma universitario 6. laurea 9. sconosciuto
	Regione di residenza	Individua la Regione di residenza dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche.
	ASL di residenza	Indica il codice dell'azienda unità sanitaria locale che comprende il comune, o la frazione di comune, in cui risiede l'assistito. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali, in particolare nel modello FLS.11 "Dati di struttura e di organizzazione della Unità Sanitaria Locale".

TRACCIATO 1 -Dati anagrafici dell'assistito (Sezione 1 – Scheda FAR)		
Dimensioni di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Comune di residenza	Identifica il comune nella cui anagrafe (Anagrafe della Popolazione Residente) è iscritto l'assistito. Il codice da utilizzare è il codice secondo codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo comune. Nel caso in cui il paziente risieda all'estero va indicato il codice 999999.
	Stato estero di residenza	Indica lo Stato estero di residenza dell'assistito secondo la codifica Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166. I valori ammessi sono quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. In caso di apolidi indicare il codice ZZ. In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX.
Erogatore	**Codice Regione erogatrice**	Indica la regione dove si trova il comune (o la zona subcomunale) presso il quale è situata la struttura erogatrice. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche.
	Codice ASL erogatrice	Indica l'azienda sanitaria dove si trova il comune (o la zona subcomunale) presso il quale è situata la struttura erogatrice. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali, in particolare nel modello FLS11 "Dati di struttura e di organizzazione della Unità Sanitaria Locale".
	Codice Struttura erogatrice	Indica la struttura sanitaria presso la quale vengono erogate le prestazioni residenziali e semiresidenziali all'assistito. I codici da utilizzare è quello a 6 cifre indicato nei modelli ministeriali STS11.

TRACCIATO 1 -Dati anagrafici dell'assistito (Sezione 1 – Scheda FAR)		
Dimensioni di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
Prestazione	**Tipo prestazione**	Indica la tipologia di prestazioni di cui l'assistito è destinatario. Il campo deve essere valorizzato riportando la seguente codifica delle prestazioni, definita nell'ambito del programma "Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale", dal Mattone 12 "Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali": R1. - Trattamenti erogati in Unità d'offerta Residenziali intensive a persone non autosufficienti ad alto grado di intensità assistenziale, essenziale per il supporto alle funzioni vitali ed in particolare: ventilazione meccanica, ossigenoterapia continua, nutrizione enterale o parenterale protratta,trattamenti specialistici ad alto impegno (riferiti a persone in condizione di stato vegetativo o coma prolungato, persone con gravi insufficienze respiratorie, persone terminali etc.). R2. Trattamenti erogati in Unità d'offerta Residenziali a persone non autosufficienti con elevata necessità di tutela sanitaria: cure mediche e infermieristiche quotidiane, trattamenti di recupero funzionale, somministrazione di terapie e.v., nutrizione entrale, lesioni da decubito profonde, etc). R2D - Trattamenti erogati a persone con demenza senile nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a disturbi del comportamento e/o dell'affettività (Unità d'offerta Residenziali). R3.- Trattamenti erogati in Unità d'offerta Residenziali di lungoassistenza e di mantenimento, anche di tipo riabilitativo, erogate a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria (Unità d'offerta Residenziali di Mantenimento). SR1. - Trattamenti Semiresidenziali – trattamenti di riabilitazione e di mantenimento per anziani erogati in unità d'offerta o in centri diurni. SR2. - Trattamenti Semiresidenziali Demenze – trattamenti di cure estensive per persone con demenza senile che richiedono trattamenti di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale erogate in unità d'offerta o in centri diurni. .

TRACCIATO 1 -Ammissione e dimissione (Sezione 2 – Scheda FAR)		
Dimensioni di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
Ammission e	**Data di ammissione**	Individua la data di ingresso dell'assistito nella struttura. Il codice da utilizzare è composto da dieci caratteri, nel formato: AAAA-MM-GG.

TRACCIATO 1 -Ammissione e dimissione (Sezione 2 – Scheda FAR)		
Dimensioni di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Tipo struttura di provenienza	Specifica la tipologia di struttura di provenienza dell'assistito. Il codice da utilizzare è il seguente: 1 Abitazione 2 Struttura protetta socio-sanitaria 3 Struttura sociale 4 Struttura ospedaliera 5 Struttura di riabilitazione 9. Altro
	Iniziativa richiesta di inserimento	Specifica il soggetto da cui è partita l'iniziativa di richiesta di inserimento all'interno della struttura in cui è stata erogata la prestazione. Il codice da utilizzare è il seguente: 1 Propria 2 Familiare - affine 3 Soggetto civilmente obbligato 4 Assistente sociale 5 Medico di medicina generale 6 Medico Ospedaliero
	Valutazione richiesta inserimento	E' stata effettuata una valutazione della richiesta di inserimento. Il codice da utilizzare è il seguente: 1 Si 2 No 3 Altro
	Motivazione della richiesta	Indica la motivazione alla base della richiesta di inserimento all'interno della struttura in cui è stata erogata la prestazione. Il codice da utilizzare è il seguente: 1 Perdita autonomia (decorso degenerativo) 2 Stabilizzazione stato clinico (post acuzie) 3 Insufficienza del supporto familiare 4 Solitudine 5 Alloggio non idoneo 6 Altra motivazione sociale
	Tariffa applicata - quota SSR	Indica la componente della tariffa applicata alla prestazione a carico del Servizio Sanitario Regionale. Valori ammessi: un valore numerico compreso tra "0.01" e "999999.99"
	Tariffa applicata - quota utente	Indica la componente della tariffa applicata alla prestazione a carico dell'utente. Valori ammessi: un valore numerico compreso tra "0.01" e "999999.99"
Dimissione	**Data dimissione**	Individua la data di dimissione dell'assistito dalla struttura in cui è stata erogata la prestazione. Il codice da utilizzare è composto da dieci caratteri, nel formato: AAAA-MM-GG.

TRACCIATO 1 -Ammissione e dimissione (Sezione 2 – Scheda FAR)		
Dimensioni di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Tipologia di dimissione	Individua l'esito del programma di cura svolto presso la struttura. Il codice da utilizzare è il seguente: 1 - Dimissione a domicilio senza assistenza 2 - Dimissione a domicilio con assistenza 3 - Trasferimento a struttura ospedaliera per acuti 4 - Dimissione ad altra tipologia di residenza 5 – Decesso
	Tipo trasmissione	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Va utilizzato il codice "I" per la trasmissione di informazioni nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente scartate dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "V" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una soprascrittura dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "C" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una cancellazione dal sistema di acquisizione.

Tabella 2: alimentazione Banca dati - Tracciato 2

TRACCIATO 2 – Valutazione sanitaria dell'Assistito (Sezione 3 – Scheda FAR)		
Dimensioni di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
Valutazion e	**Identificativo Univoco**	Ai sensi delle disposizioni del regolamento del Ministero della Salute, approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 28 febbraio 2007 e delle disposizioni dello schema tipo di regolamento delle Regioni approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 13 aprile 2006, il campo deve essere valorizzato riportando il codice univoco derivante dal processo di codifica coerente con quanto indicato nello schema tipo di Regolamento regionale (applicabile sia a cittadini Italiani sia ad assistiti Stranieri).
	Codice Regione erogatrice	Indica la regione dove si trova il comune (o la zona subcomunale) presso il quale è situata la struttura erogatrice. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche.

TRACCIATO 2 – Valutazione sanitaria dell'Assistito (Sezione 3 – Scheda FAR)		
Dimensioni di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Codice ASL erogatrice	Indica l'azienda sanitaria dove si trova il comune (o la zona subcomunale) presso il quale è situata la struttura erogatrice.Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali, in particolare nel modello FLS11 "Dati di struttura e di organizzazione della Unità Sanitaria Locale".
	Codice Struttura erogatrice	Indica la struttura sanitaria presso la quale vengono erogate le prestazioni residenziali e semiresidenziali all'assistito. I codici da utilizzare è quello a 6 cifre indicato nei modelli ministeriali STS11.
	Data di ammissione	Individua la data di ingresso dell'assistito nella struttura. Il codice da utilizzare è composto da dieci caratteri, nel formato: AAAA-MM-GG.
	Tipo di valutazione	Indica la tipologia di valutazione sanitaria dell'assistito sulla base dei seguenti codici: 1 valutazione all'ammissione 2 ri-valutazione periodica 3 rivalutazione straordinaria
	Data valutazione	Indica la data della valutazione/rivalutazione sanitaria dell'assistito. Il codice da utilizzare è composto da dieci caratteri, nel formato: AAAA-MM-GG.
	Attività di vita quotidiana	Indica il codice del livello di fragilità relativo alla valutazione sanitaria dell'assistito per le attività di vita quotidiana secondo la codifica FAR, indicata nell'ambito del programma "Mattoni del SSN" 1 - Autonomo 2 - Parzialmente dipendente 3 - Totalmente dipendente
	Area della Mobilità	Indica il codice del livello di fragilità relativo alla mobilità dell'assistito per le attività di vita quotidiana secondo la codifica FAR indicata nell'ambito del programma "Mattoni del SSN". 1 - Si sposta da solo 2 - Si sposta assistito 3 - Non si sposta
	Area cognitiva	Indica il codice del livello di fragilità relativo all'area cognitiva dell'assistito per le attività di vita quotidiana secondo la codifica FAR indicata nell'ambito del programma "Mattoni del SSN": 1 - Lieve 2 - Moderato 3 – Grave

TRACCIATO 2 – Valutazione sanitaria dell'Assistito (Sezione 3 – Scheda FAR)		
Dimensioni di analisi	**Contenuti informativi**	**Descrizione**
	Area dei disturbi comportamen-tali	Indica la presenza o meno di disturbi comportamentali. I codici da utilizzare sono i seguenti: 1 - Assenti 2 – Presenti
	Area dei trattamenti specialistici	Indica i trattamento specialistici erogati all'assistito. I codici da utilizzare sono i seguenti: 1 - Alimentazione parenterale 2 - SNG/PEG 3 - Tracheostomia 4 - Respiratorie/Ventilazione Assistita 5 - Ossigenoterapia 6 - Dialisi 7 - Ulcere da decubito
	Area sociale	Indica l'eventuale presenza del supporto delle reti formali ed informali. I codici da utilizzare sono i seguenti: 1 - Presenza 2 - Parziale/temporanea 3 – Assenza
	Area finanziaria	Indica la capacità di copertura dell'assistenza 1 - Autonomo finanziatore 2 - A carico totale o parziale dei familiari 3 - A carico totale o parziale del comune
	Tipo trasmissione	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Va utilizzato il codice "I" per la trasmissione di informazioni nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente scartate dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "V" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una soprascrittura dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "C" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una cancellazione dal sistema di acquisizione.

3.2. Popolamento iniziale della Banca dati

Al fine di consentire l'alimentazione iniziale della Banca dati, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a trasmettere in coincidenza con l'avvio della rilevazione, le informazioni di dettaglio ricomprese nel suddetto TRACCIATO 1, allo scopo di:
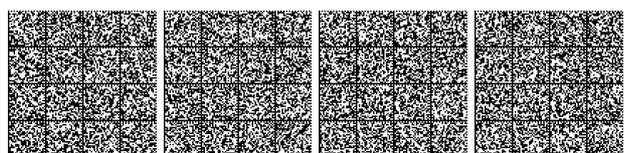
a) disporre da subito di un quadro rappresentativo, con particolare riferimento agli assistiti che risultano in carico alla data nelle strutture oggetto di rilevazione (ciò anche al fine di poter effettuare verifiche di coerenza all'atto della dimissione degli stessi assistiti);
b) permettere di registrare con le trasmissioni successive eventuali variazioni intervenute in termini di trattamenti e/o dimissioni relative ai medesimi assistiti, nonché ammissioni di nuovi assistiti;

4. Le trasmissioni

4.1. Formato elettronico delle trasmissioni

La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero della salute (www.nsis.ministerosalute.it).

Le Regioni e la Province Autonome inviano al livello nazionale del NSIS i dati raccolti e controllati. L'invio delle informazioni da parte della Regione/Provincia Autonoma viene effettuato secondo il tracciato unico nazionale, riportato nel documento di specifiche tecniche.

Si rimanda al suddetto documento di specifiche tecniche per indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML nonché, il relativo documento XSD di convalida a cui far riferimento per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi e per le modalità di segnalazione ai soggetti interessati riguardo le anomalie riscontrate sui dati trasmessi.

4.2. Regole di transcodifica

A supporto dell'invio dei dati, sono rese disponibili nel documento di specifiche tecniche, le logiche di transcodifica atte a ricondurre le informazioni, di cui all'articolo 3 comma 1, lettera f), rilevate con i diversi sistemi validati per la valutazione multidimensionale dei bisogni socio-sanitari, indicati al suddetto articolo comma 2, ai dati della sezione 3 – Valutazione della Persona della scheda FAR, con particolare riferimento alla valutazione dei livelli di fragilità per le *attività di vita quotidiana*, *la mobilità* e *l'area cognitiva*, secondo l'apposita codifica FAR.

Le Regioni che utilizzano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sistemi di valutazione diversi da quelli indicati al comma 2 dell'articolo 3, devono sottoporre alla valutazione del Ministero le regole di transcodifica a cui ricondurre i dati della sezione 3 della scheda FAR. In merito, entro il 1° gennaio 2010, il Ministero istituisce un Tavolo tecnico finalizzato alla validazione di tali sistemi.

5. Tempi di trasmissione

La Banca dati viene alimentata con le informazioni relative alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate ad anziani o per malati cronici stabilizzati a partire dal 1 luglio 2009. Le informazioni, indicate all'articolo 3 comma 1, devono essere raccolte al verificarsi, presso le strutture erogatrici, degli eventi idonei alla generazione e modifica delle informazioni richieste per singolo assistito. Come indicato all'articolo 3, comma 6, tali eventi sono identificabili con le principali fasi del
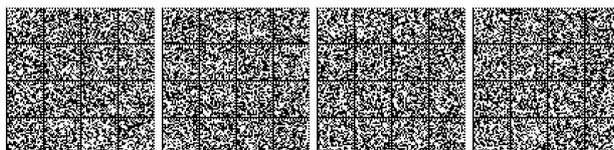
processo assistenziale. Viene riportato di seguito uno schema esemplificativo delle informazioni da trasmettere in corrispondenza degli eventi identificati:

Tabella 3: Matrice dei contenuti informativi associati agli eventi del percorso assistenziale

Evento oggetto di rilevazione	Contenuti informativi oggetto di trasmissione
Ammissione dell'assistito	*Tracciato 1*
Rivalutazione periodica	*Tracciato 2*
Rivalutazione straordinaria:	*Tracciato 2*
Dimissione o trasferimento	*Tracciato 1 e Tracciato 2*
Decesso	*Tracciato 1 e Tracciato 2*

Le suddette informazioni devono essere trasmesse verso la Banca dati, con cadenza trimestrale, entro i 45 giorni successivi al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi.

6. Adeguamento alle trasmissioni

Come indicato all'articolo 6 del presente decreto, in fase di prima attuazione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2010, l'alimentazione della banca dati sarà limitata alle informazioni ricomprese nel TRACCIATO 1.

Al fine di consentire il passaggio a regime del progetto, entro il 1° gennaio 2011, mediante anche l'avvio delle trasmissioni aggiuntive con le informazioni, ricomprese nel TRACCIATO 2, relative alla valutazione sanitaria dell'assistito, le Regioni e Province Autonome trasmettono, entro 240 dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano di adeguamento del sistema di valutazione sanitaria. Tale Piano di adeguamento deve contenere:

e) l'individuazione del sistema di valutazione come indicato dall'articolo 3 commi 3 e 4;
f) l'individuazione di un idoneo sistema di transcodifica dei dati atto ad alimentare la banca dati laddove il sistema di valutazione adottato non rientri tra i sistemi validati, di cui all'articolo 3 comma 2;
g) un termine entro il quale sottoporre alla validazione del Ministero il sistema di transcodifica identificato laddove il sistema di valutazione adottato non rientri tra i sistemi validati, di cui all'articolo 3 comma 2;
h) un termine entro il quale attivare l'invio dei dati relativamente alla valutazione sanitaria dell'assistito entro e non oltre il 1° gennaio 2011.

09A00060
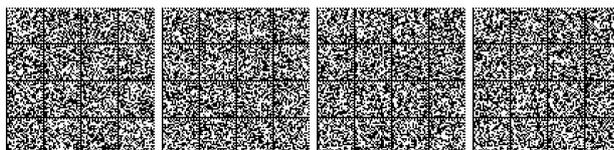
DECRETO 17 dicembre 2008.

Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che trasferisce le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008, concernente «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione»;

Visto il decreto legislativo n. 502, del 30 dicembre 1992, e successive modifiche e integrazioni, che, all'art. 3-*septies*, comma 2, definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;

Vista la legge n. 419 del 30 novembre 1998, art. 2, comma 1, lettera *n)*, che prevede l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, in attuazione dell'art. 2 della legge del 30 novembre 1998, n. 419, che, all'art. 4, prevede che:

per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti;

la Regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, che individua l'assistenza territoriale domiciliare tra le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio nazionale in quanto ricompresa nel livello di assistenza distrettuale;

Visto l'Accordo Quadro, del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di Regia»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);

Vista l'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, la quale dispone all'art. 3 che:

la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero della Salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli Essenziali di Assistenza;

il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004;

Considerato che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ha la finalità di supportare il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla Cabina di Regia, nella seduta dell'11 settembre 2002;

Vista l'Intesa Stato-regioni del 10 dicembre 2003, la quale dispone l'avvio del progetto «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale» con l'obiettivo di individuare le metodologie e i contenuti informativi necessari al pieno sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS);

Considerato il parere positivo espresso, in data 16 maggio 2007, dalla Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario sul documento «Assistenza primaria e prestazioni domiciliari – Relazione finale», risultato conclusivo delle attività condotte dal Mattone 13 «Assistenza primaria e prestazioni Domiciliari» nell'ambito del programma «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale»;

Considerato il parere positivo espresso, in data 18 ottobre 2006, dalla Commissione per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza in merito

al documento «Nuova caratterizzazione dell'assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio»;

Visto il decreto del 12 dicembre 2007, n. 277, «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» con il quale si individuano i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della Salute;

Tenuto conto, in particolare, che la scheda C-01 del suddetto Regolamento, prevede, per l'esercizio delle funzioni di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, la gestione dei dati relativi all'assistenza domiciliare programmata e integrata, privati degli elementi direttamente identificativi, in quanto già comunicati in forma codificata dalle Regioni e Province Autonome;

Visto lo schema di Regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome, redatto ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sul quale l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole in data 13 aprile 2006;

Tenuto conto, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome, prevede che:

i dati provenienti dalle aziende sanitarie siano privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della Regione o provincia autonoma;

ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie della Regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla Regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente la identificazione dell'interessato durante il trattamento dei dati;

Considerato che, tra gli obiettivi strategici del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) una delle componenti fondamentali è rappresentata dal «Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali», nell'ambito del quale è ricompreso il monitoraggio dell'assistenza domiciliare;

Constatata la necessità di avviare l'acquisizione del flusso informativo relativo all'assistenza domiciliare per finalità riconducibili al monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni, e valutazioni sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;

Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto si applica agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati in maniera programmata da operatori afferenti al SSN, nell'ambito dell'assistenza domiciliare.

2. Ai fini del presente decreto si intende per assistenza domiciliare il complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a persone presso il proprio domicilio.

Art. 2.

Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare

1. Nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), è istituito il sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (di seguito denominato Sistema). La realizzazione e la gestione di tale Sistema è affidata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento della qualità - Direzione Generale del Sistema Informativo dell'ex Ministero della salute (di seguito denominato Ministero).

2. Il suddetto Sistema è finalizzato alla raccolta delle informazioni relative all'assistenza domiciliare di cui all'art. 1, comma 2.

3. Le Regioni e le Province Autonome mettono a disposizione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), presso il Ministero, le informazioni secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico.

Art. 3.

Flussi in ingresso

1. Il flusso informativo, dettagliato nel disciplinare tecnico, fa riferimento alle seguenti informazioni:

a) caratteristiche anagrafiche dell'assistito;

b) valutazione ovvero rivalutazione socio - sanitaria dell'assistito e dei relativi bisogni assistenziali;

c) dati relativi alla fase di erogazione;

d) dati relativi alla sospensione della presa in carico;

e) dati relativi alla dimissione dell'assistito.
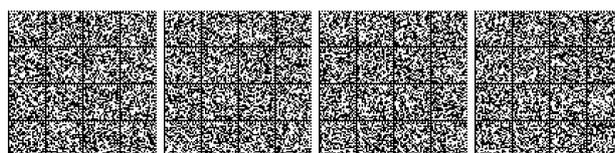
2. L'attività di valutazione sanitaria dell'assistito deve essere svolta, al più tardi, al momento della presa in carico e deve essere ripetuta ogni qual volta risultino significativamente modificate le necessità assistenziali dell'assistito e di norma ogni novanta giorni, anche ai fini della conferma della valutazione.

3. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere raccolte e trasmesse con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 5 al verificarsi degli eventi idonei alla generazione e modifica delle informazioni richieste per singolo assistito; tali eventi sono identificabili con le seguenti fasi del processo assistenziale:

a) Presa in carico;

b) Erogazione;

c) Sospensione;

d) Rivalutazione;

e) Conclusione

4. La trasmissione verso il Sistema delle informazioni di cui al comma 1 deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento all'assistenza domiciliare prestata a favore dei cittadini residenti e non residenti nel territorio stesso.

Art. 4.

Accesso ai dati

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento della qualità - Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema dell'ex Ministero della salute ha completo accesso al Sistema per le elaborazioni finalizzate al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza.

2. Sono, altresì, autorizzate all'accesso le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sia con riferimento ai dati del proprio territorio, sia con riferimento ai dati delle altre regioni e province autonome.

3. I dati memorizzati presso la Banca dati possono essere messi a disposizione dei soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento della qualità - Direzione Generale del Sistema Informativo dell'ex Ministero della salute per funzioni di specifica competenza.

4. I soggetti, di cui ai commi precedenti, possono fruire anche dei dati integrati con altre informazioni del patrimonio informativo del Ministero, attraverso l'accesso al Nuovo Sistema Informativo Sanitario che rende disponibili analisi comparative dei fenomeni in materia di assistenza sanitaria.

Art. 5.

Modalità e tempi di trasmissione

1. Il Sistema viene alimentato con le informazioni relative all'assistenza domiciliare erogata a partire dal 1° gennaio 2009.

2. Le informazioni devono essere rilevate al verificarsi degli eventi di cui all'art. 3, comma 3 e trasmesse al NSIS, con cadenza mensile entro il mese successivo al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi stessi.

3. Le trasmissioni al Sistema devono avvenire secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico, parte integrante del presente decreto, e nella documentazione di specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it).

4. Eventuali variazioni riguardanti le modalità di comunicazione e aggiornamento di cui ai commi precedenti, sarà pubblicata sul sito internet del Ministero (www.ministerosalute.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per le regioni e province autonome che non dispongano delle informazioni indicate all'art. 3, comma 1, è prevista la possibilità di avvalersi di un differimento dei termini per l'avvio delle trasmissioni previste dall'art. 5, comma 1.

2. Le regioni e province autonome che intendono avvalersi del differimento dei termini di cui al comma precedente, trasmettono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tramite apposita comunicazione al Ministero, il Piano di adeguamento dei propri sistemi informativi atto a consentire:

a) Dal 1° gennaio 2010, l'alimentazione del Sistema con cadenza mensile, trimestrale oppure semestrale, secondo l'effettiva disponibilità dei dati sul territorio. L'invio delle informazioni deve avvenire entro il mese successivo al periodo di rilevazione di riferimento (mese, trimestre, semestre) in cui si sono verificati gli eventi di cui all'art. 3, comma 3;

b) Dal 1° gennaio 2011, l'alimentazione del Sistema con cadenza mensile oppure trimestrale, secondo l'effettiva disponibilità dei dati sul territorio. L'invio delle informazioni deve avvenire entro il mese successivo al periodo di rilevazione di riferimento (mese, trimestre) in cui si sono verificati gli eventi di cui all'art. 3, comma 3;

c) Dal 1° gennaio 2012, l'alimentazione del Sistema con cadenza mensile. L'invio delle informazioni deve avvenire entro il mese successivo al mese di riferimento in cui si sono verificati gli eventi di cui all'art. 3, comma 3.

3. Il Piano di adeguamento, di cui al comma 2, deve contenere almeno l'indicazione circa i tempi e le modalità per l'adeguamento alla rilevazione mensile.

4. Il Piano di adeguamento di cui al comma 2 potrà riportare l'eventuale adesione, da parte delle regioni e delle province autonome, alla fase di sperimentazione finalizzata alla raccolta dei dati relativi alle prestazioni erogate.

5. Il Piano di adeguamento di cui ai commi precedenti sarà sottoposto ad approvazione della trasmesso a Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale. Questa ultima predisporrà verifiche periodiche per valutare l'attuazione dei piani di adeguamento approvati.

Art. 7.

Ritardi ed inadempienze

1. Fino al 31 dicembre 2011 le informazioni trasmesse, in coerenza con quanto previsto nei Piani di adeguamento, saranno sottoposte a verifica in ordine a completezza e qualità. A tal fine le Regioni e Province Autonome trasmetteranno, con cadenza semestrale, relazioni che verranno esaminate dalla Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

2. Dal 1° gennaio 2012 il conferimento dei dati nelle modalità e nei contenuti di cui al presente decreto è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005.

Art. 8.

Trattamento dei dati

1. La riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed, in particolare, dell'art. 34, comma 1, lettera *h)*, verrà garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-*bis*, del Codice dell'amministrazione digitale.

2. La trasmissione telematica dei dati, secondo le modalità basate su servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal SPC o su servizi di scambio di flussi telematici, sono descritte nell'allegato tecnico al presente decreto.

3. Ai fini della cooperazione applicativa le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero garantiscono la conformità delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

4. Con riferimento al precedente comma 3 le regioni o province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongono di servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal SPC, d'intesa con il Ministero, predispongono un piano di adeguamento dei propri sistemi. Nelle more dell'adeguamento dei sistemi regionali, il conferimento dei dati è reso possibile attraverso lo scambio di flussi telematici, secondo le modalità e procedure descritte nell'allegato tecnico al presente decreto.

5. Eventuali integrazioni o modifiche alle modalità di trattamento dei dati, riportate nell'allegato tecnico, saranno formalizzate, pubblicate e comunicate da parte del livello nazionale alle regioni e province autonome, attraverso un protocollo di comunicazione e rese disponibili sul sito internet del Ministero (www.ministerosalute.it). In ogni caso, l'approvazione delle modifiche e l'aggiornamento degli standard tecnologici saranno effettuati secondo le modalità previste dall'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 9.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2008

p. il Ministro, il Sottosegretario di Stato: FAZIO

ALLEGATO *1*

DISCIPLINARE TECNICO

1. Introduzione

Nel contesto di profonda evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha siglato il 22 febbraio 2001 l'Accordo Quadro per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS). Il disegno di un nuovo sistema informativo sanitario si propone quale strumento essenziale per il governo della sanità a livello nazionale, regionale e locale e per migliorare l'accesso alle strutture e la fruizione dei servizi da parte dei cittadini – utenti.
Il protocollo d'intesa del 23 marzo 2005 e successivamente il "Patto per la Salute" del 28 Settembre 2006 hanno ribadito l'utilizzo del NSIS per le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale, evidenziando il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario "fra gli adempimenti a cui sono tenute le Regioni".
Il Sistema di Integrazione delle Informazioni Sanitarie Individuali (SIISI), inserito nell'ambito del NSIS, è il sistema di supporto ai diversi livelli del Servizio Sanitario Nazionale (locale/regionale e nazionale) le cui principali funzioni sono :

- monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
- supporto alle attività gestionali dei Servizi, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
- supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale;
- supporto alla ricerca e al Miglioramento Continuo di Qualità;

Il presente allegato descrive le modalità di trasmissione dei dati, al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), relativi all'assistenza domiciliare. Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente disciplinare e in generale, le novità più rilevanti, sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero del Lavoro, della Salute delle Politiche Sociali (www.nsis.ministerosalute.it), secondo le modalità previste dall'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

Coerentemente con le indicazioni contenute nel modello concettuale del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, il flusso dell'assistenza deve intercettare l'informazione relativa al singolo evento sanitario per consentire diverse e articolate forme di aggregazione e di analisi dei dati, non essendo possibile prevedere a priori tutti i possibili criteri di aggregazione degli eventi stessi al fine del calcolo degli indicatori.

2. I soggetti

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si attengono alle presenti specifiche di trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare.
Le Regioni e le Province autonome individuano, inoltre, un soggetto responsabile della trasmissione dei dati al sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (di seguito Sistema).

3. Ambito della rilevazione

Il Sistema è alimentato con informazioni riguardanti l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria, restano pertanto esclusi dalla rilevazione tutti gli interventi caratterizzati esclusivamente da "sostegno sociale" alla persona.
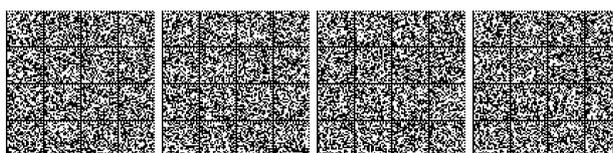
In particolare, sono oggetto di rilevazione tutti gli interventi sanitari ovvero socio-sanitari caratterizzati dai seguenti aspetti:

- la presa in carico dell'assistito;
- la valutazione multidimensionale dell'assistito
- la definizione di un piano/programma/progetto di assistenza individuale;
- la responsabilità clinica in capo a medico di Medicina Generale (MMG), Pediatra di libera Scelta (PLS) o al medico competente per la terapia del dolore, purché afferenti al distretto/ASL.

Se soddisfatti i criteri di cui sopra, devono essere inviate al Sistema anche le informazioni relative:

- Alle "cure palliative domiciliari", che sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici a favore di persone nella fase terminale della vita affette da malattie progressive.
- Ai casi di "dimissione protetta", tesi ad assicurare continuità assistenziale al paziente precedentemente ricoverato presso una struttura ospedaliera (solitamente, la struttura ospedaliera segnala e/o richiede al MMG o PLS l'attivazione di un programma di assistenza domiciliare.

Non devono essere inviate al Sistema le informazioni relative:

- Le "cure domiciliari prestazionali" che, non prevedono né la presa in carico dell'assistito né la sua valutazione multidimensionale.
- L'ospedalizzazione domiciliare, caratterizzata dall'erogazione di prestazioni al domicilio del paziente, da parte di un'equipe ospedaliera.

4. Le informazioni

I contenuti informativi, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, da trasmettere al NSIS per l'alimentazione del Sistema, sono distinti in 2 tracciati, di seguito indicati:

- TRACCIATO 1 – contiene le informazioni associate agli eventi presa in carico (dati anagrafici del paziente, ASL erogante, soggetto richiedente la presa in carico) e valutazione (autonomia e bisogni assistenziali);
- TRACCIATO 2 – contiene le informazioni associate agli eventi erogazione (dati riferiti agli accessi e, per le sole Regioni/Province Autonome che partecipano alla fase di sperimentazione, i dati di prestazione), sospensione, rivalutazione (autonomia e bisogni assistenziali) e conclusione.
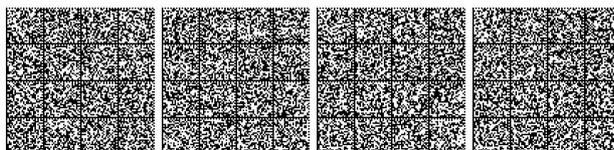
Tali informazioni devono essere trasmesse entro il mese successivo al periodo di riferimento (mese, trimestre, semestre) in cui l'evento si è verificato (cfr. art. 3 comma 3).

Eventi (art. 3 comma 3).	Data in cui l'evento s'intende "verificato" (art. 5 comma 2)	Informazioni da trasmettere (art. 3 comma 1)	Tracciati
Presa in carico	Data di presa in carico	Caratteristiche anagrafiche dell'assistito	Tracciato 1
		Valutazione dell'autonomia dell'assistito e dei relativi bisogni assistenziali	Tracciato 1
Erogazione	Data di accesso	Identificazione degli accessi	Tracciato 2
		Identificazione delle prestazioni erogate (*fase sperimentale*)	
Sospensione	Data sospensione	Dati relativi alla sospensione della presa in carico	Tracciato 2
Rivalutazione	Data di rivalutazione	Rivalutazione sanitaria dell'assistito e dei relativi bisogni assistenziali	Tracciato 2
Conclusione	Data di conclusione	Dati relativi alla dimissione dell'assistito	Tracciato 2

5. Alimentazione del Sistema

Viene riportato di seguito uno schema esemplificativo delle informazioni da trasmettere in corrispondenza degli eventi identificati:

Evento oggetto di rilevazione	Tracciato	Contenuti informativi oggetto di trasmissione	Note
Presa in carico	Tracciato 1	Caratteristiche anagrafiche dell'assistito	Al verificarsi dell'evento presa in carico (cfr. art. 3, comma 3, lett. a) del presente decreto), il Sistema è alimentato con le informazioni relative a: ▪ Responsabile della presa in carico ▪ Soggetto richiedente la presa in carico ▪ Caratteristiche anagrafiche dell'assistito
	Tracciato 1	Valutazione dell'autonomia dell'assistito e dei relativi bisogni assistenziali	Al verificarsi dell'evento presa in carico (cfr. art. 3, comma 3, lett. a) del presente decreto), il Sistema è alimentato con le informazioni relative a: ▪ Patologia concomitante/prevalente ▪ Valutazione autonomia dell'assistito ▪ Identificazione dei bisogni assistenziali
Erogazione	Tracciato 2	▪ Identificazione degli accessi ▪ Identificazione delle prestazioni (solo per le Regioni/P.A. che partecipano alla fase di sperimentazione)	Al verificarsi dell'evento erogazione (cfr. art. 3, comma 3, lett. b) del presente decreto), il Sistema è alimentato con le informazioni relative all'accesso: ▪ Data accesso ▪ Tipologia operatore ▪ Numero accessi Per le sole Regioni/P.A. che partecipano alla fase di sperimentazione, la rilevazione è integrata con il dettaglio della prestazione erogata (tipo prestazione e numero prestazione).
Sospensione	Sospensione	Dati relativi alla sospensione	Al verificarsi dell'evento sospensione (cfr. art. 3, comma 3, lett. c) del presente decreto), il Sistema è alimentato con le informazioni relative a: ▪ Data di inizio della sospensione ▪ Motivazione ▪ Data di conclusione della sospensione

Evento oggetto di rilevazione	Tracciato	Contenuti informativi oggetto di trasmissione	Note
Rivalutazione	Valutazione/ rivalutazione	Rivalutazione sanitaria dell'assistito e dei relativi bisogni assistenziali	Al verificarsi dell'evento rivalutazione (cfr. art. 3, comma 3, lett. d) del presente decreto), il Sistema è alimentato con le informazioni aggiornate relative a: ▪ Valutazione dell'assistito ▪ Bisogni assistenziali In funzione delle scadenze definite nel piano di presa in carico o in presenza di condizioni che la rendano necessaria (rientro del paziente da una fase di sospensione ovvero variazioni nel quadro clinico del paziente), l'assistito viene rivalutato, secondo le modalità individuate dalla Regione, al fine di aggiornare il quadro clinico e, laddove necessario, modificare coerentemente il piano assistenziale. Le Regioni/P.A., entro 90 giorni dall'ultima valutazione ovvero rivalutazione inviata al Sistema, devono (cfr. art 3, comma 2): ▪ confermare la valutazione precedentemente inviata ▪ inviare una nuova valutazione.
Conclusione	Conclusione	Dati relativi alla conclusione	Al verificarsi dell'evento conclusione (cfr. art. 3, comma 3, lett. e) del presente decreto), il Sistema è alimentato con le informazioni relative a: ▪ Data conclusione ▪ Motivazione

Le informazioni di dettaglio per ciascuno dei due tracciati sono indicate nelle tabelle seguenti.

Si rimanda al documento di specifiche tecniche per il dettaglio delle regole che disciplinano i tracciati record, indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi.

5.1 Tracciato 1

TRACCIATO 1		
Evento	**Contenuti Informativi**	**Descrizione**
Presa in carico	**Codice regione erogante**	Identifica la Regione in cui avviene l'erogazione del servizio. Individua la Regione a cui afferisce la struttura presso la quale il soggetto è stato preso in carico. I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.
	Codice ASL erogante	Identifica l'Azienda Sanitaria/Azienda Ospedaliera che eroga il servizio. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali (codici di cui al D.M. 05/12/2006 e successive modifiche).
	Data della presa in carico	Indica la data della presa in carico dell'assistito.
	Soggetto che richiede la presa in carico	Indica il soggetto richiedente la presa in carico. I valori ammessi sono i seguenti: 1. Servizi sociali 2. MMG/PLS 3. Ospedale 4. Ospedale per dimissione protetta 5. Struttura residenziale extraospedaliera 6. Utente/familiari 9 Altro
	Identificativo Univoco	Ai sensi delle disposizioni del regolamento del Ministero della Salute, approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 28 febbraio 2007 e delle disposizioni dello schema tipo di regolamento delle Regioni approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 13 aprile 2006, il campo deve essere valorizzato riportando il codice univoco derivante dal processo di codifica coerente con quanto indicato nello schema tipo di Regolamento regionale.
	Genere	Indica il sesso dell'assistito. I valori da utilizzare sono i seguenti: 1. Maschio 2. Femmina
	Anno di nascita	Indica l'anno di nascita dell'assistito. Il codice da utilizzare è composto da quattro caratteri, nel formato: AAAA
	Assistente non familiare convivente	Persona, non appartenente al nucleo familiare (es.: badante), che convive con l'assistito (24h): 1. presente 2. non presente
	Nucleo familiare convivente	Indica il numero dei componenti del nucleo familiare convivente, escluso l'assistito e l'eventuale assistente convivente (rientrano nel conteggio ad esempio: coniuge/partner convivente, figlio/a, fratello/sorella, nipote, genero/nuora, cognato/a).
	Regione di residenza dell'assistito	Individua la Regione di residenza dell'assistito. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche. Inserire 999 per i residenti all'estero.
	Stato estero di residenza	Indica lo Stato estero di residenza dell'assistito secondo la codifica ISO Alpha2. In caso di apolidi indicare il codice ZZ; in caso di cittadinanza sconosciuta indicare il codice XX.

TRACCIATO 1		
Evento	**Contenuti Informativi**	**Descrizione**
	Cittadinanza	Identifica la cittadinanza dell'assistito. I valori ammessi sono quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. In caso di apolidi indicare il codice ZZ; in caso di cittadinanza sconosciuta indicare il codice XX.
	Comune di residenza	Identifica il comune di residenza dell'assistito. Il codice da utilizzare è il codice secondo codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo comune. Nel caso in cui il paziente risieda all'estero va indicato il codice 999999.
	ASL di residenza	Indica l'azienda unità sanitaria locale in cui risiede l'assistito. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali, in particolare nel modello FLS.11 "Dati di struttura e di organizzazione della Unità Sanitaria Locale". Se residente all'estero, indicare 999.
	Stato civile	Indica lo stato civile dell'assistito al momento della rilevazione. I codici da utilizzare sono: 1. celibe/nubile 2. coniugato 3. separato 4. divorziato 5. vedovo 9 non dichiarato
Valutazione	**Data valutazione**	Identifica la data in cui avviene la valutazione iniziale dell'assistito.
	Patologia prevalente	Identifica il codice della patologia prevalente nel determinare l'attivazione dell'assistenza. I valori ammessi sono i seguenti: Codice ICD9[1] (prime 3 cifre) 000 = non rilevato
	Patologia concomitante	Individua il codice della/delle patologia/e concomitante/i, eventualmente presente/i, in grado di condizionare la presa in carico. I valori ammessi sono i seguenti: - Codice ICD9 (prime 3 cifre) - 000 = non rilevato
	Autonomia	Indica il livello di autonomia nelle attività della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestirsi, uso bagno). I valori ammessi sono i seguenti: 1. autonomo 2. parzialmente dipendente 3. totalmente dipendente
	Grado mobilità	Indica il livello di autonomia dell'assistito nell'area di mobilità. I valori ammessi sono: 1. Si sposta da solo (eventualmente con ausili) 2. Si sposta assistito 3. Non si sposta
	Disturbi cognitivi	Identifica l'entità dei disturbi cognitivi (memoria, orientamento, attenzione) eventualmente presenti. I valori ammessi sono i seguenti: 1. Assenti/lievi 2. Moderati 3. Gravi

[1] Riferimento sito internet: http://www.ministerosalute.it/programmazione/sdo/sezApprofondimenti.jsp?id=13&label=cod

TRACCIATO 1		
Evento	**Contenuti Informativi**	**Descrizione**
	Disturbi comportamentali	Individua l'entità dei disturbi comportamentali eventualmente presenti. I valori ammessi sono i seguenti: 1. Assenti/lievi 2. Moderati 3. Gravi
	Supporto sociale	Identifica la presenza di un supporto da parte di reti formali e informali (della famiglia e della rete informale). I valori ammessi sono: 1. Presenza 2. Presenza parziale e/o temporanea 3. Non presenza
	Assistenza per rischio infettivo	Valori ammessi: 1. Si 2. No
	Broncorespirazione / drenaggio posturale	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Ossigeno terapia	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Ventiloterapia	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Tracheotomia	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Alimentazione assistita	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Alimentazione enterale	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Alimentazione parentale	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Gestione della stomia	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Manovre per favorire eliminazione urinaria/intestinale	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Assistenza per alterazione del ritmo sonno/veglia	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Interventi di educazione terapeutica	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Cura per Ulcere cutanee di 1° e 2° grado	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Cura per Ulcere cutanee di 3° e 4° grado	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente

TRACCIATO 1		
Evento	**Contenuti Informativi**	**Descrizione**
	Prelievi venosi non occasionali	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	ECG	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Telemetria	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Procedura terapeutica sottocutanea/intramuscolare/infusionale	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Gestione catetere centrale	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Trasfusioni	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Controllo del dolore	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Bisogni assistenziali relativi allo stato di terminalità oncologica	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Bisogni assistenziali relativi allo stato di terminalità non oncologica	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Trattamento riabilitativo neurologico in presenza di disabilità	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Trattamento riabilitativo ortopedico in presenza di disabilità	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Trattamento riabilitativo di mantenimento in presenza di disabilità	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Supervisione continua di utenti con disabilità	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Assistenza nelle IADL per utenti con disabilità	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Assistenza nelle ADL per utenti con disabilità	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Supporto al care giver	Valore ammessi: 1. Bisogno presente 2. Bisogno assente

TRACCIATO 1		
Evento	**Contenuti Informativi**	**Descrizione**
Trasmissione	**Tipo trasmissione**	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Valori ammessi: I: Inserimento V: Variazione C: Cancellazione Va utilizzato il codice "I" per la trasmissione di informazioni nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente scartate dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "V" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una soprascrittura dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "C" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una cancellazione dal sistema di acquisizione.

5.2 Tracciato 2

TRACCIATO 2		
Evento	**Contenuti Informativi**	**Descrizione**
Erogazione	**Data di accesso**	Identifica la data in cui è effettuato l'accesso al domicilio dell'assistito. Nei casi in cui non fosse disponibile l'informazione relativa al campo "Numero accessi", la descrizione del campo "data accesso" è da intendersi come "riferita al giorno nel quale è stato effettuato almeno un accesso domiciliare da parte dell'operatore".
	Tipo operatore	Identifica l'operatore che ha effettuato l'accesso. I valori ammessi sono: 1. MMG 2. PLS 3. infermiere 4. medico specialista 5. medico esperto in cure palliative 6. medico di continuità assistenziale 7. psicologo 8. fisioterapista 9. logopedista 10. OSS 11. dietista 12. assistente sociale del SSN 13. terapista occupazionale 99 altro
	Numero accessi	Indica il numero di accessi del singolo operatore nel corso della stessa data.
	Tipo prestazione (solo per le Regioni/P.A che partecipano alla fase di sperimentazione)	1. Visita domiciliare (comprensiva di valutazione clinica/funzionale/ sociale e monitoraggio 2. Prelievo ematico 3. Esami strumentali 4. Trasferimento competenze/educazione del care giver/colloqui/nursering/ addestramento 5. Supporto psicologico équipes-paziente-famiglia 6. Terapie iniettive attraverso le diverse vie di somministrazione 7. Terapia infusionale SC e EV 8. Emotrasfusione 9. Paracentesi, Toracentesi e altre manovre invasive, gestione di cateteri spinali o sistemi di neuromodulazione del dolore 10. Gestione ventilazione meccanica - tracheostomia - sostituzione canula - broncoaspirazione - ossigenoterapia 11. Gestione nutrizione enterale (SNG PEG) 12. Gestione nutrizione parenterale - gestione cvc 13. Gestione cateterismo urinario comprese le derivazioni urinarie 14. Gestione alvo comprese le enterostomie 15. Igiene personale e mobilizzazione 16. Medicazioni semplici (lesioni cutanee da pressione, vascolari, neoplastiche, post chirurgiche, post attiniche, cavo orale ecc.) 17. Medicazioni complesse (lesioni cutanee da pressione, vascolari, neoplastiche, post chirurgiche, post attiniche, ecc.) 18. Fasciature semplici, bendaggi, bendaggi adesivo elastici 19. Trattamento di rieducazione motoria - respiratoria 20. Trattamento di rieducazione del linguaggio 21. Trattamento di rieducazione dei disturbi neuropsicologici

TRACCIATO 2		
Evento	**Contenuti Informativi**	**Descrizione**
	Numero prestazioni (solo per le Regioni/P.A che partecipano alla fase di sperimentazione)	Numero prestazioni erogate
Sospensione	**Data inizio sospensione**	Indica la data in cui inizia la sospensione dell'erogazione del servizio all'assistito.
	Motivazione sospensione	Indica la motivazione della sospensione dell'erogazione del servizio all'assistito. I valori ammessi sono: 1. ricovero temporaneo in ospedale 2. allontanamento temporaneo 3. ricovero temporaneo in struttura residenziale 9 altro
	Data fine sospensione	Indica la data in cui termina la sospensione dell'erogazione del servizio all'assistito.
Rivalutazione	**Data rivalutazione**	Identifica la data in cui avviene la rivalutazione iniziale dell'assistito.
	Motivo della rivalutazione	Valori ammessi: 1. Scadenza del periodo previsto 2. Variazione nelle condizioni del paziente
	Conferma valutazione/rivalutazione precedente	Valori ammessi 1. Si (in questo caso i campi successivi relativi all'evento "rivalutazione" non devono essere inviati) 2. No
	Patologia prevalente	Identifica il codice della patologia prevalente nel determinare l'attivazione dell'assistenza. I valori ammessi sono i seguenti: - Codice ICD9[2] (prime 3 cifre) - 000 = non rilevato
	Patologia concomitante	Individua il codice della/delle patologia/e concomitante/i, eventualmente presente/i, in grado di condizionare la presa in carico. I valori ammessi sono i seguenti: - Codice ICD9 (prime 3 cifre) - 000 = non rilevato
	Autonomia	Indica il livello di autonomia nelle attività della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestirsi, uso bagno). I valori ammessi sono i seguenti: 1. autonomo 2. parzialmente dipendente 3. totalmente dipendente
	Grado mobilità	Indica il livello di autonomia dell'assistito nell'area di mobilità. I valori ammessi sono: 1. Si sposta da solo (eventualmente con ausili) 2. Si sposta assistito 3. Non si sposta
	Disturbi cognitivi	Identifica l'entità dei disturbi cognitivi (memoria, orientamento, attenzione) eventualmente presenti. I valori ammessi sono i seguenti: 1. Assenti/lievi 2. Moderati 3. Gravi

[2] Riferimento sito internet del ministero della Salute:
http://www.ministerosalute.it/programmazione/sdo/sezApprofondimenti.jsp?id=13&label=cod

TRACCIATO 2		
Evento	**Contenuti Informativi**	**Descrizione**
	Disturbi comportamentali	Individua l'entità dei disturbi comportamentali eventualmente presenti. I valori ammessi sono i seguenti: 1. Assenti/lievi 2. Moderati 3. Gravi
	Supporto sociale	Identifica la presenza di un supporto da parte di reti formali e informali (della famiglia e della rete informale). I valori ammessi sono: 1. Presenza 2. Presenza parziale e/o temporanea 3. Non presenza
	Assistenza per rischio infettivo	Valori ammessi: 1. Si 2. No
	Broncorespirazione / drenaggio posturale	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Ossigeno terapia	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Ventiloterapia	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Tracheotomia	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Alimentazione assistita	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Alimentazione enterale	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Alimentazione parentale	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Gestione della stomia	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Manovre per favorire eliminazione urinaria/intestinale	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Assistenza per alterazione del ritmo sonno/veglia	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Interventi di educazione terapeutica	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Cura per Ulcere cutanee di 1° e 2° grado	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Cura per Ulcere cutanee di 3° e 4° grado	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente

TRACCIATO 2		
Evento	**Contenuti Informativi**	**Descrizione**
	Prelievi venosi non occasionali	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	ECG	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Telemetria	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Procedura terapeutica sottocutanea/intramuscolare/infusionale	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Gestione catetere centrale	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Trasfusioni	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Controllo del dolore	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Bisogni assistenziali relativi allo stato di terminalità oncologica	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Bisogni assistenziali relativi allo stato di terminalità non oncologica	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Trattamento riabilitativo neurologico in presenza di disabilità	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Trattamento riabilitativo ortopedico in presenza di disabilità	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Trattamento riabilitativo di mantenimento in presenza di disabilità	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Supervisione continua di utenti con disabilità	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Assistenza nelle IADL per utenti con disabilità	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Assistenza nelle ADL per utenti con disabilità	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente
	Supporto al care giver	Valore ammessi: 1 Bisogno presente 2. Bisogno assente

TRACCIATO 2		
Evento	**Contenuti Informativi**	**Descrizione**
Conclusione	**Data conclusione dall'AD**	Indica la data in cui viene conclusa l'assistenza domiciliare all'assistito.
	Motivo conclusione dall'AD	Indica la motivazione per cui viene conclusa l'assistenza domiciliare all'assistito. I valori ammessi sono: 1. Completamento del programma assistenziale 2. Ricoveri in ospedale 3. Decesso a domicilio 4. Decesso in ospedale 5. Trasferimento in struttura residenziale 6. Trasferimento in Hospice 7. Decesso in Hospice 8. Trasferimento in altra tipologia di cure domiciliari 9. Cambio residenza 10. Cambio medico 11. Volontà dell'utente 12. Chiusura amministrativa (in assenza di sospensione, qualora non vi siano prestazioni per 6 mesi) 99 Altro
Trasmissione	**Tipo trasmissione**	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Valori ammessi: I: Inserimento V: Variazione C: Cancellazione Va utilizzato il codice "I" per la trasmissione di informazioni nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente scartate dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "V" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una soprascrittura dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "C" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una cancellazione dal sistema di acquisizione.

6. Formato elettronico delle trasmissioni

La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it).

Le Regioni e la Province autonome inviano al livello nazionale del NSIS i dati raccolti e controllati. L'invio delle informazioni da parte della Regione/Provincia Autonoma viene effettuato secondo il tracciato unico nazionale, riportato nel documento di specifiche tecniche.

Si rimanda al suddetto documento di specifiche tecniche per indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML nonché, il relativo documento XSD di convalida a cui far riferimento per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi e alle modalità di segnalazione ai soggetti interessati riguardo le anomalie riscontrate sui dati trasmessi;

7. Tempi di trasmissione

Il Sistema è alimentato con le informazioni relative all'assistenza domiciliare a partire dal 1 gennaio 2009. Le informazioni, indicate all'articolo 3 comma 1, devono essere raccolte al verificarsi, degli eventi idonei alla generazione e modifica delle informazioni richieste per singolo assistito. Come indicato all'articolo 3, comma 3, tali eventi sono identificabili con le principali fasi del processo assistenziale.

09A00061

DECRETO 23 dicembre 2008.

Rettifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di due prodotti fitosanitari, denominati Tilt 250 Ec.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale del 13 maggio 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 128 del 3 giugno 2008, pag. 39) col quale è stato registrato con n. 14251/IP il prodotto fitosanitario denominato TILT 250 EC, a nome dell'impresa Genetti GmbH, con sede legale in via Panini 4/A - Merano (Bolzano);

Visto il decreto dirigenziale del 13 maggio 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 128 del 3 giugno 2008, pag. 41) col quale è stato registrato con n. 14252/IP il prodotto fitosanitario denominato TILT 250 EC, a nome dell'impresa Terranalisi Srl, con sede legale in via Donizetti 2/A - Cento (Ferrara);

Accertato che le etichette pubblicate in allegato ai due rispettivi decreti dirigenziali del 13 maggio 2008 sono difformi nella parte riguardante il simbolo di pericolo.

Ritenuto di dover sostituire le etichette allegate ai due rispettivi decreti dirigenziali del 13 maggio 2008.

Decreta:

È rettificata l'etichetta pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 2008, pag. 40, relativamente al prodotto TILT 250 EC registrato col n. 14251/IP, a nome dell'impresa Genetti GmbH, con sede legale in via Panini 4/A - Merano (Bolzano).

È rettificata l'etichetta pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 128 del 3 giugno 2008, pag. 42, relativamente al prodotto TILT 250 EC registrato col n. 14252/IP, a nome dell'impresa Terranalisi S.r.l., con sede legale in via Donizetti 2/A - Cento (Ferrara).

Le etichette corrette vengono pubblicate come allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà notificato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

TILT® 250 EC

Emulsione concentrata.
Fungicida a base di propiconazolo a largo spettro di azione per la difesa di malattie dei cereali, del pesco, dell'albicocco, del susino, del ciliegio, del carciofo, della barbabietola da zucchero, del riso, della rosa e dei tappeti erbosi.

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
Propiconazolo puro g 25,5 (=250 g/l)
(rapporto isometrico cis/trans 1,42)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: miscela di composti aromatici

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio: Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso d'ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1 – 5, Maintal

Registrazione n. 3315-00

Fabbricato da:
Syngenta Agro GmbH

Importato dalla Germania da:
Genetti GmbH, Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)

Officina di confezionamento (rietichettatura)
Menora GmbH – Metahofgasse, 30 – 8020 Graz (Austria)

Officina di sola rietichettatura
Chemia SpA – S. Agostino (FE)

Registrazione del Ministero / I.P.

Contenuto Netto: Litri 0,250 – 1 – 5 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi. cute, mucose del tratto respiratorio. fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza é prontamente assorbila e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in72 ore.
Terapia sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

TILT 250 EC é caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso centripeto
TILT 250 EC viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi é poco esposto ai dilavamenti.
T|LT 250 EC possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti mecanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali.
TILT 250 EC é dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.

Modalità e dosi d'impiego

CEREALI (frumento, orzo, segale e avena)
TILT 250 EC é particolarmente efficace contro le seguenti malattie: oidio (= Erysiphe spp), ruggini (= Puccinia spp), Septoria spp . rincosporiosi (Rhynchosporium spp), Helminthosporium (=Drechslera) teres e sativum. È' inoltre dotato di buona attività contro Cercosporella, Fusarium spp.
Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime pustole.
Per la protezione completa della coltura si rivelano per lo più opportune due applicazioni alla levata e in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili.
Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmintosporiosi, può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.
Dosi: 0,5 l/ha in 300-500 litri di acqua. In caso di forti infezioni di oidio in atto la dose può essere opportunamente elevata fino a 0,6 l/ha.
Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego su cereali, avendo l'avvertenza di versare il T|LT 250 EC nella botte riempita a meta e già contenente tali prodotti mantenuti in agitazione e completando successivamente il riempimento
RISO: contro l'elmintosporiosi, causata da Drechslera (Helmintosporium) teres, in modo particolare per le colture da seme; 0,4-0,6 l/ha, trattamento alla comparsa dei primi sintomi e ripetendo il trattamento dopo circa un mese in caso di necessità.
I trattamenti vanno sospesi dal momento della completa emissione della pannocchia
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Contro la Cercospora, si consigliano da due a quattro trattamenti alla dose di 0,8-1 l/ha a seconda delle condizioni ambientali e metereologiche. Eseguire comunque il primo trattamento alla comparsa dei primi sintomi della malattia, distanziando i trattamenti successivi ogni 14-16 giorni. Agendo in tal modo risulta completamente controllato anche l'oidio (=Erysiphe betae).
CARCIOFO
ContrO oidio: 0,2 l/ha di prodotto
Iniziare i trattamenti alla comparsa delle primissime infezioni e ripeterli ogni 12-14 giorni
ROSA contro Oidio
10-15 ml/hl ogni 12-14 giorni. Le colture protette, in seguito a trattamenti ripetuti con TILT 250 EC possono subire fenomeni di rallentamento di crescita
DRUPACEE
Pesco: contro Oidio
I trattamenti sono da iniziare alla fase della scamiciatura della coltura alla dose di 15-20 ml/hl.
Le irrorazioni vengono ripetute ogni 10-12 giorni in relazione alla sensibilità varietale, alla posizione del pescheto ed all'andamento meteorologico.
Contro Bolla
Per i trattamential "bruno" cioè alla caduta delle foglie in autunno e a fine gennaio-febbraio si impiegano 30-40 ml/hl di TILT 250 EC.
Ai bottoni rosa della coltura e per i trattamenti successivi il dosaggio consigliato é di 20-25 ml/hl
Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino
Contro Monllia: per la protezione di giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre- e post-fioritura secondo l'andamento stagionale.
Contro il marciume dei frutti trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza.
Dosi in entrambi i casi: 25 ml/hl
TAPPETI ERBOSI
TILT 250 EC é molto efficace contro il complesso delle malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da Sclerotinia homoecarpa (=Dollar spot), Helminthosporium spp , oidio, ruggini.
La dose d'impiego e l'intervallo dei trattamenti variano ampiamente in dipendenza delle malattie, delle condizioni ambientali e del tipo di pratiche di mantenimento adottate. Orientativamente si consiglia di utilizzare da 16 a 40 ml di prodotto per 100 m^2, pari a 1,6-4 l/ha bagnando abbondantemente la vegetazione, con trattamenti cadenzati ogni 10-21 giorni.

Compatibilità: Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare eventuale sensibilità.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di: drupacee, carciofo; 28 giorni prima della raccolta di dei cereali; 21 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero; 42 giorni prima della raccolta del riso.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

TILT® 250 EC

Emulsione concentrata.

Fungicida a base di propiconazolo a largo spettro di azione per la difesa di malattie dei cereali, del pesco, dell'albicocco, del susino, del ciliegio, del carciofo, della barbabietola da zucchero, del riso, della rosa e dei tappeti erbosi.

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
Propiconazolo puro g 25,5 (=250 g/l)
(rapporto isometrico cis/trans 1,42)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: miscela di composti aromatici

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio: Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso d'ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1 – 5, Maintal

Registrazione n. 3315-00

Fabbricato da:
Syngenta Agro GmbH

Importato dalla Germania da:
Terranalisi Srl – via Nino Bixio, 6 – Cento (FE)

Officina di sola rietichettatura
Terranalisi Srl – Cento (FE)

Registrazione del Ministero / I.P.

Contenuto Netto: Litri 1 **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi. cute, mucose del tratto respiratorio. fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza é prontamente assorbila e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in72 ore.
Terapia sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

TILT 250 EC é caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso centripeto
TILT 250 EC viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi é poco esposto ai dilavamenti.
T|LT 250 EC possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti mecanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali.
TILT 250 EC é dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.

Modalità e dosi d'impiego

CEREALI (frumento, orzo, segale e avena)
TILT 250 EC é particolarmente efficace contro le seguenti malattie: oidio (= Erysiphe spp), ruggini (= Puccinia spp), Septoria spp . rincosporiosi (Rhynchosporium spp), Helminthosporium (=Drechslera) teres e sativum. È' inoltre dotato di buona attività contro Cercosporella, Fusarium spp.
Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime pustole.
Per la protezione completa della coltura si rivelano per lo più opportune due applicazioni alla levata e in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili.
Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmintosporiosi, può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.
Dosi: 0,5 l/ha in 300-500 litri di acqua. In caso di forti infezioni di oidio in atto la dose può essere opportunamente elevata fino a 0,6 l/ha.
Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego su cereali, avendo l'avvertenza di versare il T|LT 250 EC nella botte riempita a meta e già contenente tali prodotti mantenuti in agitazione e completando successivamente il riempimento
RISO: contro l'elmintosporiosi, causata da Drechslera (Helmintosporium) teres, in modo particolare per le colture da seme; 0,4-0,6 l/ha, trattamento alla comparsa dei primi sintomi e ripetendo il trattamento dopo circa un mese in caso di necessità.
I trattamenti vanno sospesi dal momento della completa emissione della pannocchia

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Contro la Cercospora, si consigliano da due a quattro trattamenti alla dose di 0,8-1 l/ha a seconda delle condizioni ambientali e metereologiche. Eseguire comunque il primo trattamento alla comparsa dei primi sintomi della malattia, distanziando i trattamenti successivi ogni 14-16 giorni. Agendo in tal modo risulta completamente controllato anche l'oidio (=Erysiphe betae).

CARCIOFO
ContrO oidio: 0,2 l/ha di prodotto
Iniziare i trattamenti alla comparsa delle primissime infezioni e ripeterli ogni 12-14 giorni

ROSA contro Oidio
10-15 ml/hl ogni 12-14 giorni. Le colture protette, in seguito a trattamenti ripetuti con TILT 250 EC possono subire fenomeni di rallentamento di crescita

DRUPACEE
Pesco: **contro Oidio**
I trattamenti sono da iniziare alla fase della scamiciatura della coltura alla dose di 15-20 ml/hl.
Le irrorazioni vengono ripetute ogni 10-12 giorni in relazione alla sensibilità varietale, alla posizione del pescheto ed all'andamento meteorologico.

Contro Bolla
Per i trattamential "bruno" cioè alla caduta delle foglie in autunno e a fine gennaio-febbraio si impiegano 30-40 ml/hl di TILT 250 EC.
Ai bottoni rosa della coltura e per i trattamenti successivi il dosaggio consigliato é di 20-25 ml/hl

Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino
Contro Monilia: per la protezione di giovani germogli, fiori e frutticini dagli attacchi precoci di Monilia eseguire 1-2 applicazioni in pre- e post-fioritura secondo l'andamento stagionale.
Contro il marciume dei frutti trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza.
Dosi in entrambi i casi: 25 ml/hl

TAPPETI ERBOSI
TILT 250 EC é molto efficace contro il complesso delle malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da Sclerotinia homoecarpa (=Dollar spot), Helminthosporium spp , oidio, ruggini.
La dose d'impiego e l'intervallo dei trattamenti variano ampiamente in dipendenza delle malattie, delle condizioni ambientali e del tipo di pratiche di mantenimento adottate. Orientativamente si consiglia di utilizzare da 16 a 40 ml di prodotto per 100 m^2, pari a 1,6-4 l/ha bagnando abbondantemente la vegetazione, con trattamenti cadenzati ogni 10-21 giorni.

Compatibilità: Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare eventuale sensibilità.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di: drupacee, carciofo; 28 giorni prima della raccolta di dei cereali; 21 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero; 42 giorni prima della raccolta del riso.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

09A00079

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 dicembre 2008.

Riconoscimento, al prof. Antonio Di Marino, delle qualifiche professionali estere, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il D.M. del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Antonio Di Marino;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista la «Credencial» 22 giugno 2000 con la quale il Ministerio De Educación Cultura y Deporte, in Spagna, concede l'omologazione della laurea italiana, sottoindicata, al titolo di «Licenciado en Química»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto la formazione primaria, secondaria ed accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «Chimica» conseguita il 15 dicembre 1999 presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagogica», rilasciato il 5 luglio 2002 dall'Università Complutense di Madrid, posseduto dal prof. Antonio Di Marino, cittadino italiano nato a Napoli il 24 maggio 1973, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, nella classe di concorso:

13/A - Chimica e tecnologie chimiche.

2 Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

09A00046

DECRETO 12 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sonja Kammerlander, delle qualifiche professionali estere, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il D.M. del 27 febbraio 2008;

il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Sonja Kammerlander;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il decreto di riconoscimento 18 novembre 2004, n. 428, con il quale La Libera Università di Bolzano ha dichiarato il titolo di laurea «Magistra der Philosophie (Erste Studienrichtung Lehramt Deutsche Philologie, Studienzweig Lehramt Deutsche Philogie; zweite Studienrichtung Lehramt Italienisch, Studienzweig Lehramt Italienisch), conseguito in Austria, equipollente alla laurea italiana in «Lingue e Letterature straniere - Lingue Tedesco e Italiano»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto 12 anni di studio: (formazione primaria e secondaria) in istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento tedesca, dove l'italiano è studiato come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie (Erste Studíenrichtung Lehramt Deutsche Philologie, Studienzweig Lehramt Deutsche Philogie; zweite Studienrichtung Lehramt Italienisch, Studienzweig Lehramt Italienisch)» rilasciato il 26 aprile 2004 dalla Leopold Franzens – Universitat di Innsbruck (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento:

a) «Abschlussbestatigung» attestato finale di formazione pedagogica, contestuale al percorso di laurea - rilasciato dallo Institut fior Lehrer /Innen - Bildung und Schulforschung dell'Universitat di Innsbruck il 1º marzo 2001;

b) Bestätigung Unterrichtspraktikums gemaß § 27° Unterrichtspraktikumsgesetz» - (compimento del tirocinio di insegnamento) rilasciato il 20 agosto 2007 dal Landes Schulrat Für Tirol posseduto dalla prof.ssa Sonja Kammerlander, cittadina italiana nata a Bolzano il 3 dicembre 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore, nelle classi di concorso:

93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto per quanto dispone l'art. 16, comma 6 del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

09A00047

DECRETO 12 dicembre 2008.

Riconoscimento, al prof. Roman Perkmann, delle qualifiche professionali estere, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il D.M. del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Roman Perkmann;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il decreto di riconoscimento 17 novembre 2006, n. 454, con il quale La Libera Università di Bolzano ha dichiarato il titolo di laurea «Magistra der Naturwissenschaften», «erste Studienrichtung Unterrichtsfach Geographie und Wirtschaftskunde; zweite Studienrichtung Unterrichtsfach Geschichte - social kunde - Politiche Bildung» conseguito in Austria, equipollente alla laurea italiana in «Geografia»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento tedesca, dove l'italiano è studiato come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legisaltivo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magister der Naturwissenschaften», «erste Studienrichtung Unterrichtsfach Geographie und Wirtschaftskunde; zweite Studienrichtung Unterrichtsfach Geschichte – social kunde – Politiche Bildung» (Primo settore disciplinare: Geografia ed economia; Secondo settore disciplinare: Storia, Sociologia ed educazione civica), rilasciato il 10 luglio 2006 dall'Università Leopold - Franzens» di Innsbruck (Austria).

Titolo di abilitazione all'insegnamento:

a) "Abschlussbestätigung" attestato di compimento della formazione pedagogica–contestuale al percorso di laurea, rilasciato il 12 maggio 2005 dall'Institut kir Lehrerinnenbildung und Schulforschung della Universitàt di Innsbuck (Austria);

b) "Bestätigung gemäß § 27a Unterrichtspraktikumsgesetz"- compimento del tirocinio di insegnamento - rilasciato il 3 settembre 2007 dal Landes Schulrat Für Tirol, posseduto dal prof. Roman Perkmann, cittadino italiano nato a Silandro il 23 settembre 1981, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

39/A - Geografia

93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

09A00048

DECRETO 16 dicembre 2008.

Riconoscimento, al prof. Robert MUR, delle qualifiche professionali estere, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il D.M. del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconosci-

mento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Robert MUR;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il decreto di riconoscimento 11 febbraio 2003, n. 9, con il quale La Libera Università di Bolzano ha dichiarato il titolo di laurea "Magister der Philosophie - Erste Studienrichtung Deutsche Philologie" (Lehramt an höeren Schulen), Studienzweig Deutsche Philologie (Lehramt an höeren Schulen); zweite Studienrichtung Französisch (Lehramt an höeren Schulen), Studienzweig Französisch, (Lehramt an höeren Schulen)" conseguito in Austria, equipollente alla laurea italiana in "Lingue e Letterature straniere - Lingue Tedesco e Francese";

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento tedesca, dove l'italiano è studiato come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: "Magister der Philosophie - Erste Studienrichtung Deutsche Philologie" (Lehramt an höeren Schulen), Studienzweig Deutsche Philologie (Lehramt an höeren Schulen); zweite Studienrichtung Französisch (Lehramt an höeren Schulen), Studienzweig Französisch, (Lehramt an höeren Schulen)" rilasciato il 20 giugno 2002 dalla Universität di Wien.(Austria)

titolo di abilitazione all'insegnamento:

a) "Abschlussbescheinigung" attestato di compimento della formazione pedagogica generale e del tirocinio d'insegnamento in laurea magistrale - contestuale al percorso di laurea, rilasciato il 28 maggio 2001 dalla Universität Wien (Austria);

b) "Bestätigung gemäß § 27° Unterrichtspraktikumsgesetz" - compimento del tirocinio di insegnamento - rilasciato il 10 settembre 2007 dal Landes Schulrat Für Tirol, posseduto dal prof. Robert MUR, cittadino italiano nato a Bolzano il 9 febbraio 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, nella classe di concorso:

98/A Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua dí insegnamento tedesca delle località ladine;

Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

09A00049

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 dicembre 2008.

Rettifica del decreto 25 marzo 2008, recante: «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie, iscritte al relativo registro nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna
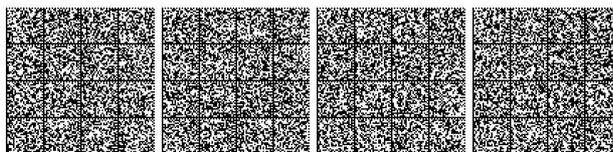
specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2008, n. 1300, contenente «Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà agrarie iscritte al Registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2008, in particolare l'art. 2, con il quale , tra le altre, è stata cancellata dal Registro nazionale delle varietà di specie agrarie, la varietà di erba medica denominata «Padana» per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Accertato che per la varietà sopra menzionata, la domanda di rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie era stata regolarmente presentata nei termini previsti dall'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Considerato che nello stesso decreto 25 marzo 2008, n. 1300, la sopra citata varietà era stata elencata all'art. 2 «varietà cancellate dai registri per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione», anziché all'art. 1 «varietà la cui iscrizione è rinnovata fino al 31 dicembre 2017»;

Considerato che, nel frattempo, il responsabile della conservazione in purezza della varietà aveva chiesto la variazione della denominazione da «Padana» alla denominazione, sotto forma di codice, «GS19P73»;

Considerato che il controllo della denominazione, proposta dal responsabile della varietà, ha dato esito positivo;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale 25 marzo 2008 nella parte sopra citata;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 25 marzo 2008, n. 1300, contenente «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie agrarie, iscritte al relativo Registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2008, è modificato come segue: la varietà di erba medica denominata «Padana», viene depennata dall'elenco dell'art. 2 «varietà cancellate dai registri per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione» e inserita, con la nuova denominazione «GS19P73»; nell'elenco dell'art. 1 «varietà la cui iscrizione è rinnovata fino al 31 dicembre 2017».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A10132

DECRETO 18 dicembre 2008.

Modifica del decreto 3 febbraio 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Albicocca Vesuviana».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 3 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 35 del 12 febbraio 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Albicocca Vesuviana» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 12 dicembre 2008, numero di protocollo 10695, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Albicocca Vesuviana» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 12 dicembre 2008, numero di protocollo 10695;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 3 febbraio 2004 alla denominazione «Albicocca Vesuviana» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 12 dicembre 2008, numero di protocollo 10695 e consultabile
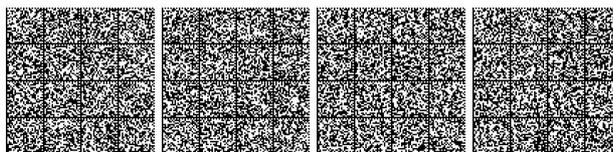
nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Capo Dipartimento: NEZZO

08A10108

DECRETO 22 dicembre 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2066/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Grandinate dal 30 luglio 2008 al 6 agosto 2008 nella provincia di Cuneo.

Piogge alluvionali dal 30 luglio 2008 al 6 agosto 2008 nella provincia di Cuneo.

Grandinate dal 6 agosto 2008 al 15 agosto 2008 nella provincia di Asti.

Piogge alluvionali dal 6 agosto 2008 al 15 agosto 2008 nella provincia di Asti.

Grandinate dal 14 agosto 2008 al 15 agosto 2008 nella provincia di Novara.

Tromba d'aria del 15 agosto 2008 nella provincia di Alessandria.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle Strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Alessandria: tromba d'aria del 15 agosto 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Frassinello Monferrato, Olivola, Ottiglio, Pomaro Monferrato, Rosignano Monferrato, Terruggia, Vignale Monferrato.

Asti:

grandinate dal 6 agosto 2008 al 15 agosto 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri;

piogge alluvionali dal 6 agosto 2008 al 15 agosto 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Antignano, Camerano Casasco, Castelnuovo Belbo, San Damiano d'Asti.

Cuneo:

grandinate dal 30 luglio 2008 al 6 agosto 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Caraglio, Cardè, Casalgrasso, Cuneo, Govone, Margarita;
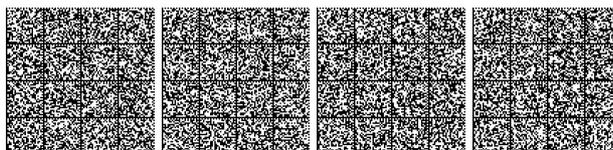
piogge alluvionali dal 30 luglio 2008 al 6 agosto 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del comune di Govone.

Novara: grandinate dal 14 agosto 2008 al 15 agosto 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Bellinzago Novarese, Castellazzo Novarese, Oleggio, San Nazzaro Sesia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il Ministro: ZAIA

08A10109

DECRETO 22 dicembre 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia, città di Sondrio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2066/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge persistenti dal 10 maggio 2008 al 14 settembre 2008 nella provincia di Sondrio.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Sondrio: piogge persistenti dal 10 maggio 2008 al 14 settembre 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte, Caiolo, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Colorina, Cosio Valtellino, Delebio, Dubino, Forcola, Fusine, Gordona, Mantello, Mese, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, Talamona, Traona, Verceia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il Ministro: ZAIA

08A10110
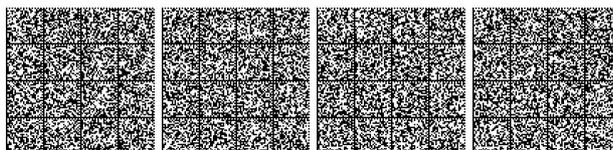
DECRETO 22 dicembre 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2066/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge persistenti dal 15 maggio 2008 al 15 agosto 2008 nella provincia di Udine.

Tromba d'aria del 15 agosto 2008 nella provincia di Udine.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Udine:

piogge persistenti dal 15 magio 2008 al 15 agosto 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Paularo;

piogge persistenti dal 15 maggio 2008 al 15 agosto 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Ampezzo, Arta Terme, Cividale del Friuli, Drenchia, Forni Avoltri, Lauco, Malborghetto Valbruna, Ovaro, Paularo, Prepotto, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sauris, Tarvisio;

tromba d'aria del 15 agosto 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Arta Terme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il Ministro: ZAIA

08A10111

DECRETO 22 dicembre 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia, città di Como.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno dalle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2066/C

319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua, le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notificare;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 15 maggio 2008 al 17 giugno 2008 nella provincia di Como.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Como: piogge alluvionali dal 15 maggio 2008 al 17 giugno 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Bellagio, Brienno, Casasco d'Intelvi, Colonno, Consiglio di Rumo, Cremia, Dongo, Dosso del Liro, Faggeto Lario, Figino Serenza, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Nesso, Peglio, Pianello del Lario, Pigra, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, San Nazzaro Val Cavargna, Schignano, Sorico, Stazzona, Trezzone, Val Rezzo, Vercana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il Ministro: ZAIA

08A10112

DECRETO 22 dicembre 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condi-

zioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in basi ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica.

Vista la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Grandinate del 13 agosto 2008 nella provincia di Padova.

Tromba d'aria del 13 agosto 2008 nelle province di Venezia, Vicenza.

Venti impetuosi dal 14 agosto 2008 al 15 agosto 2008 nella provincia di Verona.

Tromba d'aria del 15 agosto 2008 nella provincia di Rovigo.

Grandinate del 24 agosto 2008 nella provincia di Venezia.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Padova: grandinate del 13 agosto 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gu.

Rovigo: tromba d'aria del 15 agosto 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Adria.

Venezia:

tromba d'aria del 13 agosto 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Martellago, Noale, Santa Maria di Sala, Scorzè;

grandinate del 24 agosto 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Iesolo, Marcon, Musile di Piave, Quarto d'Altino, San Donà di Piave.

Verona: venti impetuosi dal 14 agosto 2008 al 15 agosto 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Albaredo d'Adige, Bevilacqua, Boschi Sant'Anna, Cologna Veneta, Pressana, Roverchiara, Roveredo di Guà, Veronella.

Vicenza: tromba d'aria del 13 agosto 2008, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Camisano Vicentino, Torri di Quartesolo, Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il Ministro: ZAIA

08A10113

DECRETO 23 dicembre 2008.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 10 aprile 2008 al laboratorio «Astra - Innovazione e Sviluppo Srl - Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
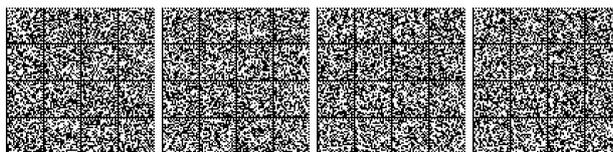
Visto il decreto 10 aprile 2008; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 97 del 24 aprile 2008 con il quale al laboratorio Astro - Innovazione e Sviluppo Srl - Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale Srl, ubicato in Faenza (Ravenna), via Tebano n. 45 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la nota del 10 dicembre 2008 con la quale il predetto laboratorio ha comunicato di aver sospeso l'accreditamento a far data 1° gennaio 2009;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 10 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 97 del 24 aprile 2008 al laboratorio Astra - Innovazione e Sviluppo Srl - Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale Srl, ubicato in Faenza (Ravenna), Via Tebano n. 45 è revocata a decorrere dalla data del 1° gennaio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A00055

DECRETO 24 dicembre 2008.

Modifica del decreto 13 giugno 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolari l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 13 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana (serie generale) n. 141 del 20 giugno 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protette «Monti Iblei» registrata con regolamento (CE) n. 2325/1997 della Commissione del 24 novembre 1997;

Vista la nota del 19 dicembre 2008, numero di protocollo 11058, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 19 dicembre 2008, numero di protocollo 11058;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 13 giugno 2005 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei» registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997 per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 19 dicembre 2008, numero di protocollo 11058 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo http://www.politicheagricole.gov.it/

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2008

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A00054
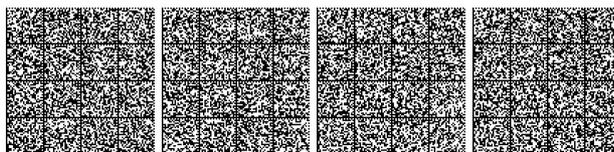
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2008.

Modifica al Regolamento 14 aprile 2005 sulla gestione collettiva del risparmio. (Deliberazione n. 786).

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "TUF");

Visto in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera c), punti 1 e 2, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le regole applicabili agli Oicr aventi ad oggetto i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento nonché le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;

Considerata l'esigenza di recepire la direttiva della Commissione europea 2007/16/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni (c.d. direttiva "*Eligible Assets")*;

Considerata la raccomandazione 2004/383/CE della Commissione Europea del 27 aprile 2004, sull'uso degli strumenti finanziari derivati da parte degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, contenente il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio;

Sentita la Consob;

EMANA

L'unito provvedimento che modifica il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

IL DIRETTORE GENERALE

Saccomanni
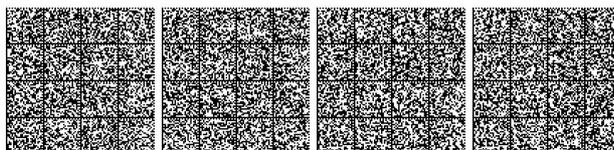
Articolo 1

1. Il Titolo V, Capitolo III ("Attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio"), è sostituito dal seguente Capitolo:

"CAPITOLO III ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUF affida alla Banca d'Italia il compito di stabilire le regole applicabili agli OICR in materia di divieti all'attività di investimento e di contenimento e frazionamento del rischio.

La Sezione II disciplina i limiti di investimento dei fondi aperti armonizzati, dando attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva.

Nella Sezione III sono disciplinati i fondi aperti non armonizzati; ad essi sono riconosciuti maggiori spazi operativi rispetto a quelli armonizzati.

La Sezione IV prevede i limiti di investimento dei fondi chiusi mobiliari e immobiliari.

Le Sezioni V e VI, infine, riguardano rispettivamente i fondi riservati a investitori qualificati e i fondi speculativi.

Alle SICAV si applicano le Sezioni II e III a seconda che siano o meno armonizzate ([1]).

Si rammenta inoltre che le SGR nell'attività di investimento dei fondi gestiti devono osservare le regole di comportamento e assicurare che la gestione avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento degli OICR, secondo quanto previsto dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione.

2. Fonti normative

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. c), nn. 1 e 2, del TUF e dal D.M.([2])

---

[1] Ai fini del presente Capitolo il "totale delle attività" delle SICAV – cui si fa riferimento per la verifica del supero dei limiti di investimento – è determinato deducendo le immobilizzazioni materiali e immateriali.

[2] Ai fini della definizione della presente disciplina si è tenuto anche conto delle direttive 85/611/CEE (UCITS) e 2007/16/CE, di attuazione della UCITS con riguardo al chiarimento di alcune definizioni, della Raccomandazione 2004/383/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, sull'uso degli strumenti finanziari

3. Rispetto dei limiti e dei divieti

Il rispetto delle regole previste nelle presenti disposizioni deve essere assicurato in via continuativa.

I limiti posti all'investimento dei fondi non pregiudicano l'esercizio, da parte della SGR, dei diritti di sottoscrizione derivanti da strumenti finanziari in portafoglio. Nelle ipotesi in cui l'esercizio di tali diritti comporti il superamento dei limiti di investimento, la posizione deve essere riportata nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti del fondo.

Analogo criterio andrà seguito per i casi di superamento dei limiti determinati da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento ovvero da altri fatti non dipendenti dalla SGR.

Nel caso di fondi suddivisi in comparti, le disposizioni in materia di limiti all'attività di investimento dei fondi indicate nel presente Capitolo, trovano applicazione nei confronti di ciascun comparto.

Ove non sia diversamente specificato, le disposizioni concernenti i limiti e i divieti che fanno riferimento a rapporti di qualunque natura esistenti tra il fondo e la SGR si applicano sia alla SGR che lo ha istituito, sia a quella, se diversa dalla prima, che lo gestisce.

4. Responsabile del procedimento

Il responsabile dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo è il Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati.

---

derivati da parte degli OICVM nonché della linee guida del CESR (CESR*'s guidelines concerning eligible assets for investments by UCITS* – CESR/07-044; CESR's *Guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classification of hedge fund indices as financial indices* – CESR/07-434).

SEZIONE II

OICR ARMONIZZATI

1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del patrimonio

Gli OICR armonizzati investono il proprio patrimonio in attività: i) indicate nel presente paragrafo; ii) coerenti con la loro politica di investimento; iii) i cui rischi siano adeguatamente controllati nell'ambito del processo di gestione del rischio; iv) liquide, in modo da non compromettere l'obbligo dell'OICR di rimborsare le quote in qualunque momento secondo le modalità previste dal regolamento di gestione ([3]); v) rispetto alle quali la perdita potenziale massima che l'OICR può sostenere è limitata – ad eccezione degli strumenti indicati nelle successive lett. c, d) e e) - al corrispettivo pagato.

In particolare, l'OICR può investire in:

a) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) ([4]) del TUF quotati che rispettino le seguenti condizioni:

   – sia disponibile una valutazione affidabile che presuppone l'esistenza di prezzi accurati, affidabili e regolari che siano prezzi di mercato o, in alternativa, prezzi espressi da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti;

   – siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni regolari, complete e accurate sullo strumento o, laddove rilevante, sul portafoglio di riferimento dello strumento medesimo;

   – siano negoziabili.

   La SGR valuta il grado di liquidità dei singoli strumenti tenendo conto di fattori rilevanti quali:

   – i volumi, la frequenza e l'entità degli scambi;

   – l'oggettività dei prezzi e l'effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato;

   – l'andamento – all'interno di un lasso temporale congruo – dei prezzi di acquisto e di vendita e la comparabilità degli stessi;

   – la diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili.

---

[3] Il grado di liquidità va valutato con riguardo sia al singolo strumento finanziario – secondo quanto indicato nel presente paragrafo – sia alle caratteristiche del fondo in termini di concentrazione dei detentori delle quote, degli andamenti dei flussi di sottoscrizione e rimborso e, in generale, rivenienti dalle disposizioni del regolamento di gestione.

[4] Ai fini delle presenti disposizioni, gli strumenti finanziari del mercato monetario sono considerati normalmente negoziati sul mercato monetario quando ricorre una delle seguenti condizioni:

– durata massima pari a 397 giorni alla data dell'emissione;

– durata residua massima pari a 397 giorni;

– il rendimento è sottoposto a rettifiche periodiche (e comunque almeno ogni 397 giorni) per tenere conto delle condizioni del mercato monetario;

– il profilo di rischio complessivo associato allo strumento è coerente con quello degli strumenti aventi le caratteristiche di cui ai precedenti alinea.
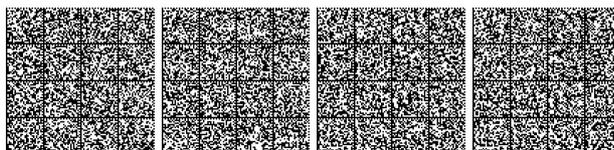
Le SGR possono considerare liquidi gli strumenti finanziati quotati a meno che non siano disponibili informazioni che inducano a una valutazione diversa;

b) strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del TUF non quotati che siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato del "Gruppo dei 10" (G10) o classificato di qualità adeguata (*investment grade*) o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri dell'UE;
- emessi da un'impresa i cui titoli sono quotati;
- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale di uno Stato dello Spazio economico europeo o di un paese del "Gruppo dei 10" (G10) o classificato di qualità adeguata (*investment grade*) da almeno una agenzia di rating o soggetto a norme prudenziali applicabili equivalenti a quelle stabilite per i soggetti domestici ([5]).

Tali strumenti devono rispettare le ulteriori seguenti condizioni:

- il valore dello strumento sia determinabile attraverso sistemi di valutazione affidabili e accurati che: i) consentano di determinare il valore al quale lo strumento può essere scambiato tra parti consapevoli e disponibili a realizzare l'operazione a condizioni di mercato; ii) siano basati su dati di mercato o su modelli di valutazione ivi compresi i sistemi basati sui costi ammortizzati ([6]);
- siano disponibili informazioni appropriate, incluse quelle necessarie per valutare il rischio di credito derivante dall'investimento nello strumento di mercato monetario ([7]).

---

[5] L'equivalenza delle norme prudenziali applicabili deve essere accertata attraverso un'apposita delibera dall'organo amministrativo della SGR prima di procedere all'acquisto degli strumenti in questione.

[6] Il metodo dei costi ammortizzati, al fine di assicurare che non via sia una significativa discrepanza tra il valore dello strumento e il valore calcolato secondo detto metodo, può essere utilizzato solo con riferimento a strumenti che abbiano una vita residua non superiore a tre mesi e siano emessi da soggetti con elevato merito di credito.

[7] Con riferimento agli strumenti del mercato monetario indicati:

I. al primo alinea (qualora non garantiti da uno Stato membro ovvero, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione) e secondo alinea, per informazioni appropriate si intendono: a) le informazioni sull'emissione o programma di emissione e sulla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento del mercato monetario; b) l'aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) le informazioni di cui alla lettera a), verificate da parte di terzi adeguatamente qualificati non soggetti alle istruzioni dell'emittente; d) affidabili statistiche disponibili sull'emissione o sul programma di emissione;

II. al primo alinea (qualora siano garantiti da uno Stato membro o, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione e non emessi dalla Banca centrale europea o dalla banca centrale di uno Stato membro) per informazioni appropriate si intendono le informazioni sull'emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento del mercato monetario;

III. al terzo alinea, per informazioni appropriate si intendono: a) le informazioni sull'emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento del mercato monetario; b) l'aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) affidabili statistiche disponibili sull'emissione o sul programma di emissione o di altri dati che consentano una valutazione appropriata dei rischi di credito connessi agli investimenti in tali strumenti.

La SGR valuta il grado di liquidità dei singoli strumenti del mercato monetario tenendo conto di fattori rilevanti quali:

- la frequenza degli scambi;
- il numero dei soggetti disposti a trattare lo strumento in acquisto e vendita, la natura delle sedi di scambio;
- l'entità della emissione o del programma di emissione;
- la possibilità di riscattare o vendere lo strumento a breve termine e a costi limitati;

c) strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui l'OICR può investire, indici finanziari ([8]), tassi d'interesse, tassi di cambio o valute e che rispettino le condizioni previste per gli strumenti finanziari quotati di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

d) strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lett. h), del TUF ("derivati creditizi") quotati, a condizione che:

- consentano il trasferimento a terze parti ovvero l'assunzione del rischio di credito associato ad attività in cui l'OICR può investire;

---

[8] Ai fini della presente disciplina gli indici finanziari sottostanti a strumenti finanziari derivati devono:

a) essere adeguatamente diversificati. A tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

i) l'indice deve essere composto in modo tale che le oscillazioni dei prezzi o le transazioni riguardanti una componente dell'indice medesimo non influenzino indebitamente il rendimento dell'intero indice;

ii) qualora l'indice sia composto da attività di cui al paragrafo 1 della presente Sezione, la sua composizione deve essere diversificata conformemente a quanto previsto dal par. 3.5 della presente Sezione;

iii) qualora l'indice sia composto da attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1 della presente Sezione, la sua composizione deve essere diversificata in modo equivalente a quanto previsto dal par. 3.5 della presente Sezione. Tale previsione non si applica nel caso in cui i derivati su tali indici siano utilizzati allo scopo di diversificare il rischio del portafoglio del fondo; in tal caso, l'esposizione verso tali derivati deve rispettare i limiti indicati nel paragrafo 3.1 e, nel caso in cui il fondo investa in più di un derivato su tali indici, le attività che compongono i diversi indici non devono avere un andamento tra loro positivamente correlato in modo significativo;

b) rappresentare un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferiscono. A tal fine, devono soddisfatte le seguenti condizioni:

i) l'indice misura il rendimento di un gruppo rappresentativo di sottostanti in modo rilevante e appropriato;

ii) l'indice è rivisto o riequilibrato periodicamente, per assicurare che continui a riflettere i mercati ai quali si riferisce, in base a criteri che siano pubblicamente disponibili;

iii) i sottostanti sono sufficientemente liquidi, in modo che l'indice possa essere replicato;

c) essere resi pubblici in modo adeguato. A tal fine, devono essere rispettati i seguenti criteri:

i) la pubblicazione è basata su procedure efficaci per raccogliere i prezzi e per calcolare e pubblicare successivamente il valore dell'indice, inclusi i metodi di determinazione dei prezzi nel caso di componenti per i quali non siano disponibili prezzi di mercato;

ii) sono fornite informazioni ampie e tempestive circa le metodologie di calcolo, le metodologie di riequilibrio dell'indice, le variazioni dell'indice o eventuali difficoltà operative a fornire informazioni tempestive o accurate.

Nel caso di indici di *hedge funds* si applicano, inoltre, le linee guida fornite in materia dal CESR (cfr. CESR/07-434).

Quando la composizione delle attività utilizzate come sottostanti dagli strumenti finanziari derivati su indici finanziari non soddisfa i criteri indicati alle lettere a), b) e c), tali strumenti finanziari derivati sono considerati strumenti finanziari derivati su una combinazione di attività in cui il fondo può investire.
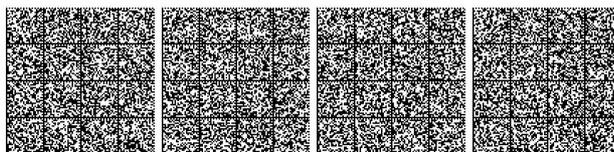
– non diano luogo alla consegna o al trasferimento, anche sotto forma di contante, di attività diverse da quelle in cui l'OICR può investire.

Tali strumenti devono inoltre rispettare le condizioni previste per gli strumenti finanziari quotati di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati ("strumenti derivati OTC") , a condizione che:

– le controparti di tali contratti siano intermediari di elevato *standing* sottoposti a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell'UE o di un paese del "Gruppo dei 10" (G10);

– siano oggetto quotidianamente di valutazioni affidabili e verificabili. È tale la valutazione che soddisfi le seguenti condizioni:

a) la base per la valutazione dello strumento sia un valore di mercato aggiornato e affidabile ovvero, qualora tale valore non sia disponibile, lo stesso sia determinato sulla base di un meccanismo di calcolo che utilizzi una metodologia riconosciuta dalla comunità finanziaria come adeguata;

b) la verifica della valutazione sia compiuta, in alternativa, da: i) un soggetto terzo che sia indipendente dalla controparte del derivato OTC, con frequenza adeguata ed in modo tale che la SGR sia in grado di verificarla; ii) un'unità all'interno della SGR indipendente dalla struttura incaricata della gestione degli investimenti e dotata di adeguate risorse umane e tecniche;

- possano essere venduti, liquidati o chiusi attraverso una operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore corrente per iniziativa dell'OICR;

f) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), del TUF, diversi da quelli indicati nella precedente lett. a), nel limite stabilito nel par. 6.7 della presente Sezione, che rispettino le seguenti condizioni:

- siano negoziabili;

- sia disponibile una valutazione affidabile che presuppone una valutazione periodica basata sulle informazioni provenienti dall'emittente il valore mobiliare o su analisi specializzate in materia di investimenti;

- siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni alla SGR regolari e accurate sullo strumento o, laddove rilevante, sul portafoglio di riferimento dello strumento medesimo.

La SGR valuta il grado di liquidità di tali strumenti tenendo conto di fattori rilevanti quali:

- i volumi, la frequenza e l'entità degli scambi;

- l'oggettività dei prezzi e l'effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato;

- l'andamento – all'interno di in un lasso temporale congruo – dei prezzi di acquisto e di vendita e la comparabilità degli stessi;

- la diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili;

g) parti di OICR armonizzati;

h) parti di OICR non armonizzati aperti:

– il cui patrimonio può essere investito nelle attività di cui al presente paragrafo;

- assoggettati, ove di diritto estero, a un regime di vigilanza analogo a quello previsto dall'ordinamento italiano ([9]);
- la cui disciplina assicura un livello di protezione per l'investitore analogo a quello garantito dagli OICR armonizzati, avuto specifico riguardo alla disciplina in materia di deposito dei beni del fondo, di divieti di carattere generale e di limiti all'indebitamento ([10]);
- per i quali è prevista la redazione di un rendiconto annuale e di una relazione semestrale relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dello stesso OICR;

i) quote di fondi chiusi, qualora siano previsti meccanismi di *governance* equivalenti a quelli stabiliti per le società di capitali ([11]) e la gestione è svolta da un'entità soggetta a regolamentazione per la protezione degli investitori; a seconda che le quote siano quotate o non quotate si applicano, rispettivamente, le condizioni previste nelle precedenti lett. a) ed f) ([12]);

l) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dal presente paragrafo, se rispettano le condizioni di cui alla precedente lettera a);

m) depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10), a condizione che:

- non abbiano una scadenza superiore a 12 mesi;
- siano rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a 15 giorni.

Gli OICR possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

2. Divieti di carattere generale

Nella gestione dell'OICR non è consentito:

a) concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in materia di operazioni a termine su strumenti finanziari (cfr. par. 6.6);

b) vendere allo scoperto strumenti finanziari;

c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR che ha istituito o che gestisce il fondo;

d) acquistare metalli e pietre preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi;

e) investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAV, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di

---

[9] L'equivalenza del regime di supervisione va accertata dall'organo amministrativo della SGR facendo riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. punto 26 del CESR/07-044).

[10] L'equivalenza del livello di protezione va accertata dall'organo amministrativo della SGR facendo riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. punto 26 del CESR/07-044).

[11] Per stabilire l'equivalenza dei meccanismi di *governance* la SGR può fare riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. punto 17 del CESR/07-044).

[12] In ogni caso l'investimento in quote di fondi chiusi non deve consentire l'aggiramento delle previsioni contenute nel presente Capitolo.

cartolarizzazione aventi a oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo.

Il divieto indicato alla lett. e) non trova applicazione con riferimento alle operazioni in titoli quotati e strumenti finanziari derivati.

3. Limiti alla concentrazione dei rischi

3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente

Un OICR non può investire più del 5 per cento del totale delle attività negli strumenti finanziari di uno stesso emittente indicati nei punti a), b), f), i) e l) del par. 1 della presente Sezione.

Tale limite è elevato:

a) al 10 per cento, a condizione che si tratti di strumenti finanziari indicati nei punti a) e b) del par. 1 della presente Sezione e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il fondo investe più del 5 per cento del totale delle attività non superi il 40 per cento del totale delle attività stesse. Non si tiene conto degli investimenti superiori al 5 per cento di cui alle successive lett. b) e c);

b) al 35 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE;

c) al 100 per cento, nel caso di strumenti finanziari di cui al precedente punto b), a condizione che:

   - l'OICR detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti;
   - il valore di ciascuna emissione non superi il 30 per cento del totale delle attività;
   - tale facoltà di investimento sia prevista nel regolamento.

3.2 Limiti agli investimenti in depositi bancari

Un OICR non può investire in misura superiore al 20 per cento del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10 per cento nel caso di investimenti in depositi presso la propria banca depositaria. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso la banca depositaria.

Nel caso di depositi presso la banca depositaria o presso banche del gruppo di appartenenza della SGR le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla banca medesima alla propria clientela primaria.
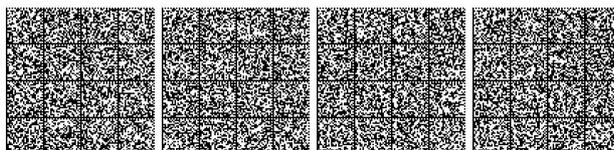
3.3 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC

L’OICR non può avere un’esposizione su strumenti finanziari derivati OTC ([13]) verso una controparte superiore:

- al 10 per cento del totale delle sue attività, se la controparte è una banca;
- al 5 per cento del totale delle sue attività, negli altri casi.

3.4 Limiti complessivi agli investimenti

Fermi restando i limiti di investimento stabiliti nei precedenti parr. 3.1, 3.2 e 3.3, il totale delle esposizioni di un OICR nei confronti di uno stesso emittente o dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo ([14]) rivenienti da:

- investimenti in strumenti finanziari indicati nei punti a), b), f) e l) del par. 1 della presente Sezione emessi dagli stessi;
- depositi bancari costituiti presso di essi;
- esposizioni su strumenti finanziari derivati OTC nei loro confronti;

non può essere superiore al 20 per cento del totale delle attività dell’OICR.

Attraverso l'investimento negli strumenti finanziari indicati nei punti b) e c) del par. 3.1., il citato limite complessivo agli investimenti può essere superato e portato, rispettivamente, al 35 e al 100 per cento delle attività dell'OICR.

3.5 Fondi indice

Un OICR la cui politica di investimento è di riprodurre la composizione di un determinato indice finanziario può derogare a quanto previsto nel par. 3.1, lett. a), della presente Sezione, a condizione che:

1) investa non più del 20 per cento del totale delle attività in strumenti finanziari di uno stesso emittente;
2) l’indice sia:
    - sufficientemente diversificato;
    - rappresentativo del mercato al quale si riferisce, di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato *standing* e terzi rispetto alla SGR e sia costruito secondo metodologie che generalmente non escludono emittenti rilevanti del mercato di riferimento;
    - regolarmente pubblicato su una fonte di informazione facilmente accessibile al pubblico.

Ove l'indice sia riferito a mercati regolamentati nei quali prevalgono strumenti finanziari di singoli emittenti o gruppi di emittenti i limiti previsti nel punto 1) e nel par. 3.4 sono elevati al 35 per cento del totale delle attività.

---

13 L’esposizione è pari al valore dello strumento finanziario derivato OTC calcolato secondo i criteri di valutazione del patrimonio del fondo, al netto delle garanzie ricevute che abbiano le caratteristiche indicate nel par. 4 dell'Allegato V.3.2.

14 Per gruppo si intendono i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo.
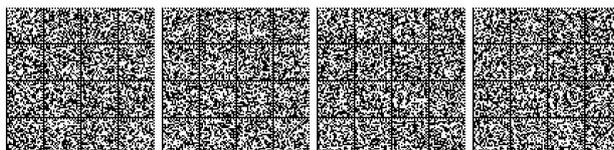
3.6 Deroghe per gli OICR neocostituiti

Ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, un OICR, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di inizio operatività, può derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione.

3.7 Attività sottostanti a strumenti finanziari derivati

Nel calcolo dei limiti di investimento:

– le operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi e valute ([15]) non si riflettono sulla posizione in titoli riferita a ciascun emittente;

– gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di singoli emittenti (es.: *future* o *equity swap* relativi a titoli specificamente individuati) sono equiparati ad operazioni a termine sui titoli sottostanti ([16]) e, pertanto, determinano, alternativamente, un incremento o una riduzione della posizione assunta dal fondo su tali titoli;

– nel caso di strumenti derivati aventi a oggetto indici finanziari con le caratteristiche di cui al punto 2 del par. 3.5, in cui vi sia una presenza significativa di alcuni titoli, la SGR verifica che la posizione complessiva riferita ai singoli emittenti tali titoli - tenendo anche conto degli altri strumenti finanziari dell'emittente detenuti dal fondo - sia coerente con i limiti indicati al par. 3.1 o al par. 3.5.
Tale verifica va effettuata per tutti i titoli sottostanti l'indice qualora quest'ultimo non abbia le caratteristiche di cui al punto 2 del par. 3.5 e, in ogni caso, quando si tratta di indici costruiti appositamente per i fondi gestiti.

4. Investimenti in parti di OICR aperti [(17)]

Un OICR non può essere investito in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati aperti, quotati o non quotati, il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento delle attività, in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati.

Un OICR non può essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

Un OICR non può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato aperto per un valore superiore al 10 per cento del totale delle attività.

Gli investimenti in parti di OICR non armonizzati aperti non possono complessivamente superare il 30 per cento del totale delle attività dell'OICR.

5. Strumenti finanziari derivati [(18)]

Qualificazione del fondo

---

15 Sono assimilati ai derivati su tassi i *future* su titoli nozionali negoziati su mercati regolamentati.

16 Nel caso di opzioni si fa riferimento al valore corrente del titolo sottostante moltiplicato per il fattore delta dell'opzione.

17 La composizione del portafoglio degli OICR acquistati, quale risulta dalle previsioni regolamentari, deve essere compatibile con la politica di investimento del fondo.

18 Ai fini del presente paragrafo, i *warrant* e i diritti di opzione connessi ad operazioni sul capitale delle società emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto.
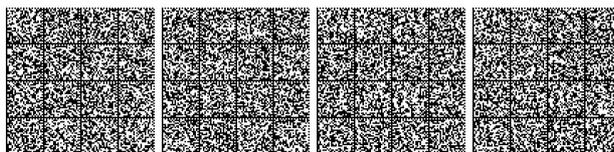
L'organo amministrativo della SGR, con apposita delibera, classifica il fondo come "fondo sofisticato" o come "fondo non sofisticato", tenendo conto dei seguenti criteri:

- grado di incidenza degli strumenti finanziari derivati sul totale del portafoglio;
- complessità degli strumenti finanziari derivati utilizzati;
- complessità delle strategie e delle tecniche di investimento adottate.

Ai fini delle presenti disposizioni, le SGR nella scelta delle metodologie di misurazione e monitoraggio dei rischi ([19]) relativi agli strumenti finanziari derivati utilizzati, tengono anche conto della classificazione del fondo.

Esposizione complessiva in derivati

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del fondo. L'esposizione è calcolata secondo uno dei due seguenti metodi:

a) metodo degli impegni

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è pari alla somma ([20]):

- degli impegni assunti dal fondo in relazione a transazioni in strumenti finanziari derivati, determinati secondo quanto indicato nell'allegato V.3.1;
- del rischio di controparte relativo agli strumenti finanziari derivati OTC ([21]), determinato secondo quanto indicato nell'allegato V.3.2.

b) metodo dei modelli interni

Le SGR possono calcolare il limite prudenziale relativo all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sulla base di propri modelli interni, purché questi soddisfino una serie di criteri qualitativi e quantitativi e siano considerati adeguati dalla Banca d'Italia.

I modelli interni si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio di mercato complessivo del portafoglio del fondo ("esposizione complessiva"), calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio", VaR). La metodologia VaR deve essere integrata con altre forme di misurazione e controllo dei rischi.

È inoltre necessario che l'organo di supervisione strategica della SGR sia consapevole delle principali ipotesi e dei limiti impliciti del modello.

La SGR che intende utilizzare un proprio modello interno deve possedere un sistema di gestione del rischio progettato in maniera corretta e coerente ed applicato in maniera esaustiva ([22]).

---

[19] Cfr. Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF.

[20] Nella determinazione degli impegni assunti dal fondo le operazioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni sono equiparate ai contratti *future*, secondo quanto previsto nell'Allegato V.3.1. Le operazioni su strumenti finanziari non derivati effettuate su mercati regolamentati, da regolare alla prima data utile di liquidazione, non sono considerate operazioni di compravendita a termine.

[21] Sono considerati derivati OTC anche i derivati quotati in mercati che non prevedano: una controparte centrale che fornisce garanzia di adempimento, una valutazione *mark to market* quotidiana, la costituzione di margini giornalieri.

[22] Cfr. Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF.
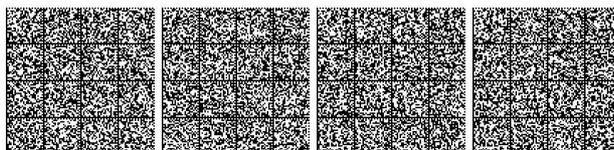
Ai fini dell'utilizzo e della valutazione di adeguatezza del modello interno si applicano le disposizioni di cui all'allegato V.3.3.

Limiti all'operatività in strumenti finanziari derivati

Non sono consentite operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto che configurano per il fondo un obbligo di consegnare a scadenza le attività sottostanti il contratto derivato (es.: non rientra tra le vendite allo scoperto l'acquisto di un opzione *call* o *put*, mentre è da considerarsi equivalente ad una vendita allo scoperto l'emissione di un'opzione *call* tranne il caso in cui i titoli sottostanti il contratto derivato siano presenti nel portafoglio dell'OICR per tutta la durata dell'operazione).

Non configurano vendite allo scoperto le operazioni in strumenti derivati che sono regolate in contanti automaticamente o a discrezione della SGR, a condizione che il fondo detenga disponibilità liquide o strumenti di debito liquidi o strumenti finanziari liquidi correlati positivamente con il sottostante degli strumenti derivati il cui valore corrente – ridotto di uno scarto di garanzia ([23]) - sia almeno equivalente ad un importo tale da assicurare che il fondo sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento. Tale importo è calcolato applicando un metodo coerente con quello scelto per la determinazione dell'esposizione complessiva in derivati ([24]) ([25]).

6. Altre regole prudenziali

6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto

Una SGR non può detenere, attraverso l'insieme dei fondi comuni di investimento aperti o patrimoni di SICAV che essa gestisce, diritti di voto di una stessa società per un ammontare - rapportato al totale dei diritti di voto - pari o superiore al:

- 10 per cento se la società è quotata;
- 20 per cento se la società non è quotata.

In ogni caso una SGR non può, tramite i fondi aperti o patrimoni di SICAV che gestisce, esercitare - anche attraverso la partecipazione a sindacati di voto - il controllo sulla società emittente.

---

[23] Lo scarto di garanzia è stabilito sulla base di rettifiche di volatilità, elaborate dalla funzione di gestione del rischio e approvate con apposita delibera dell'organo amministrativo, individuate in funzione almeno di: a) tipologia dello strumento finanziario; b) categoria e merito di credito dell'emittente; c) durata residua; d) valuta di riferimento.

[24] Ai fini del presente paragrafo: a) si considerano liquidi gli strumenti finanziari che possono essere convertiti in contante in non più di sette giorni lavorativi ad un prezzo molto prossimo alla valutazione dello strumento finanziario nel mercato di riferimento; b) le operazioni a termine in valuta si considerano operazioni in derivati regolate in contanti.

[25] Gli strumenti finanziari derivati che prevedono la consegna dello strumento finanziario sottostante al momento della scadenza o dell'esercizio possono essere assimilati agli strumenti finanziari regolati in contanti a condizione che la consegna fisica del titolo sottostante non sia prassi comune nel mercato ove sono negoziati. La SGR:

- individua i mercati nei quali sussiste la prassi in questione;
- definisce le procedure interne volte ad assicurare che gli strumenti finanziari derivati negoziati nei mercati indicati nel precedente alinea siano effettivamente regolati in contanti.
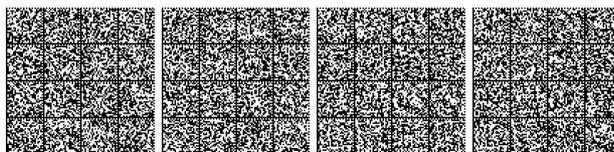
Ai soli fini dei presenti limiti, non rileva la sospensione dalla quotazione degli strumenti finanziari che attribuiscono i diritti di voto.

Ai fini dei limiti stabiliti nel presente paragrafo, ciascuna SGR deve computare i diritti di voto concernenti:

1) i fondi aperti e i patrimoni di SICAV che essa gestisce, salvo che i diritti di voto siano attribuiti - ai sensi dell'art. 40, comma 3, del TUF - alle SGR promotrici o alle SICAV stesse;

2) i fondi aperti che essa promuove, nel solo caso in cui l'esercizio dei diritti di voto non spetti al gestore, ai sensi del citato art. 40, comma 3, del TUF.

6.2 Limite alla detenzione di strumenti finanziari senza diritti di voto

Un OICR non può detenere, con riferimento al totale delle singole categorie di strumenti finanziari di un unico emittente, un ammontare superiore al:

a) 10 per cento del totale delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;

b) 10 per cento del totale delle obbligazioni di uno stesso emittente;

c) 25 per cento del totale delle parti di uno stesso OICR armonizzato o non armonizzato;

d) 10 per cento del totale degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

Tali limiti non si applicano agli strumenti finanziari di cui al par. 3.1, lett. b) e c), della presente Sezione.

I limiti di cui alle lett. b), c) e d) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

6.3 Operazioni di collocamento del gruppo

Per ciascuna operazione di collocamento di strumenti finanziari operata da società del gruppo di appartenenza della SGR, quest'ultima non può acquistare, in fase di collocamento, strumenti finanziari in misura complessivamente superiore al 25 per cento dell'ammontare dell'impegno di collocamento assunto da ciascuna società in questione.

6.4 Strumenti finanziari strutturati

Ai fini del presente paragrafo, gli strumenti finanziari di cui al par. 1, lett. a), b), f) e l), incorporano strumenti derivati qualora ricorrano le seguenti condizioni ([26]):

a) in virtù dell'elemento incorporato una parte o la totalità dei flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo ad un derivato a sé stante;

---

[26] Al fine di determinare la sussistenza delle condizioni la SGR può fare riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. CESR/07-044, art. 10).

b) le caratteristiche economiche e i rischi dell'elemento incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del titolo ospite;

c) l'elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;

d) l'elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal titolo ospite.

Nel caso in cui lo strumento finanziario acquistato dall'OICR presenti le caratteristiche di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, l'esposizione del fondo riveniente dalla componente derivata incorporata deve essere computata ai fini dei limiti stabiliti nelle presenti disposizioni per le operazioni in strumenti finanziari derivati.

Nell'ipotesi in cui la componente derivativa sia trasferibile separatamente dal titolo ospite, ai fini dell'applicazione dei limiti di investimento stabiliti nelle presenti disposizioni, si deve fare riferimento alle posizioni assunte sui predetti strumenti finanziari sottostanti.

6.5 Assunzione di prestiti

Nell'esercizio dell'attività di gestione, l'OICR può - entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo - assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del fondo, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria.

La durata dei prestiti assunti deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e comunque non può essere superiore a 6 mesi.

Nel caso di indebitamento a vista, il relativo utilizzo deve caratterizzarsi per un elevato grado di elasticità.

Nei limiti di cui sopra non si computano i prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale (cc.dd. prestiti *back-to-back*).

6.6 Tecniche di gestione efficiente del portafoglio

Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, un OICR - coerentemente con la propria politica di investimento - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito di titoli ed altre assimilabili, a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato *standing* e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

Tali operazioni devono essere:

– economicamente appropriate, in quanto realizzate in modo efficiente per quanto attiene ai costi sopportati dal fondo;

– poste in essere in relazione a uno dei seguenti fini:

a) riduzione del rischio del fondo;

b) riduzione del costo per il fondo;
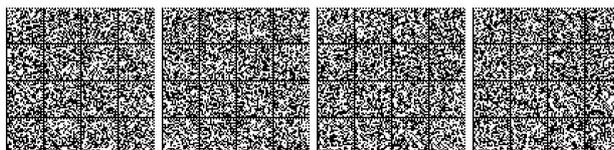
c) generazione di capitale o di reddito aggiuntivi, con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del fondo e nel rispetto dei limiti prudenziali previsti nel presente capitolo.

I rischi di dette operazioni devono essere costantemente controllati.

6.7 Strumenti finanziari non quotati

Un OICR può investire in strumenti finanziari indicati nelle lett. f), i) e l) non quotati del par. 1 della presente Sezione nel limite del 10 per cento del totale delle attività ([27]).

[27] In ogni caso un OICR non può essere investito in titoli di debito di società a responsabilità limitata od obbligazioni di società per azioni emesse ai sensi dell'art. 2412, comma 2, del codice civile.

SEZIONE III

OICR APERTI NON ARMONIZZATI

1. Disciplina dei fondi aperti non armonizzati

Ai fondi aperti non armonizzati si applicano le disposizioni della Sezione II per gli OICR armonizzati, salvo quanto di seguito indicato.

Il limite previsto dal par. 3.1, lett. a), della Sezione II, relativo al limite di investimento in strumenti finanziari quotati, è elevato al 15 per cento.

Non si applica quanto previsto nel par. 3.1, lett. c), 1° alinea, nel par. 4, ultimo capoverso. I limiti di cui al par. 6.2 della Sezione II sono raddoppiati.

I fondi aperti non armonizzati possono investire, sino al limite complessivo massimo del 20 per cento del totale delle attività, in fondi speculativi italiani o esteri (ivi inclusi quelli che investono una quota superiore al 10 per cento delle proprie attività in altri organismi di investimento collettivo del risparmio) per i quali sussistano le condizioni previste nel Titolo VI, Capitolo V, par. 2, per la commercializzazione di OICR non armonizzati in Italia ([28]). L'investimento in fondi della specie è subordinato alle seguenti condizioni:

- il regolamento del fondo acquistato preveda che il valore della quota sia calcolato almeno una volta al mese facendo riferimento a valori delle attività riferiti a una data recente (es.: non più di un mese);
- siano previste adeguate forme per rendere conoscibili ai partecipanti le attività e le passività in cui è investito il fondo;
- siano previsti limiti di investimento volti a garantire un sufficiente frazionamento del portafoglio;
- il fondo investa in via prevalente in strumenti finanziari dotati di un adeguato grado di liquidità;
- in caso di fondi esteri, il depositario e l'*administrator* siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale da parte di un'autorità di uno Stato appartenente all'UE o del G10;
- sia fissata nel regolamento di gestione la leva finanziaria massima che il fondo speculativo potrà raggiungere computando ogni modalità tecnica (finanziamento, operazioni a termine, derivati ecc.);

L'investimento in un singolo fondo chiuso o speculativo non può essere superiore al 5 per cento del totale delle attività; nel caso di fondi speculativi che investono esclusivamente in altri OICR, il limite è elevato al 20 per cento.

---

[28] La sussistenza delle condizioni va accertata dall'organo amministrativo della SGR attraverso un'apposita delibera prima di procedere all'acquisto delle parti degli OICR. L'organo amministrativo definisce le procedure volte a verificare la permanenza delle condizioni; le verifiche effettuate devono risultare dalla documentazione interna della SGR.
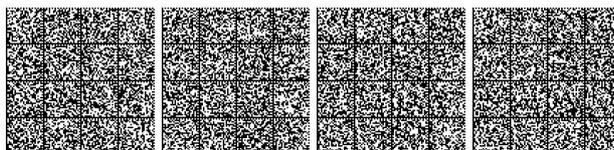
SEZIONE IV

FONDI CHIUSI

1. Composizione complessiva del portafoglio

Il fondo comune istituito in forma chiusa investe il proprio patrimonio in:

a) strumenti finanziari diversi dalle quote di OICR;

b) OICR:

- chiusi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste nel par.1, 2° capoverso, lett. i), della Sezione II del presente capitolo;
- armonizzati o non armonizzati aperti come definiti nella Sezione II, par. 1;
- speculativi italiani ed esteri nei limiti e alle condizioni indicati nella Sezione III, par.1;

c) beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

d) crediti e titoli rappresentativi di crediti;

e) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale;

f) depositi bancari.

I fondi chiusi possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

2. Divieti di carattere generale

Si applicano i divieti previsti nella Sezione II, par. 2, lett. b), c) ed e), salve le deroghe previste per i fondi immobiliari dal D.M.

Nella gestione del fondo chiuso non è consentito svolgere attività diretta di costruzione di beni immobili.

3. Limiti alla concentrazione dei rischi

3.1 Strumenti finanziari e depositi bancari

Il fondo chiuso non può essere investito in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

Si applicano le disposizioni previste per gli OICR armonizzati nella Sezione II, parr. 3.1, 3.2, 3.3, nonché 3.4 ([29]). Il limite del 10 per cento previsto dal par. 3.1, lett. a), è elevato al 15 per cento. Il limite complessivo previsto dal par. 3.4 ([30]), primo paragrafo, è elevato al 30 per cento del totale delle attività del fondo nel caso in cui il gruppo non sia quello di appartenenza della SGR.

---

[29] Ai fini del rispetto del limite previsto nella Sezione II, par. 3.4, si tiene conto anche dei beni previsti nel par. 5, 2° capoverso, della presente Sezione.

[30] Cfr. nota precedente.
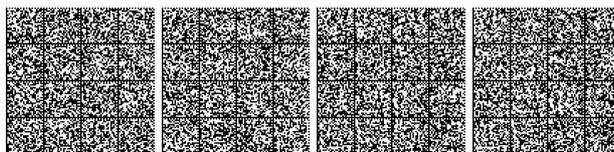
3.2 Beni immobili e diritti reali immobiliari

Il fondo non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore a un terzo delle proprie attività in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie.

3.3 Società immobiliari

L'investimento diretto o attraverso società controllate in società immobiliari che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione è limitato - per i soli fondi immobiliari - al 10 per cento del totale delle attività del fondo.

3.4 Altri beni

Per l'investimento nei beni di cui al par. 1, lett. e), la SGR indica nel regolamento del fondo limiti di frazionamento che, tenuto conto della natura dei beni e delle caratteristiche dei mercati di riferimento, assicurino una ripartizione del rischio almeno equivalente a quella riveniente dall'applicazione delle limitazioni stabilite nelle presenti disposizioni.

4. Strumenti finanziari derivati

Si applicano le disposizione previste per i fondi aperti nella Sezione II, par. 5.

5. Investimenti in crediti

Nel caso di fondi istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il patrimonio del fondo è investito per intero in tali crediti.

Nel caso di fondi che investono in beni di cui al par. 1, lett. d), diversi da quelli istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione, l'investimento in crediti verso una stessa controparte non può eccedere il 20 per cento del totale delle attività del fondo.

6. Altre regole prudenziali

6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, par. 6.1, limitatamente ai diritti di voto in società quotate. Tali limiti possono essere superati solo nell'ambito di operazioni volte a valorizzare la partecipazione con l'obiettivo di cederla, nell'interesse dei partecipanti, in un orizzonte temporale coerente con la politica di investimento del fondo.

6.2 Assunzione di prestiti

6.2.1 Fondi immobiliari

Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate, nel limite massimo del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento del valore degli altri beni. Entro tale limite complessivo, i fondi immobiliari
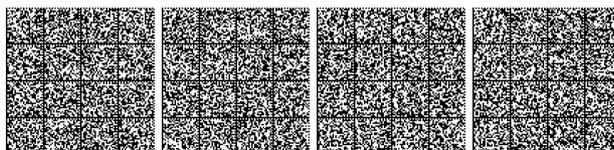
possono assumere prestiti, fino al limite del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote.

6.2.2 Altri fondi chiusi

Gli OICR possono assumere prestiti, anche per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote, entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo.

I fondi possono concedere propri beni in garanzia a fronte di finanziamenti ricevuti se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del fondo.

6.3 Concessione di prestiti

Nella gestione del fondo - ferme restando le riserve di attività previste per le banche e per gli intermediari finanziari - è consentito concedere prestiti unicamente:

- attraverso operazioni a termine su strumenti finanziari (pronti contro termine, riporti, prestito titoli e operazioni assimilabili), secondo le disposizioni del par. 6.6, della Sezione II;
- funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione da parte del fondo di partecipazioni. Ai fini del calcolo del limite indicato al precedente par. 3.1 si tiene conto anche dei prestiti concessi.

Inoltre, i fondi chiusi che prevedono l'investimento in beni immobili possono concedere tali beni in locazione con facoltà di acquisto per il locatario (c.d. *leasing* immobiliare).

6.4 Operazioni di collocamento del gruppo

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, par. 6.3.

6.5 Titoli strutturati

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti alla Sezione II, par. 6.4.

6.6 Investimenti in OICR

Il fondo chiuso non può acquistare OICR il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento del totale delle attività, in parti di altri OICR.

7. Fondi immobiliari ex art. 14-*bis* della L. 25.1.1994, n. 86

Ai fondi immobiliari previsti dall'art. 14-*bis* della legge 25.1.1994, n. 86, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nella presente Sezione.

8. Deroghe per gli OICR neocostituiti

Ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, gli OICR, per un periodo massimo di 6 mesi dall'inizio dell'operatività, possono derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione.
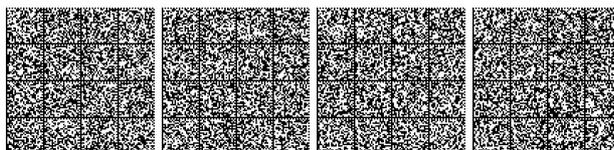
SEZIONE V
FONDI RISERVATI A INVESTITORI QUALIFICATI

1. Disciplina applicabile

Ai fondi riservati aperti e chiusi si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, nelle Sezioni II e IV.

I fondi riservati possono investire in fondi speculativi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste dal Titolo VI, Capitolo V, par. 2, entro il limite del 30 per cento del totale delle attività del fondo.

I fondi aperti riservati possono investire in fondi chiusi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste nella Sezione II.

I fondi chiusi riservati possono investire in fondi chiusi esteri per i quali non sussistono le condizioni previste nella Sezione II.

2. Deroghe ai limiti alla concentrazione dei rischi

In deroga a quanto previsto dai parr. 3, 4, 5 e 6 , ad eccezione del par. 6.5, della Sezione II e dei parr. 3, 4, 5 e 6, ad eccezione dei parr. 6.2.1 e 6.2.2 ([31]), della Sezione IV, i fondi riservati aperti e chiusi possono adottare nel regolamento di gestione limiti diversi da quelli previsti nel presente regolamento.

[31] Limitate deroghe a quanto previsto nei parr. 6.5 della Sezione II e 6.2.2 della Sezione IV del presente Capitolo in materia di assunzione di prestiti possono essere previste in relazione a particolari operazioni di investimento coerenti con la politica di gestione del fondo.

SEZIONE VI

FONDI SPECULATIVI

1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio

I fondi speculativi investono il proprio patrimonio nei beni indicati nel regolamento del fondo ([32]).

Il regolamento dei fondi speculativi può stabilire limiti diversi da quelli previsti nel presente Capitolo, fermi restando il rispetto delle disposizioni in materia di attività riservate e l'esigenza di assicurare un frazionamento degli investimenti coerente con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio.

I fondi di fondi possono investire il patrimonio in OICR (fondi di primo livello) che a loro volta investano in altri OICR (fondi di secondo livello) solo ove questi ultimi siano direttamente investiti in strumenti finanziari diversi dagli OICR ([33]).

2. Garanzie rilasciate

Nel caso di garanzie rilasciate dal fondo, a fronte dei finanziamenti ricevuti, che comportino il trasferimento al soggetto finanziatore della titolarità dei beni costituiti in garanzia, le SGR si assicurano, attraverso opportuni meccanismi contrattuali:

- che il valore dei beni costituiti in garanzia - determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato - non superi, se non in misura limitata e tenuto conto degli ordinari scarti di garanzia, l'importo del finanziamento ricevuto;
- la facoltà incondizionata di chiudere la posizione - ottenendo quindi la restituzione immediata delle garanzie dietro estinzione anticipata del prestito, anche prima della scadenza - al verificarsi di eventi, riguardanti il finanziatore, che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al fondo (c.d. clausola di *"set off"* del contratto).**"**

---

32 Tali beni possono essere anche diversi da quelli indicati nell'art. 4, comma 2, del D.M.

33 Per le indicazioni da fornire nel rendiconto di gestione cfr. Allegati IV.6.1 e IV.6.2.
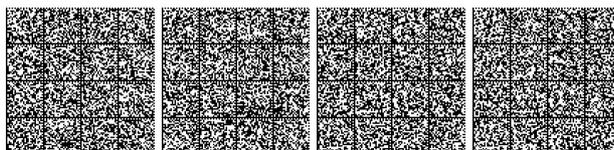
Articolo 2

1. Dopo l'Allegato V.3.2, è aggiunto il seguente Allegato:

"ALLEGATO V.3.3

METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI

SEZIONE I

REQUISITI QUALITATIVI

1. Aspetti generali

Prima di riconoscere - a fini prudenziali per il calcolo dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati - la possibilità di calcolare l'"esposizione complessiva" attraverso modelli interni, la Banca d'Italia accerta che utilizzando tali modelli le SGR siano in grado - nell'ambito del sistema di gestione dei rischi previsto dal Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007 ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*), del TUF - di gestire efficacemente i rischi di mercato dei portafogli gestiti.

A tal fine, è necessario che:

– il modello sia integrato nel processo quotidiano di gestione e sia in grado di fornire agli organi aziendali le informazioni sull'esposizione al rischio del fondo, riveniente dall'utilizzo degli strumenti finanziari derivati;

– il modello interno e il suo utilizzo siano riesaminati dalle competenti funzioni aziendali, prendendo in considerazione:

- l'adeguatezza e la funzionalità del modello, anche rispetto alle prescrizioni della normativa del sistema di gestione del rischio;
- l'integrazione dei risultati del modello interno nella gestione del portafoglio del fondo;
- il processo di verifica che la SGR impiega per valutare i test retrospettivi;
- il processo di convalida del modello di misurazione del rischio.

2. Convalida interna del modello

La convalida interna del modello, condotta in modo indipendente e su base continuativa, è volta ad assicurare che lo stesso sia progettato in maniera corretta e coerente e in grado di catturare adeguatamente tutti i rischi rilevanti.

La convalida interna del modello prevede almeno:
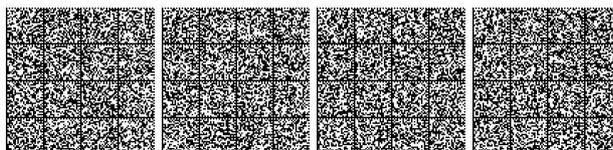
a) studi atti a dimostrare che le assunzioni adottate nel modello interno siano appropriate e non sottostimino il rischio;

b) in aggiunta ai programmi di valutazione retrospettiva regolamentari, analisi condotte utilizzando prove addizionali([34]).

([34]) Che possono includere, ad esempio:
- test condotti utilizzando variazioni ipotetiche del valore del portafoglio (che si realizzerebbero qualora le posizioni di fine giornata rimanessero immutate);
- test basati su periodi di osservazione più lunghi di quanto richiesto per il programma di validazione retrospettiva regolamentare (ad es. 3 anni);
- test condotti con intervalli di confidenza diversi da quello, pari al 99 per cento, richiesto dagli standard quantitativi;
- test retrospettivi basati su portafogli definiti ad un livello inferiore rispetto all'intero portafoglio del fondo.

SEZIONE II

REQUISITI QUANTITATIVI

1. Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio

Il modello interno deve incorporare tutti i fattori di rischio connessi con l’operatività e il profilo di rischio dei fondi.

Laddove il portafoglio sia esposto a rischio di eventi a bassa probabilità ed elevato impatto (non rilevati nel calcolo del VaR), la SGR provvede affinché tali eventi siano valutati adeguatamente attraverso ulteriori misure, quali ad esempio prove di stress.

Le SGR possono stabilire in autonomia le modalità di misurazione del rischio delle posizioni individuali e i criteri di aggregazione per il calcolo della rischiosità del portafoglio ([35]).

2. Criteri per il calcolo del VaR

Il calcolo del VaR deve essere effettuato su base giornaliera e deve prevedere un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento e un periodo di detenzione pari a 20 giorni lavorativi.

Inoltre, il periodo storico di osservazione deve riferirsi ad almeno un anno precedente, tranne nel caso in cui un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi giustifichi un periodo di osservazione più breve.

Le serie di dati utilizzate devono essere aggiornate con frequenza almeno trimestrale. Le SGR procedono ad aggiornamenti più frequenti ogniqualvolta le condizioni di mercato mutino in maniera sostanziale.

Per il calcolo del VaR, le SGR possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte. La Banca d'Italia accerta che il metodo di misurazione delle correlazioni utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sia corretto e applicato in maniera esaustiva.

([35]) A titolo esemplificativo tra le opzioni disponibili vi è l'impiego della matrice di covarianza, del metodo della simulazione storica, delle simulazioni di tipo Montecarlo.
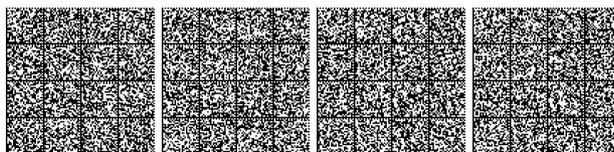
SEZIONE III

DETERMINAZIONE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA

1. Limiti all'esposizione complessiva

I fondi, tenuto conto della loro politica di investimento, rispettano i seguenti limiti di esposizione complessiva:

a) Fondi con un indice di riferimento (benchmark)

Le SGR assicurano che i fondi con un benchmark di riferimento non abbiano una esposizione complessiva, calcolata attraverso il modello interno, superiore a due volte quella del "portafoglio di riferimento".

Per "portafoglio di riferimento" si intende un portafoglio, privo di strumenti finanziari derivati, costruito in modo coerente con la politica di investimento del fondo e con l'indice di riferimento indicato nel regolamento di gestione e nel prospetto, avente lo stesso valore di mercato del fondo.

Il processo di determinazione del "portafoglio di riferimento" è basato su procedure documentate e ricostruibili, approvate dall'organo di supervisione strategica. Il "portafoglio di riferimento" è approvato dall'organo con funzione di gestione.

b) Fondi privi di un indice di riferimento

Nel caso di fondi per i quali non è appropriato costruire un "portafoglio di riferimento" (es.: fondi a ritorno assoluto), le SGR calcolano, attraverso il modello interno, l'esposizione complessiva ai rischi e, tenuto conto della politica di investimento del fondo, fissano una soglia massima di esposizione, comunque non superiore al 20 per cento.

2. Risultati dei test retrospettivi

Il test retrospettivo mette a confronto il VaR, calcolato secondo il modello interno e con orizzonte temporale giornaliero, con la variazione giornaliera del valore del portafoglio al fine di verificare se le misure di rischio elaborate dalla SGR al 99° percentile coprono effettivamente il 99% dei risultati. Il test si considera superato da un modello che, su un campione di 250 giorni lavorativi, produca al massimo 4 casi in cui i risultati effettivi non sono coperti dalla misura del rischio ("scostamenti"). Il test retrospettivo deve essere svolto almeno settimanalmente.

Il calcolo della variazione di valore del portafoglio deve essere il più possibile significativa per il confronto con il VaR, pertanto la misura più indicata è data dalla variazione effettiva lorda.

Il test retrospettivo deve essere basato su variazioni ipotetiche del valore del portafoglio, calcolate mantenendo invariate le posizioni nel corso del giorno considerato (c.d. *clean backtesting*).

Se la variazione ipotetica del valore del portafoglio supera il VaR calcolato secondo il modello, si ha uno scostamento. In funzione del numero di scostamenti si applicano i limiti di esposizione complessiva riportati nella Tabella 1 della presente Sezione.

Tabella 1 Esposizione complessiva

Numero di scostamenti	Fondi con indice di riferimento (rapporto dei VaR)	Fondi privi di indice di riferimento
meno di 5	VaR 200%	VaR massimo (Max 20%)
5	VaR 160%	VaR massimo -20% (16%)
6	VaR 150%	VaR massimo -25% (15%)
7	VaR 135%	VaR massimo -32,5% (14%)
8	VaR 125%	VaR massimo -37,5% (13%)
9	VaR 115%	VaR massimo -42,5% (12%)
10 o più	VaR 100%	VaR massimo -50% (10%)

La SGR notifica prontamente alla Banca d'Italia gli scostamenti rilevati dal programma di test retrospettivi che hanno determinato l'applicazione dei limiti di cui alla Tabella 1 della presente Sezione.

Ove gli scostamenti risultino numerosi, la Banca d'Italia può imporre le misure necessarie per assicurare il tempestivo miglioramento del modello. Nel caso in cui, nonostante tali misure, gli scostamenti persistano la Banca d'Italia può imporre alle SGR di verificare l'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati attraverso il metodo degli impegni.
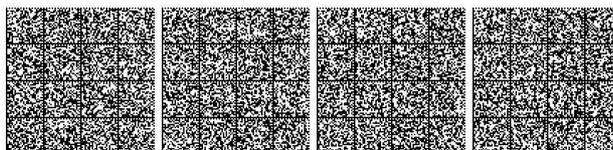
SEZIONE IV

PROVE DI STRESS

1. Programma di prove di stress

Le SGR che utilizzano modelli interni dispongono di un rigoroso e completo programma di prove di stress per l'individuazione di eventi o fattori che potrebbero incidere in modo rilevante sulla rischiosità del portafoglio dei fondi.

Gli scenari di stress devono contemplare un'ampia gamma di fattori in grado di generare perdite e guadagni straordinari nei portafogli o di rendere particolarmente difficoltoso il controllo dei rischi. La definizione degli scenari deve in particolare tenere conto della illiquidità dei mercati in condizioni di stress, della concentrazione del portafoglio, delle situazioni di mercato con comportamenti fortemente omogenei, dei rischi di evento, della non-linearità dei prodotti, delle posizioni "deep out-of-the-money", delle posizioni soggette a discontinuità nei prezzi e di altri rischi che non siano adeguatamente colti dai modelli VaR. Gli shock applicati devono riflettere la natura dei portafogli e il tempo che potrebbe essere necessario per coprire o gestire i rischi in condizioni di mercato estreme.

Le prove di stress devono essere di natura sia quantitativa sia qualitativa e contemplare tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidità generati da turbative di mercato. I criteri quantitativi individuano plausibili scenari di stress cui i portafogli dei fondi possono trovarsi esposti. I criteri qualitativi individuano le misure da intraprendere per ridurre il rischio e preservare il valore del patrimonio del fondo.

I risultati delle prove di stress sono comunicati regolarmente all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione.

2. Tipologia di scenari

Le SGR sottopongono i portafogli dei fondi a vari scenari di stress simulati.

Un primo tipo di scenario comprende periodi passati di forte perturbazione, tenendo conto sia degli ampi movimenti di prezzo sia della forte riduzione della liquidità che si è accompagnata a questi eventi.

Un secondo tipo di scenario misura la sensibilità dell'esposizione ai rischi di mercato a determinate variazioni nei parametri di volatilità e correlazione. La prova di stress comporta l'individuazione dell'intervallo entro cui si sono mosse le passate variazioni delle volatilità e delle correlazioni e una valutazione delle attuali posizioni dei portafogli a fronte di valori estremi di tale intervallo storico.

Al fine di cogliere le specificità dei portafogli, ciascuna SGR individua inoltre situazioni di stress che essa considera massimamente sfavorevoli.

I risultati dei test trovano riflesso nelle linee operative e nei limiti di esposizione fissati dai competenti organi aziendali.

Le SGR forniscono alla Banca d'Italia una descrizione della metodologia impiegata per definire e testare gli scenari di stress e dei risultati ottenuti.

SEZIONE V

VERIFICA DEL MODELLO INTERNO

La Banca d'Italia verifica l'adeguatezza dei modelli interni a calcolare il limite prudenziale relativo all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati. In tale ambito, accerta il rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi previsti nel presente Allegato.

La Banca d'Italia si riserva, anche successivamente alla verifica dell'adeguatezza del modello, di indicare gli aspetti non pienamente rispondenti ai requisiti minimi e di richiedere interventi correttivi.**"**

09A00057
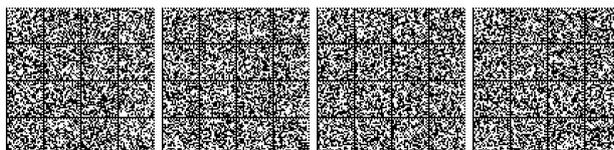
UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 30 dicembre 2008.

Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Visti gli articoli 22 e 71 dello Statuto;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo Statuto, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale – n. 242 del 15 ottobre 1996;

Visti i decreti rettorali n. 5353 del 12 dicembre 1997, n. 5089 del 30 ottobre 2000, n. 922 del 4 marzo 2003, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997, n. 261 dell'8 novembre 2000, n 78 del 3 aprile 2003, con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni allo Statuto sopra citato;

Vista la deliberazione del 7 ottobre 2008, con la quale il Senato accademico dell'Ateneo, acquisiti i pareri degli organi competenti, ha approvato di modificare il suddetto Statuto;

Vista la nota prot. n. 54943 dell'8 ottobre 2008, con la quale si è provveduto a trasmettere le suindicate modifiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di acquisire il prescritto parere;

Atteso che la predetta comunicazione è pervenuta al suddetto Ministero nella medesima data dell'8 ottobre 2008;

Atteso che la competente direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha espresso, in data 17 ottobre 2008 parere favorevole alle modifiche dello Statuto, sottoponendolo alla firma del Ministro;

Considerato che, tuttavia, non risulta pervenuto alcun formale riscontro alla sopra citata richiesta di parere, e che sono trascorsi i termini di cui all'art. 71, secondo comma, dello Statuto, realizzandosi, in tal modo, il silenzio assenso previsto per l'adozione delle modifiche;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere al perfezionamento dell'*iter* amministrativo previsto per apportare modifiche allo Statuto, con l'emanazione di queste ultime;

Decreta:

Per effetto delle modifiche approvate, lo Statuto dell'Università è emanato nella nuova stesura di seguito riportata:

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1
PRINCIPI

Art. 1.
Personalità giuridica

1. Il presente Statuto stabilisce l'ordinamento dell'Università degli studi di Salerno, di seguito denominata Università o Ateneo.

2. L'Università è un'istituzione avente personalità giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.

3. L'Università è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

4. Il presente Statuto è espressione fondamentale della autonomia dell'Università, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il funzionamento.

5. Il sigillo ufficiale è quello dell'Antica scuola medica salernitana.

6. Le prerogative, gli onori e i distintivi spettanti all'Antica scuola medica salernitana e ai membri del Corpo accademico secondo le antiche leggi e consuetudini, sono ripristinati.

Art. 2.
Finalità istituzionali

1. L'Università, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della *Magna charta* sottoscritta dalle università dei Paesi europei ed extraeuropei, afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.

2. L'Università garantisce, al suo interno, la liberti di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione.

3. Come suo fine primario, l'Università persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni

coordinate, la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti.

4. L'Università riconosce ed afferma l'inscindibilità dell'attività didattica e dell'attività di ricerca. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce il valore fondamentale della libertà di ricerca senza distinzioni di ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonché la libertà di insegnamento dei singoli docenti.

5. L'Università riconosce e garantisce l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche nell'organizzazione della ricerca e della didattica.

6. L'Università avversa il perseguimento di scopi contrari ai principi della dignità e libertà dell'uomo e della convivenza tra i popoli.

7. L'Università concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati. Essa favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture.

8. L'Università concorre all'elaborazione del piano nazionale di sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica ed alla relativa programmazione pluriennale.

9. L'Università si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse.

10. L'Università assicura l'apporto della facoltà di medicina e chirurgia e delle strutture di ricerca alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione.

Art. 3.

Ricerca

1. L'Università promuove e svolge l'attività di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attività didattica. Essa riafferma la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico.

2. In attuazione del principio della libertà della ricerca l'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca, nonché l'accesso alle risorse economiche, l'utilizzazione delle strutture, la collaborazione del personale tecnico-amministrativo e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

E' altresì garantito l'uso di strumentazioni esistenti all'interno delle strutture scientifiche e di servizio, secondo modalità definite dalle strutture stesse e nei limiti delle concorrenti esigenze di altri studiosi.

3. L'Università valuta i risultati della ricerca e verifica la corretta gestione e la produttività delle risorse, ad essa destinate, da parte delle strutture e dei singoli ricercatori.

Art. 4.

Didattica

1. L'Università provvede alla formazione universitaria e rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia, secondo il Regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università attua quanto previsto dal precedente comma attraverso l'attività delle sue strutture didattiche e mediante lo sviluppo di apposite attività di servizio svolte anche in collaborazione con altri enti.

3. L'Università assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione operando una stretta connessione tra ricerca e insegnamento, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e valutazione dell'attività formativa.

4. L'Università garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle diverse strutture cui compete l'organizzazione e l'erogazione del servizio didattico nel rispetto delle forme di programmazione, coordinamento e valutazione di cui al comma precedente.

5. I docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali in materia di coordinamento della didattica.

6. L'Università organizza attività e corsi di orientamento e tutorato indirizzate alla scelta del corso di studio, al sostegno negli studi universitari e all'accesso nel mondo del lavoro, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

7. L'Università, anche in concorso con soggetti pubblici e privati, promuove e organizza corsi di preparazione per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni ed altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente, corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

8. L'Università incoraggia le attività formative autogestite dagli studenti.

9. L'Università verifica la corretta gestione, la produttività e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di criteri di valutazione oggettivi, anche con il contributo degli studenti.

Art. 5.

Diritto allo Studio

1. L'Università assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'articolo 34 della Costituzione.

2. L'Università in particolare organizza i propri servizi e predispone strumenti in modo da rendere effettiva la partecipazione alla vita universitaria degli studenti diversamente abili; l'Università prevede altresì la valutazione da parte degli utenti della qualità dei servizi forniti.

Art. 6.

Organizzazione e Controllo di gestione

1. Le attività dell'Università sono attribuite di regola a: Facoltà, Dipartimenti e Centri, secondo i principi del decentramento amministrativo.

2. Agli organi centrali competono tutti gli atti finalizzati alla formulazione della politica generale di Ateneo, al controllo della sua attuazione ed alla valutazione dei risultati conseguiti.

3. Le funzioni degli organi monocratici sono di regola delegabili. La non delegabilità deve essere stabilita da apposite norme.

4. L'Università adotta, in via ordinaria, il metodo della programmazione e del controllo di gestione, che si fonda sulla proposizione, pluriennale ed annuale, di obiettivi e di azioni e sulla verifica dei risultati conseguiti.

5. Il controllo di gestione è preordinato alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità delle attività svolte dalle singole strutture mediante indicatori idonei a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonché il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.

6. L'Università individua le unità organizzative a livello delle quali intende misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione ai fini del controllo di gestione di cui al comma precedente.

Art. 7.

Programmazione dell'attività

1. La formulazione della programmazione avviene mediante l'adozione di un Documento di programmazione strategica di Ateneo, effettuata, in coerenza con gli indirizzi ministeriali, su base triennale ed aggiornata annualmente.

Tale Documento indica:

a) gli obiettivi di medio e di lungo periodo;

b) le azioni finalizzate al loro raggiungimento;

c) le risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine riservate;

d) i soggetti ed i livelli di responsabilità.

2. Il Documento di programmazione strategica è predisposto nelle linee fondamentali dal Rettore, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche, ed è elaborato ed approvato dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e, per quanto di competenza, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Consiglio degli studenti e la Consulta del Personale tecnico-amministrativo.

3. Il Senato Accademico, sulla base del Documento di programmazione strategica, approva il Programma annuale di attività dell'Ateneo, con le procedure di cui al comma 2. Tale programma è trasmesso al Nucleo di Valutazione di Ateneo.

4. Ai fini dell'elaborazione del Documento di programmazione strategica, l'Università può promuovere il più ampio confronto con gli enti territoriali, culturali ed economici, anche mediante la costituzione di Commissioni miste per lo studio e la valutazione di specifici problemi.

Art. 8.

Informazione

1. L'attività dell'Università si ispira ai principi della semplificazione, dello snellimento delle procedure, della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti ed alle informazioni.

2. La partecipazione ai procedimenti amministrativi e l'accesso ai documenti amministrativi sono effettuati ai sensi della disciplina vigente in materia e secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

3. L'Università pubblica periodicamente gli atti normativi, le deliberazioni e i decreti. Cura, inoltre, la pubblicazione periodica di informazioni sulle attività e sul funzionamento dell'Ateneo.

4. Al fine di cui al precedente comma, l'Università utilizza, altresì, in connessione con altri soggetti pubblici e privati, tutti gli strumenti di comunicazione, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi e ad alta diffusione, compresi quelli di tipo telematico.

5. L'Università adotta ogni strumento idoneo a garantire la più ampia informazione e la trasparenza della propria attività amministrativa, inclusa l'istituzione di un Ufficio per le relazioni con il pubblico.

Art. 9.

Rapporti con l'esterno

1. L'Università promuove e sviluppa i rapporti e le collaborazioni con le altre Università, le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati.

2. Promuove e sviluppa, altresì, i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e loro associazioni di categoria, nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica.

3. I rapporti esterni dell'Università sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 10.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e privati nazionali e internazionali e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.
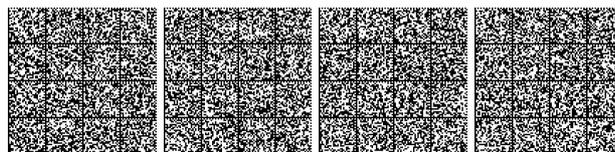
3. Le entrate conseguenti a prestazioni verso terzi sono direttamente percepite dalle strutture autonome che effettuano le prestazioni. La disciplina dell'acquisizione e dell'utilizzo delle entrate è contenuta nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 11.

Commissione etica di Ateneo

1. La Commissione etica di Ateneo è istituita quale autorità morale cui chiunque può rivolgersi. Essa vigila in particolare sul rispetto dei principi generali di cui ai precedenti articoli del presente Statuto e sull'applicazione e rispetto del Codice etico di Ateneo.

2. La Commissione etica di Ateneo è composta da tre personalità eminenti nel campo sociale, culturale e professionale.

3. Il Rettore nomina i tre componenti, di cui uno su indicazione del Senato Accademico ed uno su indicazione del Consiglio degli studenti. Essi durano in carica tre anni e non possono essere confermati. Tutti gli uffici e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con la Commissione etica, che suggerisce al Rettore gli opportuni provvedimenti.

4. I componenti della Commissione etica adempiono il loro ufficio a titolo onorario.

Art. 12.

Attività culturali, sportive e ricreative del personale

L' Università concorre all'attività autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

Art. 13.

Attività culturali, sportive e ricreative degli studenti

1. L'Università incoraggia le attività autogestite dagli studenti e dagli ex allievi nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

2. L'Università, con il sostegno organizzativo del Consiglio degli studenti, favorisce l'informazione e la conoscenza dei finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti le attività autogestite degli studenti.

3. L'Università, compatibilmente con le finalità istituzionali, favorisce la individuazione e la costituzione di luoghi di ritrovo.

4. Nell'ambito delle previsioni di bilancio, il Consiglio di amministrazione, su indicazione del Consiglio degli studenti, acquisito il parere del Senato Accademico, mette a disposizione, per le attività di cui al comma 1, strutture e risorse finanziarie.

Capo 2

AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 14.

Regolamenti di Ateneo - Norme generali

1. I Regolamenti, espressione dell'autonomia normativa dell'Università, sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto.

2. I principali Regolamenti di Ateneo sono:

a) il Regolamento generale di Ateneo;

b) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) il Regolamento didattico di Ateneo;

d) i Regolamenti didattici di Facoltà;

e) i Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;

f) il Regolamento sul procedimento amministrativo.

3. I Regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 15.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo contiene le norme attuative dello Statuto e ogni altra disposizione necessaria al funzionamento dell'Ateneo, salvo quanto specificatamente riservato al Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Regolamento generale di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Direttori di Dipartimento e, per quanto di competenza, il Consiglio degli studenti e la Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo.

Art. 16.

Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale, nonché l'attività negoziale degli organi centrali e periferici dell'Ateneo.

2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato Accademico.

Art. 17.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, su proposta delle Facoltà, l'ordinamento dei corsi di studio per i quali l'Università rilascia i titoli di cui all'art. 4 dello
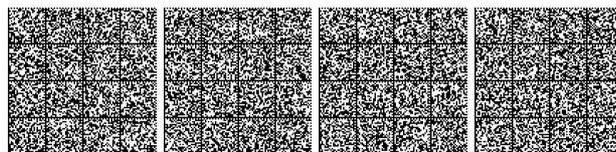
Statuto; definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative che le singole strutture universitarie possono organizzare ai sensi della legislazione vigente in materia; detta i criteri generali relativi all' organizzazione dell'attività didattica.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico.

Art. 18.

Regolamenti didattici di Facoltà

1. I Regolamenti didattici di Facoltà specificano, in conformità al Regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e le modalità di esercizio della rispettiva autonomia didattica, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. I Regolamenti sono deliberati dai Consigli di Facoltà e approvati, previo esame di legittimità, dal Senato Accademico.

Art. 19.

Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche

I Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche disciplinano, in armonia con i regolamenti di Ateneo e nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 del presente Statuto, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture stesse. La loro formulazione e le relative procedure di approvazione sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 20.

Regolamento sul procedimento amministrativo

1. Il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo e le condizioni di effettività dell'esercizio del diritto di accesso, determinando in particolare:

a) le unità organizzative responsabili del procedimento;

b) i responsabili del procedimento;

c) i termini entro i quali si debbono concludere i procedimenti amministrativi;

d) le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi è predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico.

TITOLO II
ORGANI DI ATENEO

Capo 1
ORGANI DI GOVERNO

Art. 21.

Organi di Governo dell'Ateneo

Sono organi di governo dell'Ateneo:

a) il Rettore;

b) il Senato Accademico;

c) il Consiglio di Amministrazione.

Art. 22.

Il Rettore: Funzioni

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento di decisioni e di attuazione. In particolare il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività, e vigila sulla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo ed in particolare sull'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e dell'efficienza dei servizi;

c) esercita, previo parere dei Presidi di Facoltà, riuniti in collegio, il potere disciplinare nei confronti dei professori, dei ricercatori e degli studenti, secondo le vigenti disposizioni;

d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale;

e) emana lo Statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli interni di ciascuna struttura;

f) predispone nelle linee fondamentali il Documento di programmazione strategica di cui all'art. 7;

g) sulla base del Documento di programmazione strategica, predispone il programma annuale di attività dell'Ateneo;

h) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto;

i) stipula i contratti e le convenzioni che non siano di competenza delle altre strutture autonome decentrate e del Direttore Amministrativo;

j) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste dalla legge;

k) in caso di necessità, adotta provvedimenti d'urgenza, e ne riferisce, per la ratifica, al Consiglio d'Amministrazione o al Senato Accademico nella prima seduta successiva;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.
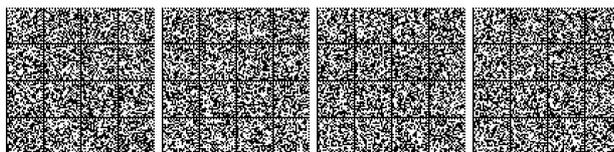
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore si avvale di un Prorettore vicario e di Delegati, da lui scelti, nell'ambito dell'Università, e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Rettore del proprio operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle Commissioni istruttorie degli organi dell' Università e possono essere invitati alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Prorettore vicario, designato fra i professori di ruolo a tempo pieno, supplisce il Rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza, nonché in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

4. Le funzioni di Rettore e di Prorettore vicario sono incompatibili con quelle di Preside di Facoltà, di Presidente di Corso di laurea o di Area didattica, di Direttore di Dipartimento, oltre agli altri casi previsti dalla legge.

5. Al Rettore può essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

6. Al Prorettore vicario può essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23.

Il Rettore: Elezione

1. Il Rettore dura in carica 4 anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta salvo che il Senato Accademico non autorizzi con propria motivata delibera, a maggioranza dei componenti, l'ulteriore candidatura. Tale autorizzazione può essere concessa una sola volta dopo il secondo mandato. Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Il Rettore è nominato dal Ministro.

2. L'elettorato attivo è costituito dai componenti dei Consigli di Facoltà e dal personale tecnico e amministrativo che complessivamente esprime una quota elettorale non superiore al 10 % dei docenti votanti. Le procedure elettorali sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 24.

Senato Accademico: Funzioni

1. Il Senato Accademico ha la responsabilità d'indirizzo, di coordinamento e di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo, in relazione alle attività didattiche e di ricerca.

2. In particolare, il Senato Accademico:

a) elabora ed approva il Documento di programmazione strategica di cui all'art. 7;

b) approva il Programma annuale di attività dell'Ateneo di cui all'art. 7 comma 3;

c) determina, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento, i criteri per la definizione dei fabbisogni e per la relativa ripartizione delle risorse umane finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, tenuto conto dei consuntivi e della programmazione didattica e scientifica presentati dai rispettivi Consigli, nonchè delle indicazioni degli organismi di valutazione e controllo;

d) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione;

e) delibera l'Offerta formativa annuale e il Manifesto degli studi dell'Ateneo secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo;

f) delibera in merito alla costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture per la didattica;

g) delibera sulla costituzione e modificazione dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali ed interuniversitari di ricerca, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Direttori di dipartimento;

h) delibera la costituzione, disattivazione e modificazione dei Centri di servizio dell'Ateneo ai sensi dell'art. 44 del presente Statuto;

i) determina, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento, i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;

j) delibera, sentiti il Collegio dei Direttori di Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, il Regolamento generale di Ateneo;

k) delibera il Regolamento didattico di Ateneo;

l) esprime parere obbligatorio sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

m) esprime parere obbligatorio sul Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi;

n) approva i Regolamenti didattici di Facoltà;

o) esercita il controllo di legittimità ed approva i regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

p) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito all'ammontare delle tasse e contributi, sentito il Consiglio degli studenti;

q) delibera, acquisiti i pareri ove previsti, la attribuzione dei fondi per la ricerca tra le aree scientifiche;

r) delibera sulle proposte di cui al punto b, comma 2 art. 28;

s) ratifica i decreti d'urgenza emanati dal Rettore;

t) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 25.

Senato Accademico: Composizione

1. Il Senato Accademico è così costituito:

a) il Rettore;

b) il Prorettore vicario;

c) i Presidi di Facoltà;

d) il Direttore amministrativo;

e) il Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento;

f) il Presidente dell'Azienda per il Diritto allo studio;

g) nove rappresentanti delle aggregazioni di aree scientifico-disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale, indicate all'allegato n. 1 al presente Statuto, di cui quattro sono Direttori di Dipartimento, uno per ciascuna delle quattro aggregazioni delle aree;

h) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% degli altri componenti;

i) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo.

2. L'elettorato attivo e passivo per le rappresentanze elettive di cui al comma 1, è disciplinato nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 26.

Consiglio di Amministrazione: Funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle scelte programmatiche e dei criteri di utilizzazione delle risorse stabiliti dal Senato Accademico, svolge funzioni attuative, normative e di controllo generale della gestione amministrativa, economica, patrimoniale e finanziaria dell' Ateneo.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, i seguenti compiti:

a) approva il bilancio di previsione, sentiti il Senato Accademico e il Collegio dei Direttori di Dipartimento; attua le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in corso d'anno;

b) approva il rendiconto consuntivo e la relazione illustrativa trasmettendola al Senato Accademico ed alle strutture che godono di autonomia finanziaria e di spesa;

c) delibera il piano edilizio dell'Ateneo redatto in coerenza con le linee indicate nel Piano di sviluppo dell'Ateneo formulato dal Senato Accademico ed assegna le risorse per i relativi interventi attuativi;

d) in attuazione dei criteri determinati dal Senato Accademico, delibera sulla destinazione delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

e) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio mobile ed immobile e vigila sulla legittimità degli atti relativi all'acquisizione e all'impiego delle risorse;

f) in base ai criteri determinati dal Senato Accademico, definisce i fabbisogni e delibera la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

g) esercita le funzioni previste dalla legge per la gestione del personale tecnico-amministrativo;

h) stabilisce la misura dell'indennità di carica a favore di persone investite di specifiche funzioni;

i) determina la misura di eventuali indennità relative alla partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo;

j) determina la misura di eventuali compensi per l'attività svolta in commissioni o altri organismi, costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo;

k) approva il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico;

l) approva il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, sentito il Senato Accademico;

m) determina, sentito il Senato Accademico, l'ammontare delle tasse e contributi richiesti agli studenti;

n) sentito il Senato Accademico e il Consiglio degli studenti, prende provvedimenti di competenza in merito alla gestione delle risorse connesse al Diritto allo studio;

o) può deliberare appositi Comitati per la gestione di progetti di formazione e/o di ricerca finanziati e/o cofinanziati con fondi comunitari e/o nazionali e/o di Ateneo;

p) ratifica i decreti d'urgenza emanati dal Rettore;

q) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 27.

Consiglio di Amministrazione: Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:

a) il Rettore;

b) il Prorettore Vicario;

c) il Direttore amministrativo;

d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di I fascia;

e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di II fascia;

f) tre rappresentanti dei ricercatori;

g) quattro rappresentanti degli studenti;

h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

i) un rappresentante del Ministero competente in materia di istruzione universitaria;

j) il Presidente della Regione Campania;

k) il Presidente della Provincia di Salerno;

l) il Sindaco del Comune di Salerno;

m) il Sindaco del Comune di Fisciano;

n) il Sindaco del Comune di Baronissi;

o) il Sindaco del Comune di Mercato San Severino;

p) il Vicepresidente del Comitato dei sostenitori;

q) i rappresentanti di cui ai punti *d, e, f, g, h* sono eletti dalle rispettive categorie.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Rettore. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Rettore almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei membri di cui alle lettere da *a)* ad *h)*.

Capo 2

ALTRI ORGANI DI ATENEO

Art. 28.

Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento ha funzioni di promozione e coordinamento dell'attività di ricerca
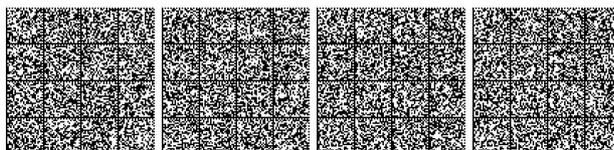
dell'Università. Il Presidente, eletto tra i suoi membri, è nominato con decreto del Rettore.

2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento:

a) esprime parere obbligatorio in merito:

alla costituzione di nuovi Dipartimenti e alla modifica di quelli esistenti;

alla costituzione dei Centri interdipartimentali;

al documento di Programmazione strategica e al Programma annuale delle attività;

al bilancio di previsione;

al Regolamento Generale di Ateneo;

alla ripartizione del personale tecnico tra le strutture scientifiche.

b) formula proposte in merito:

ai criteri per la definizione dei fabbisogni e per la relativa ripartizione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture scientifiche;

ai criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico;

al coordinamento, all' organizzazione e ai criteri di valutazione dell'attività di ricerca;

ai criteri attuativi per la ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi per gli assegni di ricerca.

c) delibera in merito:

ai criteri generali per la ripartizione dei Fondi di Ateneo per la Ricerca di Base (ex 60% - FARB) assegnati alle Commissioni Scientifiche di Ateneo di cui all'art. 29;

ai criteri generali per la valutazione dei progetti di ricerca da parte delle Commissioni Scientifiche di Ateneo di cui all'art. 29;

d) approva i criteri attuativi per la valutazione dei progetti di ricerca FARB elaborati dalle Commissioni Scientifiche di Ateneo e ne approva la successiva ripartizione;

e) approva il Documento di valutazione interna della ricerca e di verifica della produttività;

f) redige la relazione annuale dell'attività di ricerca dell'Università.

3. Il Collegio è tenuto a pronunciarsi non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli Organi di governo dell'Ateneo possono comunque essere assunte.

Art. 29.

Commissioni scientifiche di Ateneo

1. Le commissioni Scientifiche di Ateneo sono preposte alla valutazione dei programmi e dei risultati delle attività di ricerca. Le Commissioni sono organo di consulenza del Collegio dei Direttori per le questioni concernenti la ricerca, relativamente alle singole aree disciplinari.

2. Le Commissioni, elettive, sono distinte per settori disciplinari omogenei corrispondenti alle aree disciplinari stabilite dal Consiglio Nazionale Universitario. Durano in carica tre anni. Ogni Commissione è composta da tre professori di prima fascia, due di seconda fascia e due ricercatori confermati. L'elettorato attivo per i ricercatori comprende anche i ricercatori non confermati. Le Commissioni sono convocate dal componente più anziano in ruolo.

3. Le Commissioni, in particolare:

a) definiscono preventivamente i criteri attuativi per la valutazione dei progetti di ricerca relativi al FARB e li sottopongono all'approvazione del Collegio dei Direttori di Dipartimento.

b) in base alla valutazione dei programmi di ricerca presentati, propongono l'attribuzione del FARB ai professori ed ai ricercatori per ciascun progetto;

c) esprimono valutazioni sui risultati dell'attività di ricerca svolta e precedentemente finanziata.

Art. 30.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza a livello di Ateneo. Esso è organo propositivo e consultivo del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio degli studenti:

a) esprime parere sul Regolamento didattico di Ateneo;

b) esprime parere sulle norme generali in tema di tasse e contribuzioni a carico degli studenti;

c) esprime pareri e formula proposte sui criteri di attuazione del Diritto allo studio, nonché sull'organizzazione dei servizi di tutorato e di orientamento;

d) coopera alla diffusione delle informazioni inerenti i vari aspetti della vita dell'Ateneo, ivi comprese quelle relative alle attività di cui all' art. 4, comma 8, e all'art. 13 del presente Statuto;

e) elabora e propone i criteri di organizzazione delle attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

f) può formulare proposte ed inviare interrogazioni anche in relazione a disservizi segnalati dagli studenti a tutti gli organi di governo dell'Ateneo e alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sulle materie di sua competenza e per tutto quanto riguarda la finalizzazione delle attività dell'Ateneo alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. Le strutture sono tenute a formulare risposta scritta;

g) redige alla fine di ogni anno una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti, con eventuali proposte per il miglioramento degli stessi; tale relazione è trasmessa al Senato Accademico e costituisce elemento informativo per il Nucleo di valutazione di Ateneo;

h) esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo Statuto, dai Regolamenti o dalla Legge.

3. Il Consiglio è tenuto a pronunciarsi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo possono essere comunque assunte.

4. Il Consiglio è composto da due a quattro membri per ciascuna Facoltà, in rapporto al numero di iscritti, eletti dagli studenti della stessa. Fanno parte del Consiglio due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di dot-

torato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo e due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione. I membri del Consiglio durano in carica non più di due anni e sono rieleggibili una sola volta.
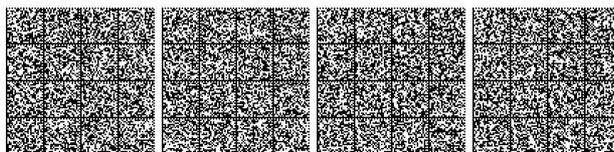
5. Il Consiglio elegge un presidente ed un segretario che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute. La prima adunanza è convocata dal Rettore.

Art. 31.

Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. La Consulta del personale tecnico-amministrativo è organo collegiale di rappresentanza con funzioni consultive relativamente alle materie previste dal presente Statuto, compatibilmente con la legislazione vigente.

2. La Consulta:

a) esprime parere obbligatorio sul Documento di programmazione strategica di Ateneo e formula anche proposte per quanto riguarda l'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi;

b) esprime pareri e può formulare proposte in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico-amministrativo;

c) formula proposte ed esprime parere sui criteri di utilizzo dei fondi per i premi incentivanti al personale tecnico e amministrativo previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata;

d) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti o dalla legge.

3. La Consulta è tenuta a pronunciarsi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo possono essere comunque assunte.

4. La Consulta del personale tecnico-amministrativo è nominata con decreto del Rettore ed è composta da trenta membri, eletti secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico ed amministrativo dell'Università.

5. La Consulta elegge tra i suoi membri un Presidente ed un segretario, che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute.

6. La Consulta è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 32.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al Collegio dei revisori è affidato il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo.

2. Salvo diversa disposizione di legge, i Revisori sono nominati con decreto del Rettore su designazione del Senato Accademico che li sceglie tra:

a) i magistrati amministrativi o contabili di grado non inferiore a consigliere;

b) gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti o altro ruolo equivalente sostitutivo;

c) i Dirigenti dello Stato che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Università. Il Senato indica, inoltre, quale dei revisori debba assumere le funzioni di Presidente.

3. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per più di due trienni.

4. Ai componenti del Collegio dei revisori è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

5. Compiti e modalità di funzionamento del Collegio dei revisori sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 33.

Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è costituito, ai sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Nucleo è composto da cinque membri esterni esperti nel campo della valutazione, nominati dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione; dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per più di due trienni.

3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo:

a) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche;

b) predispone annualmente una relazione sull'attività di valutazione svolta.

4. Sono assicurati al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

5. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione di Ateneo un adeguato supporto logistico organizzativo per garantirne l'effettivo esercizio delle funzioni.

6. Tutte le strutture e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 34.

Comitato per lo sport universitario

1. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale.

2. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.

3. Il Comitato per lo sport universitario, nella composizione e con le competenze previste dalla legge 28.6.1977, n. 394 e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, dura in carica due anni.

4. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero competente, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con il concorso dei contributi degli studenti e con ogni altro fondo, appositamente stanziato, dall'Università o da altri Enti.

TITOLO III
STRUTTURE SCIENTIFICHE E DI RICERCA E CENTRI DI SERVIZIO

Capo 1
STRUTTURE SCIENTIFICHE E DI RICERCA

Art. 35.
Strutture scientifiche e di ricerca

1. Sono strutture della ricerca i Dipartimenti ed i Centri interdipartimentali ed interuniversitari di ricerca.

2. Tutte le attività di ricerca, ivi comprese le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, si svolgono all'interno di dette strutture.

Art. 36.
Dipartimenti: Natura giuridica e funzioni

1. L'Università si articola in Dipartimenti ai quali afferiscono i professori e i ricercatori.

2. I Dipartimenti sono centri autonomi di gestione finanziaria, amministrativa, contabile e organizzativa.

3. La costituzione e la modificazione dei Dipartimenti sono deliberate dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Direttori di Dipartimento. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni.

4. I Dipartimenti:

a) hanno come compito primario la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca in settori omogenei per finalità e metodi;

b) coordinano le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e del loro diritto di accedere direttamente ed autonomamente ai finanziamenti per la ricerca;

c) concorrono con le strutture didattiche alla organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche;

d) propongono, anche in concorso con altre strutture, l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca, di scuole dottorali, di corsi di master e ne possono organizzare le attività relative, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo;

e) propongono la destinazione e le modalità di copertura dei posti disponibili di professore e di ricercatore;

f) concorrono alla formazione del piano di sviluppo dell'Università;

g) concorrono a determinare i criteri per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse finanziarie e di personale tecnico ed amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca e i servizi amministrativi e tecnici;

h) avanzano richieste per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, di risorse finanziarie e di spazi, sulla base del rapporto annuale sullo stato della ricerca e dell'attività didattica ad essi afferente;

i) formulano proposte in ordine all'adesione a consorzi e società aventi come fine lo sviluppo della ricerca, la predisposizione ed attuazione di progetti di ricerca finanziabili a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale;

j) stipulano convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati per le attività di propria competenza;

k) esercitano tutte le altre attribuzioni che sono ad essi demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dalle disposizioni degli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 37.
Dipartimenti: Composizione

1. Al Dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori, anche di Facoltà diverse, che svolgono ricerca in settori omogenei e coordinabili con le attività del Dipartimento.

2. Ai professori e ai ricercatori è garantita la libertà di opzione tra i Dipartimenti esistenti. Le modalità per l'esercizio dell'opzione sono previste nel Regolamento generale di Ateneo.

3. Al Dipartimento, inoltre, afferiscono i dottorandi, i borsisti ed i titolari di assegni di ricerca che svolgono attività di studio nel Dipartimento, il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato, nonché i dipendenti di Enti pubblici o privati, che collaborino alle ricerche dipartimentali, nell'ambito di Convenzioni sottoscritte.

4. Per la costituzione di nuovi Dipartimenti è necessario un numero minimo di 22 membri di cui almeno la metà costituita da professori.

5. Per i Dipartimenti che si riducano a meno di sedici membri, tra professori e ricercatori, sono attivate le procedure di scioglimento, previste nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 38.
Organi del Dipartimento

Sono Organi del Dipartimento:

a) il Consiglio di Dipartimento;

b) il Direttore;

c) la Giunta di Dipartimento quando prevista dal Regolamento di Dipartimento.

Art. 39.
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori molo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, dal Segretario Amministrativo e da almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
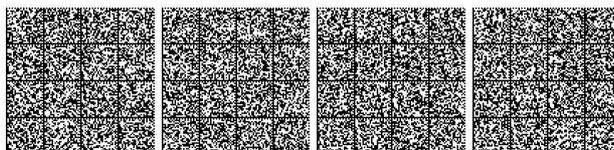
2. Del Consiglio può anche fare parte una rappresentanza dei dottorandi.

3. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attività del Dipartimento. Approva il regolamento di Dipartimento. Cura tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della vita del Dipartimento ed in particolare:

a) promuove il potenziamento delle attività sia attraverso l'utilizzazione ed il coordinamento ottimale del personale e dei mezzi in dotazione, sia attraverso la promozione di nuove iniziative;

b) organizza i servizi forniti dal Dipartimento e decide l'acquisto di attrezzature verificando la copertura dei relativi costi;

c) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Direttore, ed approva, inoltre, la relazione annuale sull'attività di ricerca svolta;

d) approva le convenzioni ed i contratti proposti al Dipartimento, verificandone le possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;

e) si esprime sulla destinazione e sulla modalità di copertura dei posti disponibili di professore e ricercatore;

f) si esprime, nella composizione prevista dalla legge, sulle chiamate di professori;

g) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca e di scuole dottorali che si svolgono in tutto o in parte presso il Dipartimento;

h) approva e verifica ogni altra iniziativa, che a vario titolo e livello, coinvolga strutture e personale del Dipartimento.

Art. 40.

Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno, di norma, di prima fascia ed è nominato con decreto del Rettore.

2. Partecipano alla votazione del Direttore tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. Le modalità per le votazioni sono contenute nel Regolamento di Dipartimento.

3. Il Direttore resta in carica per tre anni a partire dalla data della nomina e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Il Direttore, terminato il secondo mandato, non può essere rieletto prima che siano trascorsi tre anni.

4. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio di Dipartimento. Promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione del Consiglio e della Giunta, ove questa sia costituita.

5. Il Direttore:

a) cura la stesura del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

b) redige la relazione annuale sull'attività scientifica del Dipartimento, da sottoporre al Senato Accademico congiuntamente alle richieste di risorse per il funzionamento e lo sviluppo dell'attività di ricerca;

c) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni;

d) è in generale responsabile dei rapporti istituzionali del Dipartimento con le altre strutture di Ateneo.

6. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento.

7. Il Direttore è coadiuvato, per tutti gli adempimenti amministrativi, dal Segretario Amministrativo, assegnato al Dipartimento con provvedimento del Direttore Amministrativo, sentito il Direttore di Dipartimento.

8. Al Direttore del Dipartimento può essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 41.

Dottorati di Ricerca e Scuole dottorali

I Corsi di Dottorato di ricerca e le Scuole dottorali, istituiti dal Senato Accademico in ottemperanza alla normativa in vigore, sono disciplinati da un apposito Regolamento.

Art. 42.

Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca

1. Per coordinare ricerche di durata pluriennale in settori comuni a più aree scientifiche possono essere costituiti Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca comuni a più strutture scientifiche anche di diversi Atenei e composti da almeno 10 tra docenti e ricercatori.

2. La costituzione e la disattivazione dei Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca è deliberata, su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati, dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Direttori di Dipartimento. L'istituzione e il funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca comuni a più Atenei sono regolati da apposite Convenzioni.

3. I Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca hanno autonomia gestionale e di spesa, nelle forme previste dai rispettivi regolamenti, che ne definiscono le norme di funzionamento, in conformità con i criteri generali contenuti nel Regolamento generale di Ateneo.

4. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento delle attività devono essere garantite dai Dipartimenti che promuovono la costituzione del Centro e definite nella proposta costitutiva.

Art. 43.

Attività per conto terzi

1. Il Dipartimento, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni, svolge attività di ricerca, consulenza, progettazione e formazione mediante contratti e convenzioni con Enti Pubblici e privati, nel rispetto dei principi dell'art 9 del presente Statuto.

2. L'attività è svolta sulla base di un piano economico in cui vengono indicati i costi, diretti e indiretti, ad essa specificamente connessi, sopportati dal Dipartimento.

3. Nel piano deve essere previsto il ristoro di tali costi ed inoltre un versamento non inferiore al 10% del corrispettivo al netto dei costi al bilancio del Dipartimento ed un ulteriore versamento non inferiore al 5% al bilancio dell'Università.
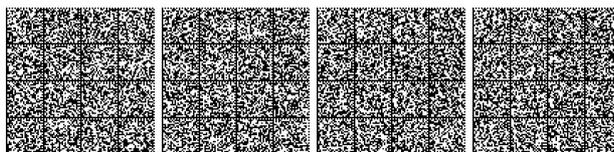
4. Le proposte, in quanto rispondenti ai suddetti principi, sono approvate dal Consiglio di Dipartimento. Le modalità operative del presente articolo vengono definite con apposito Regolamento di Ateneo.

5. I commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo si applicano anche ai Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca di cui all'art. 42 del presente Statuto.

Capo 2

CENTRI DI SERVIZIO

Art. 44.

Centri interdipartimentali di servizio

1. Per la gestione di biblioteche, di laboratori didattici, di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici, per rendere più efficienti i servizi, possono essere istituiti, su richiesta dei Dipartimenti, Centri interdipartimentali di servizio, comuni a più strutture didattiche o scientifiche.

2. La costituzione e la disattivazione dei Centri interdipartimentali di servizio è deliberata dai Consigli di Dipartimento interessati, nelle forme previste dal Regolamento generale di Ateneo.

3. I Centri interdipartimentali di servizio hanno autonomia gestionale e di spesa, nelle forme previste dai rispettivi regolamenti, che ne definiscono le norme di funzionamento, in conformità con i criteri generali contenuti nel Regolamento generale di Ateneo.

4. I Centri sono dotati di risorse, finanziarie e materiali, per il loro funzionamento, garantite dai Dipartimenti interessati.

Art. 45.

Centri di servizio dell'Ateneo

1. Per la produzione e la erogazione di beni e servizi, finalizzati al supporto della didattica e della ricerca o necessari nell'organizzazione amministrativa dell'Università, possono essere costituiti appositi Centri di servizio dell'Ateneo.

2. Il Centro di servizio dell'Ateneo è istituito dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Direttori di Dipartimento e la Consulta del personale tecnico-amministrativo per quanto di competenza.

3. L'individuazione delle risorse finanziarie e materiali, nonché del personale, da assegnare al Centro di servizio, di competenza del Consiglio di Amministrazione, è condizione essenziale per l'attivazione.

4. Il Centro di servizio è retto per la durata di tre anni da un comitato di tre membri e da un Direttore nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

5. Il Centro di servizio può essere dotato di autonomia gestionale, finanziaria, amministrativa e contabile.

6. Il Regolamento del Centro di servizio, sentito il Consiglio degli studenti, può prevedere le modalità di utilizzo di prestazione a tempo parziale rese disponibili dagli studenti, da formazioni sociali o da altri soggetti pubblici e privati.

7. L'utilizzazione del personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali è disciplinata da apposite convenzioni.

Art. 46.

Sistema bibliotecario

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dai Centri di servizio di Ateneo per le biblioteche, dai Centri bibliotecari interdipartimentali e dalle biblioteche di Facoltà e di Dipartimento.

2. Il Sistema bibliotecario di Ateneo sviluppa e organizza, in forme coordinate e tecnologicamente adeguate, le funzioni di acquisizione, conservazione, catalogazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale su qualsiasi supporto, nonché quelle di recupero, trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica.

3. Nel rispetto delle autonomie di spesa e gestionali delle strutture di cui al punto 1, i principi di funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo sono stabiliti da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, su proposta della Commissione biblioteche.

4. La Commissione biblioteche è l'organo collegiale di indirizzo del Sistema bibliotecario di Ateneo.

5. Funzioni, composizione e modalità di designazione dei membri della Commissione biblioteche sono fissate nel Regolamento generale di Ateneo.

6. Possono essere istituite, mediante convenzioni, biblioteche interuniversitarie o comuni con altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO IV

DIDATTICA

Capo 1

STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 47.

Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche dell'Università sono:

a) le Facoltà;

b) i Corsi di laurea e di laurea magistrale;

c) le Aree didattiche;

d) i Corsi e le Scuole di specializzazione;

2. Corsi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad una comune area scientifico-culturale possono costituire un'Area didattica, con delibera del Senato Accademico, su proposta della Facoltà interessata, assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà.

3. Il Regolamento didattico di Ateneo contiene l'indicazione delle Facoltà presenti nell'Università, dei Corsi di laurea, dei Corsi di laurea magistrale e dei Corsi e delle Scuole di specializzazione ad esse afferenti, ed i relativi ordinamenti didattici.
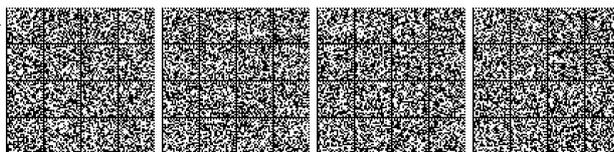
Art. 48.

Le Facoltà

1. La Facoltà ha il compito primario di disciplinare e coordinare i corsi di studio che ad essa afferiscono, di assicurarne la funzionalità, l'efficacia, il grado di rendimento e la produttività nell'impiego delle risorse.

2. La Facoltà provvede alla elaborazione dei propri piani di programmazione e coopera alla determinazione del Documento di programmazione strategica dell'Ateneo, anche con riferimento al contesto istituzionale e sociale e agli enti e alle realtà operanti negli ambiti di sua pertinenza.

3. La Facoltà ha autonomia didattica, organizzativa, gestionale e regolamentare nel rispetto degli indirizzi fissati dal Senato Accademico.

4. Alla Facoltà afferiscono i professori e i ricercatori che ricoprono i posti ad essa assegnati dall'Università secondo la normativa in vigore.

5. Gli organi della Facoltà sono:

a) il Consiglio di Facoltà;

b) il Preside;

c) la Giunta ove prevista dal Regolamento di Facoltà.

Art. 49.

Consiglio di Facoltà: Funzioni

1. Il Consiglio di Facoltà:

a) indirizza e coordina l'insieme dei corsi che afferiscono alla Facoltà e ne verifica l'efficienza e la funzionalità, anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione;

b) delibera in merito alla istituzione e attivazione di corsi di studio, di master, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo;

c) propone al Senato Accademico le eventuali modifiche del Regolamento didattico di Ateneo;

d) delibera il Regolamento didattico di Facoltà, su proposta delle Aree didattiche o dei Corsi di studio;

e) delibera il Regolamento di funzionamento della Facoltà;

f) propone convenzioni, consorzi, che interessano corsi di studio di pertinenza della Facoltà;

g) delibera convenzioni relative a stage e tirocini;

h) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei corsi di studio interessati, la programmazione, l'organizzazione e la valutazione dell'attività didattica e il Manifesto degli studi della Facoltà secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo.

i) delibera, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentiti gli interessati, i compiti didattici e organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio;

j) delibera l'utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione della Facoltà;

k) delibera sulla destinazione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore, sulle modalità di copertura e procede alle relative chiamate, sentiti i Dipartimenti interessati;

l) individua i Dipartimenti che collaborano all'attività didattica;

m) verifica l'attività didattica e di ricerca dei professori di ruolo e dei ricercatori;

n) autorizza, su domanda del docente interessato, la fruizione di periodi dedicati esclusivamente all'attività di ricerca, sentito il Consiglio di Corso o di Area didattica interessato.

2. Il Consiglio esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario ministeriale, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 50.

Consiglio di Facoltà: Composizione

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori molo, dai ricercatori e da una rappresentanza degli studenti.

2. Qualora i ricercatori siano in numero superiore al 50% dei professori di ruolo, la loro appartenenza al Consiglio è limitata alla percentuale sopra citata, sulla base dell'anzianità nel ruolo e in subordine dell'anzianità anagrafica.

3. Le chiamate, la messa a concorso di posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori, sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.

4. La rappresentanza degli studenti è pari al 15% dei professori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso.

5. Tutti i membri del Consiglio di Facoltà eleggono il Preside.

Art. 51.

Il Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà e ne coordina e promuove l'attività e in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e la Giunta, ove essa sia costituita, e cura l'esecuzione delle loro delibere;

b) esercita la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà e costituisce le Commissioni di esame di profitto e di laurea;

c) esercita le altre funzioni, comprese quelle disciplinari che gli sono demandate dalla legge;

d) ha la responsabilità amministrativa e contabile dei beni di cui dispone per il funzionamento della Facoltà;

e) rappresenta la Facoltà nel Senato Accademico;

f) partecipa al Collegio di cui all'art. 22, comma 1, lett. *c)* del presente Statuto.

g) in caso di necessità adotta provvedimenti di urgenza che sottopone per la ratifica al Consiglio di Facoltà nella prima seduta utile.

2. Il Preside è eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.

3. Il Preside dura in carica 4 anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta salvo che il Consiglio di Fa-

coltà non autorizzi con propria motivata delibera, a maggioranza dei componenti, l'ulteriore candidatura. Tale autorizzazione può essere concessa una sola volta dopo il secondo mandato. Il Preside, terminato l'ultimo mandato, può essere rieletto solo dopo un quadriennio.
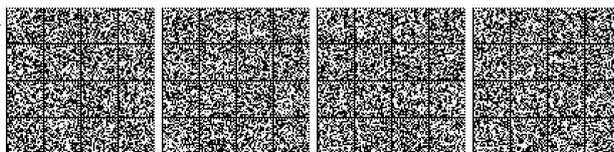
4. Il Preside può delegare parte delle sue funzioni anche ad altri professori di ruolo con le modalità previste dal Regolamento di Facoltà.

5. Al Preside di Facoltà può essere assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 52.

Corso di laurea, Corso di laurea magistrale Area didattica

Nelle Facoltà che comprendono più Corsi di laurea, Corsi di laurea magistrale, Aree didattiche, ciascuna struttura didattica ha i seguenti organi:

a) Il Consiglio;

b) Il Presidente.

Art. 53.

Consiglio di Corso di laurea, di Corso di laurea magistrale, di Area didattica

1. Il Consiglio ha i seguenti compiti principali:

a) coordinare l'attività didattica del corso o dei corsi che ad esso fanno capo e verificarne efficienza e funzionalità anche mediante l'utilizzazione di opportuni parametri di valutazione;

b) formulare proposte in merito alla programmazione didattica, ivi compresa l'indicazione delle attività formative da attivare o disattivare e le modalità delle relative coperture;

c) coordinare i programmi delle singole attività formative, accertando che ciascuna di esse corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio;

d) predispone il Manifesto degli studi del corso o dei corsi che ad esso fanno capo;

e) esaminare ed approvare i piani di studio e le pratiche relative degli studenti;

f) organizzare il tutorato e l'orientamento per gli studenti;

g) formulare ogni altra proposta riguardante l'organizzazione dell'attività didattica e le risorse relative;

h) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Facoltà in ordine agli ordinamenti didattici dei corsi di studio e ai Regolamenti di Facoltà.

2. I Consigli di Corso di laurea, di Corso di laurea magistrale, di Area didattica sono costituiti, secondo quanto disposto dai Regolamenti di Facoltà, da:

a) professori e ricercatori di ruolo della Facoltà ai quali siano attribuiti compiti didattici nel Corso o nei Corsi che al Consiglio fanno capo;

b) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei professori di I e II fascia e dei ricercatori confermati;

c) professori e ricercatori inquadrati in altre Facoltà dell'Ateneo o in altro Ateneo, ai quali siano attributi compiti didattici nel Corso o nei Corsi che al Consiglio fanno capo; i suddetti professori e ricercatori concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute solo se presenti.

3. I titolari di contratto di insegnamento partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.

4. Gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni ad eccezione di quelle concernenti i pareri sulla copertura dei posti e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.

5. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 2 tra i professori di ruolo a tempo pieno, di norma di I fascia; dura in carica 3 anni ed il suo mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva; terminato il secondo mandato, può essere rieletto solo dopo un triennio. Egli convoca e presiede il Consiglio e sovrintende all'organizzazione didattica. È nominato dal Rettore.

6. Al Presidente può essere assegnata un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 54.

Commissione didattica di Ateneo

1. La Commissione è organo di consulenza del Senato Accademico per le questioni concernenti la didattica ed esplica tutti gli adempimenti previsti dal vigente Statuto.

2. Composizione, modalità di elezione e di funzionamento della Commissione sono determinati dal Senato Accademico, sentiti i Consigli delle strutture didattiche ed il Consiglio degli studenti, in maniera da garantire una adeguata presenza della componente studentesca.

3. I rappresentanti degli studenti nella Commissione sono designati dal Consiglio degli studenti.

Art. 55.

Corsi e Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione, secondo la normativa e nelle tipologie previste dagli ordinamenti in vigore, sono istituite dal Rettore, su proposta delle Facoltà interessate, con delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

2. Le Scuole provvedono all'organizzazione dei rispettivi corsi di specializzazione secondo le disposizioni ed entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dalle disposizioni regolamentari di Ateneo.

3. La programmazione annuale, deliberata secondo i criteri stabiliti dal Senato Accademico, è approvata dalle Facoltà di riferimento per gli aspetti didattici, e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, per gli aspetti amministrativi e contabili.

4. Le Scuole di specializzazione sono organizzate in base alla legge istitutiva e a quanto stabilito nei Regolamenti di Ateneo e nel Regolamento di ogni singola scuola, approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
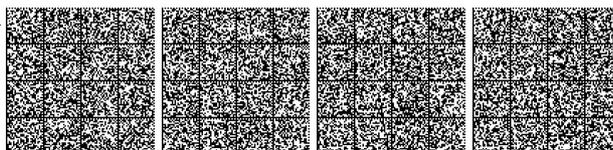
Capo 2

FORMAZIONE FINALIZZATA E SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

Art. 56.

Tutorato e orientamento

1. L'Università organizza e disciplina, nel Regolamento didattico di Ateneo ed in quello delle singole strutture didattiche, il Servizio di Tutorato e Orientamento.

2. Il servizio di Tutorato ed Orientamento è finalizzato a rimuovere ostacoli al processo formativo ed a rendere gli studenti attivamente partecipi dello stesso secondo le esigenze e le attitudini dei singoli.

3. L'Università costituisce il Centro di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato con competenze di indirizzo e coordinamento per ciò che attiene all'orientamento e al tutorato, con autonomia organizzativa e gestionale. Le attività sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 57.

Corsi di orientamento e altri servizi per gli studenti

1. L'Università, anche in collaborazione con le Scuole secondarie superiori, organizza e gestisce corsi di orientamento degli studenti, compresi quelli delle ultime classi della Scuola secondaria superiore, per la scelta degli studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione, per la diffusione di notizie ed informazioni utili sulle strutture, le attività ed i servizi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea.

2. Per l'organizzazione di tali corsi, l'Università può richiedere la collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, di Enti pubblici, degli Osservatori regionali sul mercato del lavoro, di Associazioni produttive e sindacali, di Enti ed organismi operanti in materia di formazione professionale. Essa, sentito il Consiglio degli studenti, si avvale anche della collaborazione degli studenti, delle loro associazioni e di quelle degli ex allievi.

3. L'Università promuove convenzioni per l'espletamento del servizio civile nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture.

Art. 58.

Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale Attività culturali e formative esterne

1. Le strutture didattiche e scientifiche dell'Università, secondo quanto previsto al punto 5 dell'art. 4 del presente Statuto, in collaborazione con Stato, Regione, altri Enti pubblici e privati, Ordini professionali, Associazioni imprenditoriali artigianali e industriali, organizzano, anche in collaborazione con altri Atenei:

a) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale;

b) corsi di preparazione a concorsi pubblici ed agli esami di Stato per l'abili azione all'esercizio della professione;

c) corsi di educazione ed attività formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;

d) corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento previsti dalla legge;

e) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri.

2. I corsi sono attivati, con decreto del Rettore, su proposta dei Dipartimenti e delle Strutture Didattiche interessate, previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza e secondo quanto stabilito da apposito Regolamento di Ateneo.

3. L'Università rilascia attestati di partecipazione ai corsi di cui al presente articolo.

Art. 59.

Osservatorio sulle carriere e sugli sbocchi professionali

1. L'Università promuove, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri Enti, un Osservatorio sulle carriere degli studenti e sugli sbocchi professionali dei laureati, con le seguenti finalità:

a) operare analisi delle tendenze delle iscrizioni;

b) fornire alle strutture per la didattica ed al servizio di tutorato, dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni affinché ne rimuovano le cause;

c) cooperare con le strutture di Ateneo anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficoltà personali, economiche, ambientali e sociali;

d) valutare, anche attraverso l'analisi dei tempi e dei modi dell'inserimento dei laureati, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando le opportunità esistenti nei vari settori, d'intesa con Enti e Imprese, pubbliche e private;

e) progettare iniziative di orientamento professionale per gli studenti laureati o diplomati;

f) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla progettazione di attività formative autogestite proposte dagli studenti.

2. Per la realizzazione dei suddetti scopi, l'Università si può avvalere di competenze interne e/o esterne all'Ateneo.

Art. 60.

Centro di Ateneo per le Relazioni Internazionali

1. Il Centro di Ateneo per le Relazioni Internazionali ha funzioni di promozione, informazione, coordinamento e assistenza per promuovere le iniziative con le Istituzioni estere che rivestano interesse generale per l'Ateneo.

2. In particolare il Centro di Ateneo per le Relazioni Internazionali:

a) promuove e realizza tutte le azioni previste dai Programmi dell'Unione europea e da Istituzioni Internazionali per assicurare ai docenti e agli studenti una dimensione internazionale degli studi;

b) provvede a strutture per l'ospitalità di studiosi e studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con
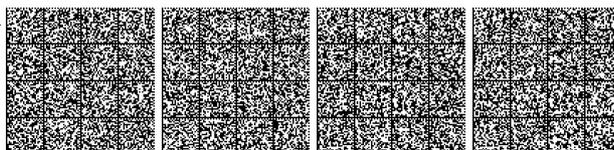
altri Enti, ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERO

Capo 1
AMMINISTRAZIONE

Art. 61.
Amministrazione e autonomia delle strutture

1. Fermi restando i principi di cui all'art. 2, punto 5, all'art. 6, punti 1, 3 e 4 e all'art. 8, punto 1 del presente Statuto, l'Università informa l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative a criteri di economicità, di efficacia e di snellimento delle procedure.

2. L'amministrazione centrale è un centro di gestione autonoma, sotto la responsabilità del Direttore Amministrativo.

3. L'Università provvede all'organizzazione delle strutture amministrative centrali secondo criteri di distinzione degli uffici in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilità funzionale, nonché alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale.

4. Le Facoltà, i Dipartimenti, i Centri interdipartimentali di ricerca, i Centri di servizi dell'Ateneo, e i Comitati di cui all'art.26, comma 2, lett. *o)* hanno piena autonomia gestionale. Sono fatte salve le trasformazioni patrimoniali e gli impegni di spesa di portata economica straordinaria e di rilevanza generale che rimangono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

5. Non è prevista alcuna organizzazione gerarchica della funzione amministrativa, che è esercitata in parallelo da tutte le strutture.

6. I criteri generali che, nel rispetto dei principi relativi all'organizzazione di cui all'art. 6 del presente Statuto, regolano il funzionamento dei centri autonomi di gestione e/o di spesa sono fissati nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 62.
Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico e amministrativo, incluso quello dirigenziale, nell'ambito delle indicazioni programmatiche ricevute dagli organi di governo dell'Ateneo.

2. Il Direttore Amministrativo è responsabile della legittimità, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione centrale dell'Ateneo.

3. In particolare al Direttore Amministrativo compete:

a) la verifica e il controllo delle attività degli altri dirigenti;

b) l'adozione degli atti di reclutamento e di gestione del personale;

c) la stipula dei contratti e delle convenzioni per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica;

d) l'adozione dei provvedimenti di spesa, in attuazione delle delibere degli organi di governo per quanto di competenza;

e) ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti o dagli organi di governo dell'Ateneo.

4. L'incarico di Direttore Amministrativo è conferito, su proposta del Rettore, che sente il Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, ad un dirigente delle Università, di altre Amministrazioni Pubbliche, ovvero anche ad estranei alle Amministrazioni Pubbliche di comprovata qualificazione professionale con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali.

5. Il contratto di lavoro del Direttore Amministrativo è a tempo determinato di durata pari a quella del mandato del Rettore, rinnovabile. Si applica la normativa vigente in materia di verifica del risultato e di responsabilità dirigenziale; a tal fine il Direttore amministrativo, all'inizio di ogni anno, presenta al Rettore una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, e da questi trasmessa al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo, prima della scadenza, è disposta, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato.

Art. 63.
Dirigenti

1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso per esami indetto dall'Università, salvo quanto disposto dalla legge circa la riserva dei posti per altri sistemi di selezione. I requisiti di ammissione ed i criteri di svolgimento degli esami sono fissati con il bando di concorso.

2. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. All'inizio di ogni anno i Dirigenti presentano al Direttore Amministrativo, e questi agli organi di governo dell'Ateneo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 64.
Corsi di aggiornamento del personale

1. L'Università promuove e valorizza il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali in rapporto all'evoluzione dei compiti e degli obiettivi dell'Università.

2. A tale scopo organizza attività e corsi di aggiornamento e di riqualificazione del proprio personale tecnico e amministrativo.
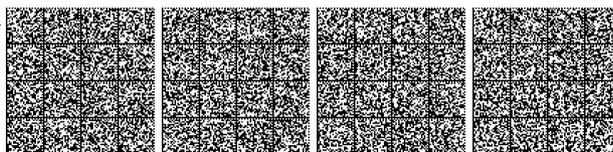
3. Le attività di aggiornamento e di riqualificazione concorrono anche a favorire e sostenere la mobilità del personale all'interno dell'Università.

4. Le attività di aggiornamento e di riqualificazione sono organizzate e gestite sia direttamente dall'Università, sia in collaborazione con Istituti, Società, Enti specializzati in tali attività.

Capo 2

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 65.

Collaborazioni con Amministrazioni Pubbliche

1. L'Università può concludere accordi con altre Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attività di ricerca.

2. Gli accordi amministrativi conclusi in conformità ai criteri generali richiamati dall'art. 9 del presente Statuto sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.

Art. 66.

Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative coerentemente ai propri fini istituzionali ed uniformandosi ai principi di cui al successivo comma 3.

2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali di cui all'art. 9 del presente Statuto, è deliberata dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Direttori di Dipartimento per quanto di competenza.

3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) elevata qualificazione dell'attività svolta;

b) disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative necessarie;

c) destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

d) espressa previsione di patti a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitali;

e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

f) i proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti all'Università o a sue strutture siano corrisposti secondo quanto stabilito nell'art. 10.

4. I rappresentanti dell'Università, a qualsiasi titolo ed a qualsiasi livello presenti negli organismi privati, sono designati dal Senato Accademico su proposta delle strutture interessate e sono tenuti a presentare allo stesso, una relazione annuale.

5. Il Senato Accademico valuta annualmente, sulla base di una relazione presentata dai rappresentanti dell'Università negli organismi interessati, la continuità del rispetto dei suddetti principi di cui al comma precedente e l'opportunità della continuazione della partecipazione dell'Università.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Amministrativo. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse, nelle forme e nei modi della legge n. 241/90.

Art. 67.

Fondazioni Universitarie

L'Università può costituire Fondazioni universitarie secondo le previsioni di cui all'art. 59, comma 3, della L. 23.12.2000, n. 388 e della normativa vigente in materia. Le Fondazioni possono avere anche lo scopo di promuovere l'utilizzazione dei risultati dell'attività scientifica.

Art. 68.

Centro Interdipartimentale per i rapporti con l'esterno

1. Su proposta di una o più strutture scientifiche può essere costituito in forma di società di capitali e con le modalità di cui al precedente articolo un Centro interdipartimentale per i rapporti con l'esterno, con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati.

2. Il Centro assicura la collaborazione tra strutture universitarie, Amministrazioni Pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nella medesima area di attività, nelle seguenti forme:

a) progettazione e coordinamento dei programmi di formazione;

b) ricerca applicata e diffusione delle tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;

c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il bilancio del Centro per i rapporti con l'esterno deve assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi.

Art. 69.

Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.

2. Il Comitato è costituito da persone fisiche e da Persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato è presieduto dal Rettore ed elegge al suo interno un Vice-Presidente che lo rappresenta nel Consiglio di Amministrazione.

5. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente.
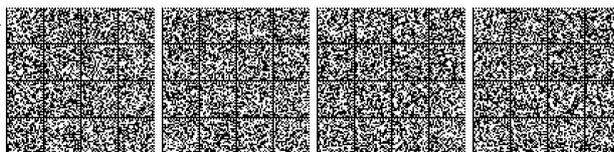
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 70.

Modifiche di Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono adottate con deliberazioni del Senato Accademico, assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione, e sentiti, per quanto di competenza, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Consiglio degli studenti e la Consulta del personale tecnico-amministrativo.

2. Le modifiche di Statuto approvate sono trasmesse al Ministro competente per un parere, trascorso il termine di sessanta giorni, se il parere non è pervenuto, le modifiche sono emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le delibere sono sottoposte a nuova deliberazione con le medesime procedure di cui al comma precedente e, quindi, emanate, con decreto del Rettore da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 71.

Durata delle cariche elettive negli Organi Collegiali

1. I componenti non di diritto degli organi collegiali durano in carica tre anni. Sono immediatamente rieleggibili o ridesignabili una sola volta. Un componente non di diritto, che sia durato in carica per due trienni consecutivi, non può, a qualsiasi titolo, essere eletto o designato nello stesso organo prima che sia trascorso un ulteriore triennio.

2. I componenti che, per qualsiasi motivo, subentrino nell'organo rimangono in carica sino alla conclusione del triennio in corso; tale periodo non è computato, ai fini della rieleggibilità, qualora non superi i diciotto mesi.

3. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Sono immediatamente eleggibili una sola volta e decadono, in ogni caso, con la perdita della qualità di studente dell'Università, con la reiscrizione dopo il conseguimento della laurea e con la seconda reiscrizione per trasferimento di corso di laurea o Facoltà.

Art. 72.

Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore, di Prorettore Vicario, di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento e di Presidente di Corso di laurea e di laurea magistrale o di Area Didattica non sono cumulabili.

2. La carica di Preside è incompatibile con quelle di componente il Consiglio di Amministrazione.

3. I membri eletti in rappresentanza delle varie componenti non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

4. L'eletto in più organi, allorquando si verifichi una delle suddette incompatibilità, deve optare entro 10 giorni dalla elezione.

Art. 73.

Disposizione transitoria

Le disposizioni di cui all'art. 23 comma 2 nella parte relativa all'elettorato attivo del personale tecnico-amministrativo, e all'art. 25, comma 1 lett. i, relative all'elezione in seno al Senato Accademico di due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo si applicano dal 1º gennaio 2010.

Art. 74.

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Fisciano, 30 dicembre 2008

Il rettore: PASQUINO

ALLEGATO *1*

Le aggregazioni di Aree scientifico-disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale previste dall'art 25, comma 1, lett. *e)*, del presente Statuto sono così determinate:

1. Area Scientifica (aree dalla n.1 alla n.7);
2. Area tecnologica (aree nn. 8 e 9);
3. Area umanistico-letteraria (aree nn.10 e 11);
4. Area giuridico-economica (aree nn. 12, 13 e 14).

La rappresentanza delle Aree è ripartita nel modo seguente:

1. Area Scientifica n. 3
2. Area tecnologica n. 2
3. Area umanistico-letteraria n. 2
4. Area giuridico-economica n. 2

09A00076

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2008)**, coordinato con la legge di conversione 9 gennaio 2009, n. 1** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di *ciascun* anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge *31 dicembre* 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. *Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4*-bis, *comma 17, decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.*

1-bis. *Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.*

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori *a tempo determinato e indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230*, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.».

Conseguentemente, *l'autorizzazione di spesa* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 *e di euro* 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. *Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commisari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio*. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge
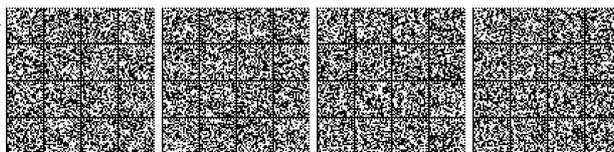
4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

6-bis. *Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attività della commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri, aggiuntivi a carico della finanza pubblica.*

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, *illustrati e discussi davanti alla commissione*, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, *da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

8-bis. *I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.*

8-ter. *Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati.*

9. All'articolo 74, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.».

— Si riporta il comma 1, dell'art. 12, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:

«1. Gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008».

— Si riporta il comma 1, dell'art. 3 del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176:

«1. Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
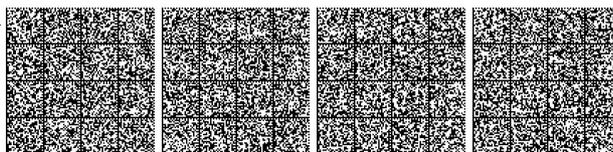
il finanziamento ordinario delle università di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Si riporta il comma 17, dell'art. 4-*bis* del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini) convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129:

«17. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all'art. 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. L'art. 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è abrogato».

— Si riporta il comma 650 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

— Si riporta il primo periodo del comma 13, dell'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«13. Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'art. 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto art. 1, comma 650».

— Si riporta il comma 105, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

«105. A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente».

— Si riporta il comma 14, dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari):

«14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma».

— Si riporta il comma 648 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008».

— Si riporta il comma 1, lettera *a)*, dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

«1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394».

— Si riporta l'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo):

«Art. 2. *(Procedure per la nomina in ruolo)*. — 1. I regolamenti di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:

a) l'indizione da parte delle singole università di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientifico-disciplinare;

b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonché:

1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
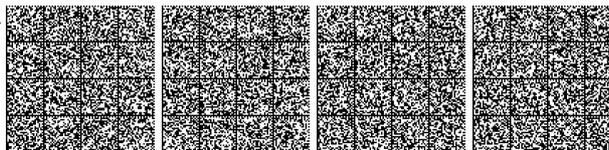
c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera *b)* da parte degli atenei con modalità che consentano una rapida costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza;

d) la possibilità che nei bandi per la nomina in ruolo siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa;

e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:

1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale;

2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attività svolta in detto campo;

3) posti di professore ordinario, è effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresì valutati l'attività didattica e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attività svolta in detto campo;

f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non più di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e può, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del rettore:

1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche;

2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'università, decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera *g)* ovvero può indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera *g)* o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;

g) la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le università che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera *f)*, di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera *f)*. Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera *f)*, n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti;

h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative forme di pubblicità, che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica e tramite il Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera *b)*, di far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;

l) il numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato;

m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualità di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 concernente: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2000, n. 109».

— Si riporta il comma 1, dell'art. 16 del decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi . La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento».

— Si riporta il comma 1 dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:

«1 Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) omissis;

b) omissis;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.»

— Si riporta il testo dell'art. 74, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«*c)* alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale».

Art. 1 - bis

Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:

«9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

9-bis. *Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica».*

Riferimenti normativi:

- Si riporta il comma 9, dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, così come modificato dalla presente legge:

«9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura dei posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tal fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazione di merito.

9-bis. *Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica».*

Art. 2.

Misure per la qualità del sistema universitario

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma l sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, *entro il 31 marzo 2009,* sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. *In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera* c) *del medesimo comma.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

«Art. 5. *(Università).* — 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
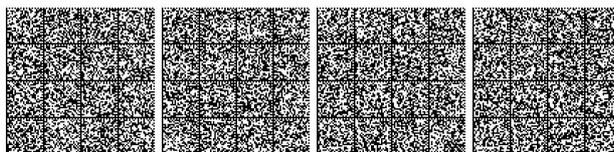
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti *in itinere* con il personale non docente, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.

5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*.

8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.

9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

10. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle università, sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei.

11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei.

12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10.

13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Le singole università fissano le tasse di iscrizione in lire 300.000.

15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole università, stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le università possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non può superare il quadruplo della tassa minima.

16. Le università stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari.

17. Sono mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

18. I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

20. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle università sulla base dei principi di uniformità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali già sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4 della citata legge può essere emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.
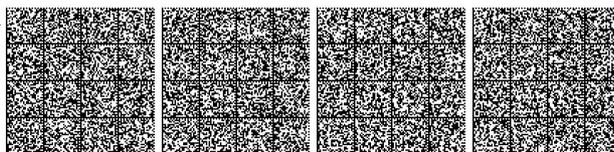
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *f)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168 , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato «Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica», l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 , non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato «Istituto nazionale di vulcanologia», rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.

27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonché quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

28. Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

— Si riporta il comma 428, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

«428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'art. 3, commi 140 e 146, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.».

Art. 3.

Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrato di cui all'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, *per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 per 405 milioni di euro relativamente al comma 2,* si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

3-bis. *All'articolo 3*-bis*, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».*

Riferimenti normativi:

— La legge 14 novembre 2000, n. 338 recante: «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 2000, n. 274.

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari):

«Art. 16 *(Prestiti d'onore).* - 1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.

4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo».

— Si riporta l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

«Art. 61 *(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree).* 1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.

11. ....

12. ....

13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta
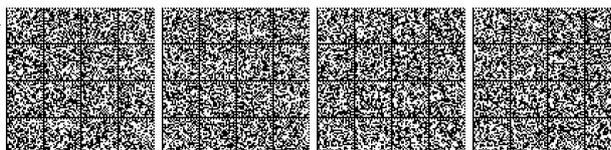
nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».

— Si riporta il comma 1, quinto periodo, dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali), convertito, con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, come modificato dalla presente legge:

«Il mandato dei componenti del CNSU rinnovato ha la durata di tre anni ed entro tale termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa.».

Art. 3 - bis

Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori

1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale.

Art. 3 - ter

Valutazione dell'attività di ricerca

1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazione scientifiche.

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.

4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica):

«Art. 36. *(Progressione economica del ruolo dei professori universitari).* — La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati è determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo.

Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione.

Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio è pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilità dell'aumento biennale del 2,50 per cento.

L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.

Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione al professore della prima fascia.

La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi è maggiorata del 40 per cento a favore dei professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.

I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1° novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza per effetto delle vigenti disposizioni, ovvero, se più favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto.

Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora più favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei princìpi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto è conservata a titolo di assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera.

In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.».

«Art. 38 *(Progressione economica del ruolo dei ricercatori).* — La progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale.

Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde.

Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e fino al conseguimento del giudizio favorevole per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro.

Coloro i quali conseguono il primo giudizio di idoneità sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici e dalla data di effettiva assunzione in servizio agli effetti economici.

Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli
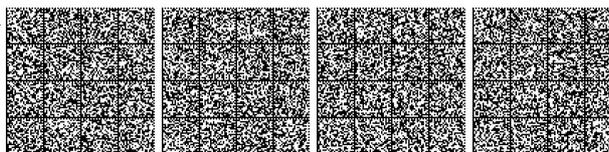
scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.».

Art. 3 - quater

Pubblicità delle attività di ricerca delle università

1. *Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attibuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n, 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e per il testo del comma 428, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si veda la nota all'art. 2.

Art. 3 - quinquies

Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. *Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508).

«Art. 9. (Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi). — 1. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, è individuato il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) attività formative relative alla formazione di base;

b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1, i corsi prevedono:

a) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;

b) attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.

3. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.

4. Con il medesimo decreto è, altresì, determinato il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.».

Art. 4.

Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all'istruzione ed all'università.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il comma 2, dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA:

Si omette la riproduzione dell'Elenco 1, di cui al decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2008, in quanto non modificato in sede di conversione.

09A00204
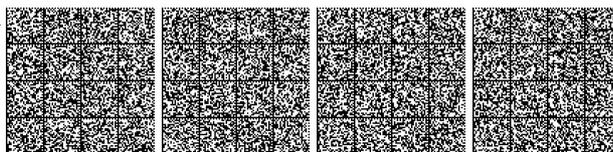
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Chiesa di S. Antonio, in Lecce

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 novembre 2008, viene estinta la Chiesa di S. Antonio, con sede in Lecce.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A00051

Estinzione del Pontificio Istituto Romano di scienze sacre «Regina Mundi», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 novembre 2008, viene estinto il Pontificio Istituto Romano di Scienze Sacre «Regina Mundi», con sede in Roma.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizinoe dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Unione Internazinonale delle Superiore Generali, con sede in Roma.

09A00052

Assunzione di nuova denominazione della Parrocchia dei Santi Nicola, Giovanni, Battista e Leone, in Montesarchio.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 novembre 2008, la Parrocchia dei Santi Nicola, Giovanni, Battista e Leone, con sede in Montesarchio (Benevento), ha assunto la denominazione di Parrocchia di «San Giovanni Battista», con sede in Montesarchio (Benevento).

09A00063

Assunzione di nuova denominazione della Parrocchia di S. Vincenzo, in Rodano, frazione Cassignanica

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 novembre 2008, la Parrocchia di S. Vincenzo, con sede in Rodano (Milano), frazione Cassignanica ha assunto la denominazione di Parrocchia di S. Vincenzo e S. Rita, con sede in Rodano (Milano), frazione Millepini con Cassignanica.

09A00064

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Viscontea Fiduciaria S.r.l.», in Milano

Con D.D.11 dicembre 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Viscontea Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 06223270965, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

09A00058

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla Società «Domus Fiduciaria S.r.l.», in Parma.

Con D.D. 11 dicembre 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Domus Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Parma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 02487750347, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

09A00059

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kenostart Spray e Bagno»

Decreto n. 97 del 4 dicembre 2008

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0244/001/MR.

Medicinale per uso veterinario KENOSTART SPRAY E BAGNO 3mg/g Soluzione spray o bagno per capezzoli di bovini da latte a base di iodio

Titolare A.I.C.:

Società Cid Lines NV con sede in Waterpoorstraat 2 - 8900 Ieper (Belgio).

Produttore e responsabile rilascio lotti officina Cid Lines NV con sede in Waterpoorstraat 2 - 8900 Ieper (Belgio).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fusto in polietilene da 1 litro - A.I.C. numero 103950010;

fusto in polietilene da 5 litri - A.I.C. numero 103950022;

fusto in polietilene da 10 litri - A.I.C. numero 103950034;

fusto in polietilene da 20 litri - A.I.C. numero 103950046;

fusto in polietilene da 25 litri - A.I.C. numero 103950059;

fusto in polietilene da 60 litri - A.I.C. numero 103950061;

fusto in polietilene da 200 litri - A.I.C. numero 103950073.

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: iodio 0,30 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini da latte.

Indicazioni terapeutiche:

disinfezione dei capezzoli, coadiuvante nella prevenzione della mastite nei bovini.

Tempi di attesa:

carni e interiora: zero giorni;

latte: zero giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo la prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi.

Regime di dispensazione: senza ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

09A00071
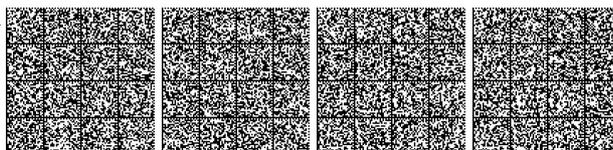
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Mevax».

Provvedimento n. 293 del 4 dicembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica MEVAX.

Confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. numero 101256016;

flacone da 100 ml - A.I.C. numero 101256028;

1) Variazione tipo IB 2 - cambio denominazione medicinale veterinario;

2) Variazione tipo II - cambio officina di produzione;

3) Validità dopo prima apertura.

Titolare A.I.C.:

Intervet Intemational B.V. con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), Via W. Tobagi 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento:

1) Variazione tipo IB 2 - cambio denominazione medicinale veterinario;

2) Variazione tipo II - cambio officina di produzione;

3) Validità dopo prima apertura.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

1) la variazione di denominazione in «Cunivax Mev». Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza autorizzati;

2) la produzione del vaccino, a partire dall'antigene inattivato, è ora effettuata dall'officina Fatro Spa con sede in Ozzano Emilia che effettuerà anche il rilascio dei lotti del prodotto finito. La produzione dell'antigene è effettuata presso l'officina Bioveta, a.s. - officina farmaceutica di Ivanovice na Hané sita nella Repubblica Ceca;

3) la validità dopo prima apertura del flacone è di 3 ore, mentre la validità del prodotto finito confezionato per la vendita è invariata (12 mesi).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A00069

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamulina 10% Dox-Al».

Provvedimento n. 294 del 4 dicembre 2008

Medicinale per uso veterinario TIAMULINA 10% DOX-AL» polvere idrosolubile.

Confezioni: sacco da 5 kg - A.I.C. numero 103432011.

Titolare A.I.C.:

Dox-Al Italia S.p.A., con sede legale in Largo Donegani 2 - Milano - codice fiscale 02117690152.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB, n. 29b - Modifica composizione quali-quantitativa materiale imballaggio primario.

Si autorizza, per la confezione suddetta, la sostituzione del confezionamento primario che è ora come di seguito indicato «sacco accoppiato Petpack».

La validità del prodotto finito in confezionamento integro rimane come già autorizzato pari a 24 mesi, così come la validità dopo diluizione/ricostituzione in acqua pari a 12 ore, mentre la validità dopo prima apertura del condizionamento primario è ora pari a 30 giorni.

I lotti già prodotti con il sacco precedentemente autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A00067

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flubenol»

Provvedimento n, 295 del 4 dicembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario FLUBENOL pasta per cani e gatti, nella confezione:

Siringa da 7,5 ml - A.I.C. n. 100002017.

Titolare A.I.C.:

Janssen-Cilag con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano) - Via M. Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto:

Variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito ad eccezione del rilascio dei lotti.

Variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito, incluso il controllo dei lotti.

Sono autorizzate le variazioni della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concementi la sostituzione del sito di produzione (produzione, confezionamento e controllo) incluso il rilascio dei lotti, attualmente autorizzato (Janssen Cilag S.p.A., Borgo San Michele-Latina), con il sito della ditta Lusomedicamenta Sociedade Tècnica Farmaceutica S.A. - Estrada Consiglieri Pedroso, 69 - B Queluz de Baixo, 2730 - 055 Barcarena (Portogallo).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A00068

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Novibac Tricat Trio».

Provvedimento n. 296 del 4 dicembre 208

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/249/001/II/002-3

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBIVAC AC TRICAT TRIO. Tutte le confezioni A.I.C. numero 103903.

Titolare A.I.C.:

Intervet Intemational B.V. con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), Via W. Tobagi 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto:

Variazioni tipo II - sostituzione dello stabilizzante e riduzione del volume di distribuzione.

Si autorizza la modifica dello stabilizzante presente nel vaccino così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti e la riduzione del volume di riempimento da 1,3 ml a 0,5 ml.

I lotti già prodotti con lo stabilizzante precedente possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

09A00066

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enacard»

Provvedimento n. 297 del 4 dicembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ENACARD compresse per cani, nelle confezioni: - compresse da 1 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg (tutte le confezioni) - A.I.C. 100046.
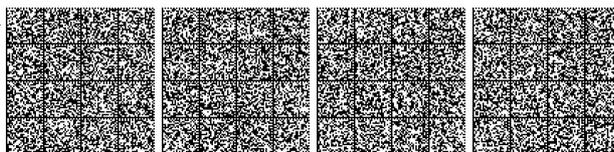
Titolare A.I.C.:

Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto:

Variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito, ad eccezione del rilascio dei lotti.

Variazione tipo IA: eliminazione di un sito di produzione responsabile del confezionamento del prodotto finito.

Variazione tipo IA: eliminazione di un sito di produzione responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le seguenti variazioni di siti produttivi:

Merial - 4, Chemin du Calquet - 31300 Tolosa (Francia), autorizzato per la produzione, il confezionamento e il controllo del prodotto finito, ad eccezione del rilascio lotti, in sostituzione del sito Merck Sharp & Dohme Ltd - Northumberland (Inghilterra) in precedenza autorizzato.

Eliminazione del sito di produzione Merck Sharp & Dohme - Haarlem (Olanda), responsabile del confezionamento del prodotto finito.

Eliminazione del sito di produzione Merck Sharp & Dohme - Northumberland (Inghilterra), responsabile del rilascio dei lotti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A00070

Comunicato relativo al provvedimento n. 108 del 9 maggio 2008 concernente il medicinale per uso veterinario «Coglavax».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 108 del 9 maggio 2008 a pagina 47.

Laddove è scritto:

Tossoide di Clostridium *lelani* ≥ 2,5 Ul/ml*;

Leggasi:

Tossoide di Clostridium *tetani* ≥ 2,5 Ul/ml*.

09A00072

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Tutela Valcalepio, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2008, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BERGAMASCA»

Art. 1.

1) La indicazione geografica tipica «Bergamasca», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

1) La indicazione geografica tipica «Bergamasca» e riservata ai seguenti vini:

Bianchi;

Rossi, anche nelle tipologie Novello, moscato;

Rosati.

2) I vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Provincia di Bergamo.

3) I vini bianchi, rossi e rosati ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni, possono essere accompagnati dalla specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Bergamo.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione di mosti e vini sopraindicati le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Bergamo fino ad un massimo del 15%.

4) La specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, non è prevista per la tipologia novello.

Art. 3.

1) La zona di produzione delle Uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Bergamasca» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Rogno, Costa Volpino, Bossico, Lovere, Sovere, Endine Gaiano, Pianico, Castro, Solto Collina, Riva di solto, Fonteno, Parzanica, Vigolo, Tavernola Bergamasca, Monasterolo, Grone, Berzo San Fermo, Casazza, Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara S.Rocco, Adrara S. Martino, Foresto Sparso, Villongo, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio degli Angeli, Zandobbio, Trescore Balneario, Luzzana, Entratico, Vigano S. Martino, Borgo di Terzo, Pradalunga, Cenate Sopra, Cenate Sotto, S. Paolo D'argon, Gorlago, Albano S. Alessandro, Torre De' Roveri, Scanzorosciate, Villa di Serio, Pradalunga, Nembro, Alzano Lombardo, Ranica, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa D'Almè, Almenno S. Salvatore, Almenno S. Bartolomeo, Palazzago, Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Villa D'Adda, Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Mapello, Ambivere, Barzana, Paladina, ValbremboAlmè, Brembate Sopra, Ponte S. Pietro, Presezzo, Bonate Sopra, Terno D'Isola, Calusco D'Adda, Mozzo, Seriate, Brusaporto, Bagnatica, Montello, Costa Mezzate, Bolgare, Telgate, Curno, Gorle e Pedrengo in provincia di Bergamo.
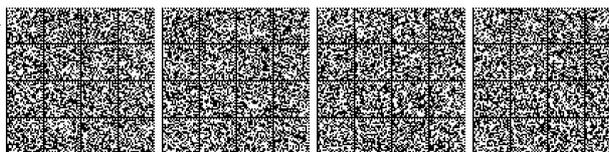
Art. 4.

1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'Articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

2) La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto-ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, per i vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» non deve essere superiore a tonnellate 16 per le uve a bacca bianca, a tonnellate 17 per le uve a bacca rossa, a tonnellate 18 per le uve prodotte dal vitigno Schiava e a tonnellate 11 per le uve provenienti dal vitigno Moscato di Scanzo.

3) Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% vol per i Bianchi;

10% vol per i Rossi;

10% vol per i rosati, ad eccezione delle uve provenienti dal vitigno Schiava per le quali il limite è fissato al 9,5% vol.

4) Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

1) Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2) La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

1) I vini ad indicazione geografica tipica "Bergamasca", anche con la specificazione del nome del vitigno di colore analogo, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Bergamasca» bianco: 11% vol;

«Bergamasca» rosso: 11% vol;

«Bergamasca» rosato: 11% vol;

«Bergamasca» novello: 11% vol;

«Bergamasca» rosato Schiava: 10% vol.

2) La indicazione geografica tipica "Bergamasca» Moscato potrà essere prodotta anche nella tipologia amabile.

Art. 7.

1) Alla indicazione geografica tipica «Bergamasca» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

2) È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) Ai sensi dell'articolo 7 punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, indicazione geografica tipica «Bergamasca» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

09A00056

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della succursale della banca iraniana «Bank Sepah», in Roma

In data 26 novembre 2008 si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della succursale della banca iraniana «Bank Sepah», con sede in Roma, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 maggio 2007. La predetta succursale resta soggetta alla misura del congelamento disposta nelle sedi internazionali e al conseguente divieto di effettuare operazioni e, segnatamente, di svolgere attività bancaria.

09A00053

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-006) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
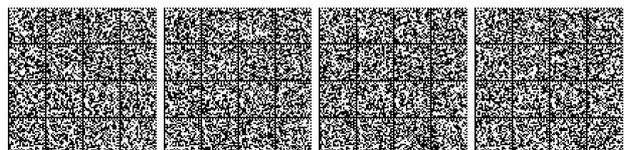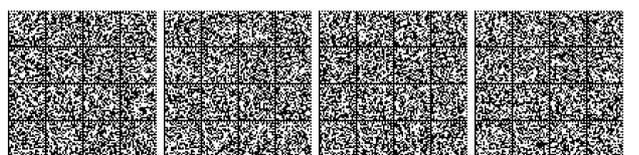
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.